

Edizione
in lingua italiana

Comunicazioni ed informazioni

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario	Pagina
	I Comunicazioni	
	Parlamento europeo	
	<i>Interrogazioni scritte con risposta</i>	
95/C 196/01	E-2477/94 di Fausto Bertinotti alla Commissione Oggetto: Aiuti di Stato alla Fininvest	1
95/C 196/02	E-2596/94 di Ian White alla Commissione Oggetto: Circonvallazione di Mojácar (ALP-152) (Risposta complementare)	1
95/C 196/03	P-2665/94 di Klaus-Heiner Lehne alla Commissione Oggetto: Direttiva sul diritto di stabilimento per avvocati	2
95/C 196/04	E-2695/94 di Frédéric Striby alla Commissione Oggetto: Metodo di tassazione dei francesi che lavorano in Francia ma risiedono in un altro paese membro	3
95/C 196/05	E-2735/94 di Carmen Fraga Estévez alla Commissione Oggetto: OCM vitivinicola	3
95/C 196/06	E-2806/94 di Honório Novo alla Commissione Oggetto: Aiuti comunitari e garanzia di occupazione	4
95/C 196/07	E-2830/94 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Trasmissione di dati informatici tra gli Stati membri e la Commissione	4
95/C 196/08	E-2888/94 di Concepció Ferrer alla Commissione Oggetto: Necessità di azioni a favore dei minorati mentali	5
95/C 196/09	E-2903/94 di Jessica Larive al Consiglio Oggetto: Traffico illecito di opere d'arte	6

(segue)

IT

Prezzo: 18 ECU

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.


<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
95/C 196/10	E-4/95 di Undine-Uta Bloch von Blottnitz alla Commissione Oggetto: Allevamento degli struzzi nell'UE	6
95/C 196/11	E-17/95 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Metropolitana di Salonicco	7
95/C 196/12	E-27/95 di Antoni Gutiérrez Díaz al Consiglio Oggetto: Risarcimento delle vittime spagnole del nazismo	7
95/C 196/13	E-61/95 di Ursula Schleicher alla Commissione Oggetto: Esperimenti sugli animali	8
95/C 196/14	E-70/95 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Finanziamento degli impianti per completare e ristrutturare la centrale nucleare di Mochovce	9
95/C 196/15	E-78/95 di Jürgen Schröder alla Commissione Oggetto: Fondi strutturali e libero Stato della Sassonia	10
95/C 196/16	E-83/95 di José Valverde López al Consiglio Oggetto: Prospettive per il funzionamento dello SME	11
95/C 196/17	E-86/95 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Difesa dal BSE e dal BIV nel settore bovino	11
95/C 196/18	E-90/95 di Christoph Konrad alla Commissione Oggetto: Prassi seguita dalle autorità belghe per le ammende inflitte a conducenti di autotreni con targa estera	12
95/C 196/19	E-107/95 di Josep Pons Grau e Francisco Sanz Fernández alla Commissione Oggetto: Denominazione d'origine «torrone di Alicante e torrone di Jijona»	13
95/C 196/20	E-364/95 di Josu Imaz San Miguel alla Commissione Oggetto: Sentenza della Corte d'appello di Montpellier che autorizza due aziende francesi a produrre e commercializzare torrone con i marchi spagnoli tradizionali «Jijona» e «Alicante»	13
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-107/95 e E-364/95	13
95/C 196/21	E-121/95 di Hiltrud Breyer alla Commissione Oggetto: Sviluppo e immissione in commercio di ormoni della crescita geneticamente prodotti	14
95/C 196/22	E-125/95 di Hugh McMahon alla Commissione Oggetto: Sovvenzioni UE a paesi terzi per l'esportazione di animali vivi e carcasse	14
95/C 196/23	E-137/95 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Portogallo, FEAOG-Orientamento 1993 e 1994 — Programma operativo pesca	14
95/C 196/24	E-138/95 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Aiuti FESR — Portogallo	15
95/C 196/25	E-159/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Applicazione del principio di sussidiarietà alla caccia	16

<u>Numero d'informazione</u>	Sommario (segue)	Pagina
95/C 196/26	E-181/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Sede del Parlamento europeo	16
95/C 196/27	E-182/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Presidenza dell'Unione: ordine e durata	16
95/C 196/28	E-190/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Programma Phare	17
95/C 196/29	E-194/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Adesione della Repubblica del Sudafrica alla Convenzione di Lomé	17
95/C 196/30	E-198/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Aiuti ai paesi dell'Europa centrale e orientale	18
95/C 196/31	E-200/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Programma «Europa 2000+»	18
95/C 196/32	E-201/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Integrazione della politica regionale dell'Unione nel Trattato del 1996	18
95/C 196/33	E-203/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Integrazione del nuovo modello di sviluppo	19
95/C 196/34	E-207/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Finanziamento delle reti transeuropee	19
95/C 196/35	E-213/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Orientamento della PAC e integrazione degli Stati dell'Est	19
95/C 196/36	E-216/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Attuazione degli accordi di Schengen e estensione agli altri Stati membri dell'Unione europea	20
95/C 196/37	E-220/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Ruolo del Comitato delle regioni in seno alle istituzioni europee	20
95/C 196/38	E-222/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Rapporti tra Parlamenti nazionali e Parlamento europeo	20
95/C 196/39	E-227/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Programma di scambi di esperienze 1989-1993	21
95/C 196/40	E-228/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Programmi di scambi di esperienze	21
95/C 196/41	E-230/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Schema di sviluppo dello spazio europeo	21
95/C 196/42	E-231/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Cooperazione interregionale e programmi di cui agli obiettivi 2 e 5B	21
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-227/95, E-228/95, E-230/95 e E-231/95	21
95/C 196/43	E-242/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Televisione senza frontiere	21

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
95/C 196/44	E-243/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Sviluppo di una rete europea di gruppi di azione sociale	22
95/C 196/45	E-244/95 di Jean-Pierre Raffarin al Consiglio Oggetto: Politica a favore della città	22
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-243/95 e E-244/95	22
95/C 196/46	E-267/95 di Gerardo Fernández-Albor al Consiglio Oggetto: Riunioni periodiche dei capi di Stato degli Stati membri dell'Unione europea	22
95/C 196/47	E-283/95 di Helena Torres Marques alla Commissione Oggetto: Utilizzazione dei fondi strutturali e del Fondo di coesione nel 1994 da parte del Portogallo	22
95/C 196/48	E-284/95 di Jannis Sakellariou al Consiglio Oggetto: Questioni relative ai diritti dell'uomo sollevate nel corso del vertice del Consiglio d'associazione UE-Turchia	23
95/C 196/49	E-298/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Quote lattiere Apralat	24
95/C 196/50	E-299/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Latte	24
95/C 196/51	E-301/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Misure veterinarie	25
95/C 196/52	E-325/95 di José Apolinário al Consiglio Oggetto: Quota di palamite per il 1995 (NAFO)	26
95/C 196/53	E-347/95 di Amedeo Amadeo al Consiglio Oggetto: Inseminazione artificiale	26
95/C 196/54	P-377/95 di Wolfgang Kreissl-Dörfler alla Commissione Oggetto: Rafforzamento dei controlli di persone in Baviera in seguito all'adesione dell'Austria all'Unione europea	27
95/C 196/55	E-378/95 di Jannis Sakellariou al Consiglio Oggetto: Incidenti mortali verificatisi al transito delle frontiere esterne dell'UE	27
95/C 196/56	E-391/95 di Salvador Garriga Polledo alla Commissione Oggetto: Frodi — Importo e concetto	28
95/C 196/57	E-431/95 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Aiuti alla produzione di miele di particolare qualità	28
95/C 196/58	P-435/95 di Vassilis Ephremidis al Consiglio Oggetto: Sistema globale di soccorso e sicurezza marittimo (GMDSS)	29
95/C 196/59	E-440/95 di Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Programma «Atlantis»	30
95/C 196/60	E-454/95 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Commercio intracomunitario di frutta	30
95/C 196/61	E-459/95 di Nikitas Kaklamanis alla Commissione Oggetto: Trasparenza nella gestione delle risorse comunitarie	30

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
95/C 196/62	E-474/95 di Marjatta Stenius-Kaukonen, Riitta Jouppila, Paavo Väyrynen, Ulpu Iivari, Riitta Myller, Mikko Rönnholm, Heidi Hautala, Pirjo Rusanen, Kyösti Toivonen, Mirja Ryyänen e Ritva Laurila alla Commissione Oggetto: Programma per la fornitura di latte alle scuole	31
95/C 196/63	P-478/95 di Joaquim Miranda alla Commissione Oggetto: Situazione della Renault Portuguesa	32
95/C 196/64	E-481/95 di Giles Chichester alla Commissione Oggetto: Politica comune della pesca	32
95/C 196/65	E-490/95 di Josu Imaz San Miguel alla Commissione Oggetto: Ricorso al Fondo di coesione per il piano idrologico spagnolo	33
95/C 196/66	E-491/95 di Mihail Papayannakis alla Commissione Oggetto: Ecosistema dei laghi di Volvi e Koronia	33
95/C 196/67	E-500/95 di Carmen Fraga Estévez alla Commissione Oggetto: Prodotti esclusi dalla riduzione delle misure di ritorsione attuate dagli USA	34
95/C 196/68	E-502/95 di José Gil-Robles Gil-Delgado alla Commissione Oggetto: Situazione dei quadri nella Comunità europea	34
95/C 196/69	E-525/95 di Christine Barthelet-Mayer alla Commissione Oggetto: Allevamento intensivo di animali in batteria	35
95/C 196/70	E-552/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Servizio pubblico di qualità dell'aviazione europea	35
95/C 196/71	E-553/95 di Amedeo Amadeo alla Commissione Oggetto: Azioni comunitarie nell'ambiente urbano	36
95/C 196/72	E-555/95 di Helwin Peter alla Commissione Oggetto: Spese nell'ambito del Trattato CECA	37
95/C 196/73	E-558/95 di Alex Smith alla Commissione Oggetto: Diluizione del whisky	37
95/C 196/74	E-583/95 di Gerardo Fernández-Albor alla Commissione Oggetto: Apposizione del simbolo europeo sui velivoli delle compagnie aeree degli Stati membri	38
95/C 196/75	E-589/95 di Gijs de Vries alla Commissione Oggetto: Oneri fiscali relativi alle assicurazioni sulla vita	38
95/C 196/76	E-593/95 di Hugh McMahon alla Commissione Oggetto: Iniziative comunitarie Urban	39
95/C 196/77	E-614/95 di Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Gestione dei fondi strutturali	39
95/C 196/78	E-623/95 di Karl Schweitzer e Mathias Reichhold alla Commissione Oggetto: Allevamenti fonti di sofferenze	40
95/C 196/79	E-635/95 di Florus Wijsenbeek alla Commissione Oggetto: Misure tedesche di aiuto alla navigazione fluviale	40

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
95/C 196/80	E-641/95 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: British Gas — Abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 86 del Trattato di Roma	41
95/C 196/81	E-643/95 di Mark Watts alla Commissione Oggetto: Validità della nuova politica di prezzi discriminatoria attuata dalla British Gas	41
	Risposta comune alle interrogazioni scritte E-641/95 e E-643/95	41
95/C 196/82	E-692/95 di Peter Crampton al Consiglio Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore dell'imposizione fiscale diretta per il 1994	41
95/C 196/83	E-693/95 di Peter Crampton al Consiglio Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore delle risorse umane, dell'istruzione, della formazione e della gioventù per il 1994	42
95/C 196/84	E-694/95 di Peter Crampton al Consiglio Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore dell'imposizione doganale e indiretta per il 1994	42
95/C 196/85	E-696/95 di Peter Crampton al Consiglio Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore della pesca per il 1994	42
95/C 196/86	E-697/95 di Peter Crampton al Consiglio Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore dell'energia per il 1994	42
95/C 196/87	E-698/95 di Peter Crampton al Consiglio Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni per il 1994	42
95/C 196/88	E-699/95 di Peter Crampton al Consiglio Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore dei servizi finanziari per il 1994	42
95/C 196/89	E-700/95 di Peter Crampton al Consiglio Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore degli affari esterni per il 1994	42
95/C 196/90	E-702/95 di Peter Crampton al Consiglio Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore degli affari economici, finanziari e monetari nel 1994	43
95/C 196/91	E-703/95 di Peter Crampton al Consiglio Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore del mercato interno nel 1994	43
95/C 196/92	E-704/95 di Peter Crampton al Consiglio Oggetto: Proposta del Consiglio nel settore degli affari industriali nel 1994	43
95/C 196/93	E-706/95 di Peter Crampton al Consiglio Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore delle politiche regionali nel 1994	43
95/C 196/94	E-708/95 di Peter Crampton al Consiglio Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore delle piccole e medie imprese nel 1994	43
95/C 196/95	E-710/95 di Peter Crampton al Consiglio Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore della tutela dei consumatori nel 1994	43
95/C 196/96	E-712/95 di Peter Crampton al Consiglio Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore dell'occupazione e degli affari sociali nel 1994 ...	44



<u>Numero d'informazione</u>	Sommarario (segue)	Pagina
95/C 196/97	E-714/95 di Peter Crampton al Consiglio Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore della sicurezza nucleare nel 1994	44
95/C 196/98	E-715/95 di Peter Crampton al Consiglio Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale nel 1994 ..	44
95/C 196/99	E-716/95 di Peter Crampton al Consiglio Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore della concorrenza nel 1994	44
95/C 196/100	E-717/95 di Peter Crampton al Consiglio Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore dell'ambiente nel 1994	44
95/C 196/101	E-718/95 di Peter Crampton al Consiglio Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore dei trasporti nel 1994	44
95/C 196/102	E-719/95 di Peter Crampton al Consiglio Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore del turismo nel 1994	44
95/C 196/103	E-721/95 di Peter Crampton al Consiglio Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore del credito e degli investimenti nel 1994	45
	Risposta comune alle interrogazioni scritte da E-692/95 a E-694/95, da E-696/95 a E-700/95, E-702/95, E-703/95, E-704/95, E-706/95, E-708/95, E-710/95, E-712/95, da E-714/95 a E-719/95 e E-721/95	45.
95/C 196/104	P-723/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Nuovo dazio sulle importazioni di limoni freschi originari di Cipro	45
95/C 196/105	E-739/95 di Anne Van Lancker alla Commissione Oggetto: Assunzione di minorati nelle istituzioni dell'Unione europea	45
95/C 196/106	E-761/95 di Wolfgang Kreissl-Dörfler alla Commissione Oggetto: Frodi nelle sovvenzioni per i trasporti di animali da macello	46
95/C 196/107	E-776/95 di Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Prezzo minimo sulla ghisa ematite	46
95/C 196/108	E-780/95 di Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Promozione d'iniziativa locali a favore dell'occupazione e partnership con le autorità locali	47
95/C 196/109	E-781/95 di Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Coppa europea dei sapori	47
95/C 196/110	E-785/95 di Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Conservazione delle specie protette	48
95/C 196/111	E-787/95 di Manuel Porto alla Commissione Oggetto: Le città di medie dimensioni e il programma 1995 della Commissione	48
95/C 196/112	P-789/95 di Nel van Dijk alla Commissione Oggetto: Aiuti FESR all'aeroporto di Lelystad	49
95/C 196/113	E-802/95 di Peter Crampton alla Commissione Oggetto: Privatizzazione di iniziative sostenute dal FESR	49

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
95/C 196/114	E-826/95 di Jean-Pierre Raffarin alla Commissione Oggetto: Piano europeo delle infrastrutture di trasporto	50
95/C 196/115	E-840/95 di Glyn Ford alla Commissione Oggetto: Cattura e distruzione di uccelli a Creta	50
95/C 196/116	E-844/95 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Agenzia europea per l'ambiente	51
95/C 196/117	E-845/95 di Anita Pollack alla Commissione Oggetto: Riscaldamento del globo	51
95/C 196/118	E-848/95 di José Valverde López alla Commissione Oggetto: Valutazione del programma di radioprotezione	51
95/C 196/119	E-870/95 di Monica Baldi alla Commissione Oggetto: Progetti di sviluppo e cooperazione in Mauritania finanziati dall'Unione europea ...	52
95/C 196/120	P-873/95 di Alexandros Alvanos alla Commissione Oggetto: Contratti di coltivazione in contrasto con i principi della concorrenza	53
95/C 196/121	E-885/95 di Cristiana Muscardini alla Commissione Oggetto: Federazioni e sindacati aderenti alla CISAL	53
95/C 196/122	E-891/95 di María Izquierdo Rojo alla Commissione Oggetto: Progetto «Mediterraneo-Laboratorio»	54
95/C 196/123	E-897/95 di Freddy Blak alla Commissione Oggetto: Regime di convivenza registrata	55
95/C 196/124	E-898/95 di Richard Howitt alla Commissione Oggetto: Diritti dei disabili	55
95/C 196/125	E-899/95 di Anna Terrón i Cusí alla Commissione Oggetto: Parità di trattamento nei concorsi della Commissione	56
95/C 196/126	P-905/95 di María Sornosa Martínez alla Commissione Oggetto: Riconoscimento della denominazione di origine	56
95/C 196/127	E-922/95 di Eryl McNally alla Commissione Oggetto: Crudeltà nei confronti degli orsi	56
95/C 196/128	E-932/95 di James Elles alla Commissione Oggetto: Livelli di nitrati nell'acqua	57
95/C 196/129	P-953/95 di Mair Morgan alla Commissione Oggetto: Fondo europeo di sviluppo regionale e imprese private	57
95/C 196/130	P-978/95 di Hedy d'Ancona alla Commissione Oggetto: Articolo K.3, paragrafo 2: diritto d'iniziativa della Commissione per quanto concerne la politica comune d'asilo	58
95/C 196/131	E-1002/95 di Alexandros Alavanos alla Commissione Oggetto: Inflizione di ammende comunitarie a talune società greche del cemento	58
95/C 196/132	P-1003/95 di John Cushnahan alla Commissione Oggetto: Aiuti FEAOG alla trasformazione degli alimenti	59

<u>Numero d'informazione</u>	Sommarlo (segue)	Pagina
95/C 196/133	E-1006/95 di David Morris alla Commissione Oggetto: Politica comunitaria nel settore dei servizi postali	59
95/C 196/134	E-1011/95 di José Apolinário alla Commissione Oggetto: Programma Med-Urbs, 1995	60
95/C 196/135	P-1026/95 di Liam Hyland alla Commissione Oggetto: Piselli	60
95/C 196/136	E-1034/95 di Claude Desama alla Commissione Oggetto: Carta di cittadino europeo di più di 60 anni	61
95/C 196/137	E-1041/95 di Jesús Cabezón Alonso e Juan Colino Salamanca alla Commissione Oggetto: Formazione permanente e le PMI	61
95/C 196/138	E-1049/95 di Sebastiano Musumeci alla Commissione Oggetto: Alluvione e nubifragio nella provincia di Catania	62
95/C 196/139	E-1065/95 di Carole Tongue alla Commissione Oggetto: «Pépinières européennes pour jeunes artistes»	62
95/C 196/140	E-1075/95 di Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Procedura ex articolo 169 del Trattato UE in materia di infortuni sul lavoro nei cantieri portoghesi	63
95/C 196/141	E-1089/95 di Wolfgang Kreissl-Dörfler alla Commissione Oggetto: Finanziamenti CE per progetti di sviluppo in Argentina	63
95/C 196/142	E-1090/95 di Wolfgang Kreissl-Dörfler alla Commissione Oggetto: Finanziamenti CE per progetti di sviluppo in Brasile	64
95/C 196/143	E-1110/95 di Jesús Cabezón Alonso e Ana Miranda de Lage alla Commissione Oggetto: Accesso delle piccole imprese agli aiuti comunitari	64
95/C 196/144	E-1127/95 di Jesús Cabezón Alonso e Juan Colino Salamanca alla Commissione Oggetto: Vetro riciclato	65
95/C 196/145	P-1147/95 di Eryl McNally alla Commissione Oggetto: Somministrazione di fenobarbitone agli animali domestici	66
95/C 196/146	E-1166/95 di Philipp Whitehead alla Commissione Oggetto: Inquinamento provocato dalla luce	66
95/C 196/147	E-1231/95 di Fernando Pérez Royo alla Commissione Oggetto: Sistemi di computo della disoccupazione nell'Unione europea	67
95/C 196/148	E-1264/95 di Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Lavoro minorile in Pakistan	67

<u>Numero d'informazione</u>	Sommaro (segue)	Pagina
95/C 196/149	E-1274/95 di Christine Oddy alla Commissione Oggetto: El Salvador e la XII relazione della missione di osservazione dell'ONU nel Salvador	68
95/C 196/150	E-1279/95 di Christine Oddy alla Commissione Oggetto: La regione dell'Ogon e lo scrittore Ken Saro Wiwa	68
95/C 196/151	E-1282/95 di Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Aiuti al Sudafrica	69
95/C 196/152	E-1286/95 di Christine Oddy alla Commissione Oggetto: Diritti dei disabili e il programma d'azione sociale	69
95/C 196/153	E-1394/95 di Allan Macartney alla Commissione Oggetto: Insegnamento delle lingue straniere	69
95/C 196/154	E-1500/95 di Sérgio Ribeiro alla Commissione Oggetto: Costruzione dell'albergo di Ourém, Portogallo, opera da realizzare (in corso?) con fondi comunitari	70

I

(Comunicazioni)

PARLAMENTO EUROPEO

INTERROGAZIONI SCRITTE CON RISPOSTA

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2477/94

di Fausto Bertinotti (GUE/NGL)

alla Commissione

(30 novembre 1994)

(95/C 196/01)

Oggetto: Aiuti di Stato alla Fininvest

Non ritiene la Commissione che la legge Mammi, in quanto fissa tetti di pubblicità per la Fininvest, violi gli articoli 90 e seguenti del Trattato in quanto aiuto di Stato indiretto?

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

(3 marzo 1995)

Un trattamento più favorevole di certe imprese a scapito di altre sulla base di norme nazionali non costituisce sempre un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92 del Trattato CE, anche qualora la disparità di trattamento abbia implicazioni di natura economica. Si rinvia l'onorevole parlamentare alle sentenze della Corte di giustizia nelle cause C-762-73/91 e C-199/91 ⁽¹⁾.

In relazione ai diversi tetti di pubblicità fissati per la RAI e la Fininvest in Italia, la Commissione non è in grado di dire se la maggiore restrizione imposta alla RAI costituisca una compensazione eccessiva, a vantaggio della Fininvest, del fatto che la RAI dispone degli introiti derivanti dal pagamento del canone. Uno studio che la Commissione sta attualmente predisponendo, in merito al finanziamento degli enti radiotelevisivi negli Stati membri, con particolare riguardo agli obblighi di servizio pubblico, potrà chiarire maggiormente questo problema. I primi risultati dello studio indicano, tuttavia, che può risultare molto difficile stabilire nei singoli casi quale sia per gli enti radiotelevisivi

pubblici un livello appropriato di accesso agli introiti pubblicitari.

⁽¹⁾ Sentenze del 17. 3. 1993 e 30. 11. 1993, Bloman Neptun e Kirsammer-Sack.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2596/94

di Ian White (PSE)

alla Commissione

(5 dicembre 1994)

(95/C 196/02)

Oggetto: Circonvallazione di Mojácar (ALP-152)

Per quanto riguarda la proposta circonvallazione di Mojácar (ALP-152), Almería, Spagna, è in grado la Commissione di confermare:

1. che per la sua costruzione verranno usati fondi dell'Unione europea;
2. che è stata prevista e compiuta un'adeguata valutazione d'impatto ambientale;
3. se è convinta della necessità di tale opera e se le autorità spagnole hanno adeguatamente valutato le alternative proposte?

**Risposta complementare data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(11 aprile 1995)

A completamento della risposta data il 9 gennaio 1995 ⁽¹⁾, la Commissione è ora in grado di fornire le seguenti informazioni.

Riguardo al progetto di costruzione della circonvallazione del comune di Mojácar (provincia di Almería) la Commissione precisa che:

1. Il progetto è cofinanziato dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nel quadro del programma operativo PNIC (programma nazionale d'interesse comunitario) Almería-Levante. L'investimento globale previsto è valutato nell'ordine di 2,4 Mio di ECU con un contributo comunitario del 50%. I lavori dureranno presumibilmente due anni.
2. Le autorità spagnole confermano la non obbligatorietà, alla data di redazione (1991) e di approvazione (1992) del progetto, di un'analisi dell'impatto ambientale della sua realizzazione. Conseguentemente non vi è motivo di prendere in esame eventuali alternative al progetto che risulterebbero invece necessarie nell'ipotesi di un'analisi del genere. Alla Commissione sono state notificate due denunce per applicazione inesatta della direttiva 85/337/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1985, riguardante la valutazione degli effetti sull'ambiente imputabili all'attuazione di progetti di opere pubbliche e private, e ha pertanto richiesto alle autorità spagnole di trasmettere le loro osservazioni relativamente ai fatti denunciati. La Commissione è tuttora in attesa di risposta da parte delle autorità spagnole e avrà cura di informare l'onorevole parlamentare degli eventuali sviluppi della questione in oggetto.
3. La Commissione ha potuto verificare che il progetto stradale in parola è stato selezionato tenendo conto delle priorità indicate nel programma operativo. Al riguardo la Commissione ricorda che, in accordo con il criterio della programmazione, la responsabilità della scelta dei progetti specifici compete alle autorità nazionali. Queste ultime hanno sottolineato che il suddetto progetto è conforme al piano regolatore del comune (Normas Subsidiarias de Mojácar) e che esso è stato approvato all'unanimità del consiglio comunale.

(¹) GU n. C 55 del 6. 3. 1995, pag. 64.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-2665/94

di Klaus-Heiner Lehne (PPE)

alla Commissione

(2 dicembre 1994)

(95/C 196/03)

Oggetto: Direttiva sul diritto di stabilimento per avvocati

1. Ritiene la Commissione necessaria una procedura semplificata di stabilimento per avvocati in base al titolo

acquisito nel paese d'origine oltre alla possibilità di una piena integrazione a norma della direttiva sul riconoscimento dei diplomi universitari visto che in pratica si avverte la necessità di questa forma di stabilimento?

2. Intende la Commissione inserire lo stabilimento in base al titolo acquisito nel paese d'origine nella direttiva sul diritto di stabilimento per avvocati?

Risposta data dal sig. Monti a nome della Commissione

(6 marzo 1995)

Per migliorare l'attuale quadro legislativo costituito dalla direttiva 89/68/CE, il 21 dicembre 1994 la Commissione ha presentato una proposta di direttiva volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata la qualifica. Secondo tale proposta, ogni avvocato cittadino di uno Stato membro, già abilitato ad esercitarvi la professione con uno dei titoli professionali esistenti, avrà diritto ad esercitarla per cinque anni con lo stesso titolo professionale in uno Stato membro ospitante. L'avvocato che eserciti la professione con il suo titolo originario potrà così fornire consulenze giuridiche nel diritto del suo Stato membro d'origine, nel diritto internazionale e comunitario, come pure nel diritto dello Stato membro ospitante. Egli potrà anche rappresentare e difendere un cliente in giudizio. Qualora il diritto dello Stato membro ospitante esiga l'assistenza obbligatoria di un avvocato, questo stesso Stato membro può imporre agli avvocati che esercitano con il loro titolo professionale di origine di agire di concerto con un avvocato che esercita presso la giurisdizione adita. Secondo la proposta della Commissione, tuttavia, l'interessato sarà tenuto ad iscriversi nel corrispondente albo professionale dello Stato membro e sarà sottoposto alla deontologia dello stesso.

Durante questo periodo transitorio, ovvero alla fine del medesimo, l'avvocato dovrà avere la possibilità di inserirsi nella professione nello Stato membro ospitante, secondo il tipo di attività che ha esercitato, o automaticamente o a condizioni più facili rispetto a quelle previste nella direttiva relativa al riconoscimento dei diplomi d'istruzione superiore. Egli potrà beneficiare di un accesso automatico alla professione nello Stato membro ospitante, qualora dimostri un'attività effettiva e permanente almeno triennale nel diritto dello Stato membro ospitante, compreso il diritto comunitario. Se l'attività effettiva e permanente di almeno tre anni non ha riguardato il diritto dello Stato membro ospitante, compreso il diritto comunitario, lo Stato membro ospitante potrà esigere, secondo la direttiva 89/48/CEE, solo una prova attitudinale limitata al diritto processuale e alla deontologia dello Stato membro ospitante. Se non viene soddisfatta nessuna di queste condizioni, l'avvocato migrante può chiedere il riconoscimento del suo diploma in base alla direttiva 89/48/CEE, alle condizioni attuali.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2695/94**di Frédéric Striby (EDN)****alla Commissione***(16 dicembre 1994)**(95/C 196/04)*

Oggetto: Metodo di tassazione dei francesi che lavorano in Francia ma risiedono in un altro paese membro

È noto alla Commissione che, in base al codice generale francese delle imposte, il francese che risiede in un paese membro della CE e lavora in Francia subisce un trattamento sfavorevole in quanto le persone che non hanno il loro domicilio fiscale in Francia non possono dedurre alcun onere deducibile dal reddito globale (alimenti, coniuge, risparmio pensione, interessi mutui, agevolazione all'acquisto di un appartamento all'estero, ecc.)?

È un siffatto metodo di tassazione, che esclude qualsiasi possibilità di deduzione fiscale, conforme al principio della libertà di stabilimento delle persone nell'Unione?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(9 marzo 1995)

La Commissione è conscia del problema menzionato dall'onorevole parlamentare, dovuto al fatto che tutti i sistemi di imposta sul reddito operano una distinzione tra residenti e non residenti. In generale è lo Stato membro di residenza che tiene conto degli aspetti personali del contribuente (oneri familiari, spese straordinarie, ecc.). È vero che tale sistema non funziona in modo soddisfacente alla luce del principio della parità di trattamento di cui agli articoli 48 e 52 del Trattato CE, se il contribuente non dispone nel proprio Stato membro di residenza di un reddito sufficiente per ottenere riduzioni di imposta. Per questo motivo il 21 dicembre 1993 la Commissione ha adottato la raccomandazione 94/79/CE relativa alla tassazione di taluni redditi percepiti in uno Stato membro da soggetti residenti in un altro Stato membro⁽¹⁾; in essa viene suggerito infatti che uno Stato membro diverso da quello di residenza prenda in considerazione gli aspetti personali del contribuente, se quest'ultimo guadagna almeno il 75 % del suo reddito totale in questo altro Stato membro.

La Corte di giustizia delle Comunità europee si è pronunciata il 14 febbraio 1995 nella causa pregiudiziale C-279/93 (Schumaker) sulla compatibilità dell'applicazione del regime dei non residenti a taluni lavoratori subordinati alla luce dell'articolo 48 del Trattato CE. In tale sentenza la Corte ha statuito che l'articolo 48 del Trattato CE «osta all'applicazione di una normativa di uno Stato membro che tassi un lavoratore cittadino di un altro Stato membro, il quale risiede in quest'ultimo Stato e svolge un'attività lavorativa subordinata nel territorio del primo Stato, in

misura maggiore rispetto ad un lavoratore residente nel territorio del primo Stato e che ivi svolge la stessa attività, quando, come nel caso di specie, il cittadino del secondo Stato trae il proprio reddito totalmente o quasi esclusivamente dall'attività svolta nel primo Stato e non percepisce nel secondo Stato redditi sufficienti per esservi soggetto ad un'imposizione che consenta di prendere in considerazione la sua situazione personale e familiare». La Commissione sta esaminando la portata di tale sentenza.

⁽¹⁾ GU n. L 39 del 10. 2. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2735/94**di Carmen Fraga Estévez (PPE)****alla Commissione***(16 dicembre 1994)**(95/C 196/05)*

Oggetto: OCM vitivinicola

Il regolamento (CEE) n. 822/87⁽¹⁾, relativo alla OCM vitivinicola, fissa all'articolo 20 l'obbligo per la Commissione di presentare al Parlamento europeo e al Consiglio, entro il 1° settembre 1993, una relazione sull'arricchimento del vino con mosto di uve concentrato, rettificato o non rettificato, e dello zucchero nonché, se del caso, proposte adeguate. Il Consiglio dovrebbe prendere una decisione nel 1994 sulle misure da adottare in merito a tali procedimenti enologici, ma la relazione non è stata finora elaborata.

La Commissione non ritiene che detta relazione sarebbe stata un elemento chiave se presentata precedentemente alla proposta relativa alla riforma della OCM vitivinicola, particolarmente per quanto riguarda un tema tanto discusso e problematico come quello dell'arricchimento del vino?

⁽¹⁾ GU n. L 84 del 27. 3. 1987, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(9 febbraio 1995)

Diversamente da quanto sostiene l'onorevole parlamentare, la relazione sull'arricchimento del vino, di cui all'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 822/87 è già stata ultimata e la Commissione ne ha tenuto conto nell'elaborare la sua proposta di riforma dell'organizzazione comune dei mercati del settore vitivinicolo.

La relazione, che verrà divulgata quanto prima, ha subito ritardi nella traduzione e nelle altre procedure necessarie alla sua pubblicazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2806/94

di **Honório Novo (GUE/NGL)**

alla Commissione

(11 gennaio 1995)

(95/C 196/06)

Oggetto: Aiuti comunitari e garanzia di occupazione

Dal giugno 1992 in poi la Grundig Electrónica de Portugal, Lda, ha proceduto con accordo amichevole a ridurre i suoi effettivi di 340 unità. In questo periodo ha avviato anche un processo di licenziamento collettivo, annullato poi dal Tribunale del lavoro di Braga.

Nel giugno 1994 la stessa impresa ha cambiato ragione sociale diventando gruppo Grundig Audio Internacional, Lda, e si è divisa in quattro unità fra le quali sono state distribuiti i lavoratori della ex Grundig Electrónica de Portugal.

All'inizio del mese in corso il gruppo Grundig ha effettuato un nuovo licenziamento collettivo di 19 lavoratori, pur continuando ad assumere sistematicamente lavoratori con contratti a termine.

Tenendo presente che questa multinazionale ha ricevuto aiuti comunitari (Pedip) e che ha presentato un'altra richiesta di fondi, tramite il II quadro comunitario di sostegno, può la Commissione far sapere quanto segue:

1. quali importi ha ricevuto la ex Grundig Electrónica de Portugal tramite il Pedip,
2. se è confermato che il gruppo Grundig Audio Internacional ha presentato un'altra richiesta di fondi comunitari nell'ambito del II QCS e, in caso affermativo,
3. quali garanzie sono state fornite dal gruppo o sono state richieste dalla Commissione che questi fondi saranno utilizzati per mantenere la stabilità dell'occupazione e non per finanziare licenziamenti collettivi non necessari, come dimostrato dal sistematico ricorso a contratti di lavoro a termine?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(15 marzo 1995)

Secondo le informazioni date dalle autorità portoghesi responsabili per la gestione dell'assistenza finanziaria destinata ad uno specifico programma di sviluppo industriale (Pedip), nel periodo 1989-1992 la Grundig Electrónica de Portugal ha ricevuto una sovvenzione di 929 590 Mio di Esc (all'incirca 5 Mio di ECU) nell'ambito del programma Pedip 1. Questo importo è stato cofinanziato dalla Comunità (75%) e dal Portogallo (25%) e costituisce il 21% dell'investimento totale.

Dalla stessa fonte risulta che la Grundig Audio Internacional non ha presentato nessun'altra richiesta nell'ambito del sottoprogramma Industriale del II QCS (denominato Pedip 2), avviato nel 1994, anche se — a parere della stampa — essa ha intenzione di farlo. Se una richiesta verrà presentata, essa sarà valutata con i criteri di cui alla relativa legislazione.

I progetti approvati nell'ambito del Pedip 1 prevedevano la creazione di 59 posti di lavoro, 34 dei quali sono stati creati. La Commissione ha chiesto informazioni agli organismi portoghesi competenti chiedendo se il contratto con la Grundig sia stato riveduto alla luce di quanto sopra. La Commissione non mancherà di informare l'onorevole parlamentare sulla risposta.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2830/94

di **Salvador Garriga Polledo (PPE)**

alla Commissione

(11 gennaio 1995)

(95/C 196/07)

Oggetto: Trasmissione di dati informatici tra gli Stati membri e la Commissione

Qual è l'impresa incaricata di mettere a punto la programmazione necessaria per la trasmissione tra gli Stati membri e la Commissione dei dati informatici relativi all'esecuzione dei fondi del FEAOG — Garanzia?

Secondo la Commissione, si è avuto un ritardo di un anno nell'avvio di tale sistema di trasmissione?

In caso affermativo, a cosa è dovuto tale ritardo?

Quali conseguenze ha avuto per il controllo delle spese nell'ambito del FEAOG?

Quali sono i problemi di manutenzione che la Commissione prevede per tale sistema?

La Commissione ha previsto voci supplementari volte a eliminare tali problemi di manutenzione?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(10 marzo 1995)

La ditta vincitrice della gara d'appalto per l'attuazione del progetto di trasmissione di dati informatici relativi all'ammasso pubblico tra gli Stati membri e la Commissione (FEAOG) (progetto Faudit-ED) è Computer Resources International (CRI), 2 rue Jean Monnet — Kirchberg, L-2180 Lussemburgo.

In effetti si registra un ritardo di circa un anno nell'attuazione di tale programma. I motivi di questo ritardo rispetto alla data prevista della ditta CRI sono dovuti ad una sottovalutazione della complessità della normativa riguardante l'ammasso pubblico e dei risultati a cui la Commissione ambisce mediante questo sistema. Tale errore di valutazione non è sorprendente per la Commissione, poiché soltanto coloro che sono in stretto rapporto con il processo

di controllo possono valutare la portata e le difficoltà di un simile programma.

Le conseguenze di questo ritardo consistono nel fatto che la Commissione deve continuare a effettuare un controllo sporadico delle dichiarazioni mensili, limitando il controllo contabile esauriente alle ultime dichiarazioni dell'esercizio. Ciò implica che per risolvere alcuni problemi, occorrerà attendere la «revisione dei conti».

Le difficoltà di manutenzione sono determinate dal fatto che questi programmi, il cui sviluppo richiede effettivi numerosi, sono affidati a ditte esterne, e la Commissione potrebbe assicurare la manutenzione e il controllo soltanto incaricando di tale compito sin dall'inizio dello sviluppo del programma uno o due funzionari (dotati di formazione informatica) del servizio che lo utilizza.

Tenendo conto della difficoltà di trovare personale statutario fisso, è indispensabile disporre degli stanziamenti necessari per incaricare le ditte che hanno elaborato il programma della relativa manutenzione. Data la complessità di questi programmi, sarebbe infatti rischioso affidarne le eventuali modifiche a persone che non dispongano di una conoscenza approfondita della normativa.

La Commissione propone all'autorità di bilancio di ampliare, nel bilancio rettificativo e suppletivo per l'esercizio 1995, il commento dell'articolo B1-360, affinché una minima parte degli stanziamenti destinati alla lotta contro le frodi nell'ambito del FEOAG, sezione Garanzia, possa essere utilizzata per la manutenzione dei programmi che è stato possibile attuare grazie all'inclusione nell'articolo 361, realizzata nel 1992 dal Parlamento, degli stanziamenti necessari all'informatizzazione dello scambio di dati tra gli Stati membri e la Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2888/94

di Concepció Ferrer (PPE)

alla Commissione

(16 gennaio 1995)

(95/C 196/08)

Oggetto: Necessità di azioni a favore dei minorati mentali

Considerando che i minorati mentali appartengono ai gruppi maggiormente sfavoriti della Comunità europea e che in molti casi non ci sono normative giuridiche adeguate per tali persone;

considerando altresì che il Parlamento europeo ha adottato il 16 settembre 1992 una risoluzione sui diritti di tale gruppo di persone, conosciuta come risoluzione Schmidbauer (A3-231/92);

Quali azioni ha preso o si propone di prendere la Commissione per applicare le misure indicate in tale risoluzione?

Può la Commissione indicare in che misura ciascuna delle proposte della risoluzione Schmidbauer è stata adottata dagli Stati membri?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(10 marzo 1995)

La maggior parte dei problemi, che il Parlamento ha chiesto alla Commissione di affrontare con sua risoluzione A3-231/92 del 16 settembre 1992 (punti 14, 15, 17, 20, 21, 24, 29, 30 e 31) sui diritti dei portatori di handicap mentali, sono compresi nel programma d'azione comunitaria a favore dei portatori di handicap Helios II⁽¹⁾. Pur non trattando esclusivamente di handicap mentali, il programma consente di affrontare detti problemi particolari riguardanti un gruppo specifico di portatori di handicap. Quanto al punto 2 della risoluzione, per motivi di competenza la Commissione può solo fornire informazioni sull'insieme della Comunità.

Un elenco dettagliato delle attività del programma Helios II, concernenti specificamente i problemi dei portatori di handicap mentali, viene inviato direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento.

A livello legislativo le attività conseguenti al Libro bianco «Politica sociale europea — uno strumento di progresso» comprenderanno azioni volte a realizzare tanto l'impegno a predisporre uno strumento adeguato per adottare le norme standard NU sulla parificazione delle opportunità per i portatori di handicap, quanto la proposta di considerare seriamente, in occasione della prossima revisione dei Trattati, la possibilità di inserire un riferimento specifico alla lotta alla discriminazione per vari motivi, tra i quali gli handicap. Queste due iniziative di notevole rilievo costituirebbero una base più favorevole per successive azioni a favore dei portatori di handicap, compresi quelli mentali.

La Commissione infine non è informata degli eventuali progressi negli Stati membri in attuazione della risoluzione del Parlamento.

⁽¹⁾ GU n. L 56 del 9. 3. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-2903/94**di Jessica Larive (ELDR)****al Consiglio***(16 gennaio 1995)**(95/C 196/09)**Oggetto:* Traffico illecito di opere d'arte

Il 15 marzo 1993 il Consiglio ha adottato la direttiva 93/7/CEE⁽¹⁾ relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro. Nove Stati membri dovevano recepire tale direttiva nella legislazione nazionale entro il 15 dicembre 1993 e tre Stati membri entro il 15 marzo 1994.

Concorda il Consiglio nell'affermare che:

1. questa direttiva è stata adottata per avviare, nell'ottica del completamento, il 1° gennaio 1993, del mercato interno, una cooperazione europea intesa a tutelare il patrimonio nazionale ed archeologico degli Stati membri e a favorire nell'Unione europea la restituzione dei beni culturali esportati illecitamente?

In caso affermativo, non ritiene il Consiglio che:

2. anche i paesi che non fanno parte dell'Unione europea abbiano il diritto di conservare i loro beni culturali nazionali?
3. l'Unione europea abbia quindi il dovere morale di adottare dei provvedimenti intesi ad impedire l'importazione di beni culturali esportati illecitamente dall'Asia sud-orientale, dell'America meridionale e dall'Africa?
4. Può in tale prospettiva il Consiglio far sapere: in quale modo partecipa l'Unione europea alla convenzione dell'UNESCO («Convention d'Unidroit sur les biens culturels volés ou illicitement exportés»), che entrerà in vigore nel giugno del 1995?

⁽¹⁾ GU n. L 74 del 27. 3. 1993, pag. 74.

Risposta*(13 giugno 1995)*

1. Gli obiettivi della direttiva citata dall'onorevole parlamentare corrispondono effettivamente, su un piano generale, a quelli indicati nel primo quesito.

2 e 3. Il Consiglio non ha finora avuto occasione di affrontare le questioni cui l'onorevole parlamentare si riferisce.

4. Nella sessione del 3/4 aprile 1995 il Consiglio ha ascoltato le spiegazioni della delegazione italiana sulla conferenza diplomatica che sarà organizzata a Roma nel luglio 1995 al fine di mettere a punto il progetto di convenzione internazionale per la restituzione dei beni culturali rubati o esportati illecitamente.

La convenzione dovrebbe istituire un regime di diritto privato uniforme a livello internazionale per il rientro dei beni in questione nel paese di origine e/o la loro restituzione al legittimo proprietario.

Il Consiglio ha preso atto del fatto che la Commissione renderà nota in tempi brevi la sua posizione in merito alla competenza della Comunità per quanto concerne l'aspetto della convenzione relativo ai beni culturali esportati illecitamente. Sulla scorta di tale posizione la Presidenza prenderà le disposizioni necessarie affinché la Comunità sia presente alla conferenza.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-4/95**di Undine-Uta Bloch von Blottnitz (V)****alla Commissione***(19 gennaio 1995)**(95/C 196/10)**Oggetto:* Allevamento degli struzzi nell'UE

Da numerose pubblicazioni risulta che gli imprenditori pensano di far soldi con l'allevamento, la macellazione e la vendita di carne di struzzo.

1. Può la Commissione comunicare se esistono già allevamenti di questo genere sul territorio dell'UE e, in caso affermativo, quanti sono e dove sono insediati?
2. Esistono disposizioni sugli standard necessari per l'allevamento degli struzzi e, in caso affermativo, quali sono?
3. Esistono inoltre disposizioni e norme di qualità per la commercializzazione della carne di struzzo proveniente da animali allevati nell'UE e, in caso affermativo, quali sono?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione***(17 marzo 1995)*

1. Attualmente non esistono statistiche ufficiali sulla produzione comunitaria di carni di struzzo. Secondo le stime del settore, il numero approssimativo degli allevamenti oscilla tra 230 e 280 in tutto il territorio comunitario. La ripartizione geografica degli allevamenti può essere valutata come segue: 60 nei Paesi Bassi e nel Regno Unito, 30 in Belgio ed Irlanda, 20 in Francia, 15 in Italia, 10 in Spagna e Portogallo, 6 in Germania, 2 in Danimarca e 1 in Grecia.

2. Non esiste una legislazione comunitaria specifica sul benessere degli struzzi. Tuttavia gli animali di allevamento o i volatili sono coperti dalla Convenzione europea sulla protezione degli animali negli allevamenti, della quale la Comunità è parte contraente. La Convenzione esige che tutte le specie allevate vengano alloggiare e rifornite di

alimenti, acqua e cure in modo adeguato al loro fabbisogno fisiologico. Essa contiene parecchie condizioni riguardanti la libertà di movimento, l'ambiente e l'ispezione sanitaria.

Il comitato permanente della suddetta convenzione sta preparando una raccomandazione sul benessere dei dro-maids d'allevamento (struzzi, emu e nandu).

3. Dal punto di vista della polizia sanitaria, gli scambi e l'immissione in commercio della carne di struzzo rientrano nelle disposizioni della direttiva 91/495/CEE del Consiglio, relativa ai problemi sanitari e di polizia sanitaria in materia di produzione e di commercializzazione di carni di coniglio e di selvaggina d'allevamento ⁽¹⁾.

Per quanto si riferisce alla salute degli animali, si applicano le disposizioni della direttiva 90/539/CEE del Consiglio, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di pollame e uova da cova ⁽²⁾, e della direttiva 91/494/CEE del Consiglio, relativa alle norme di polizia sanitaria per gli scambi intracomunitari e le importazioni in provenienza dai paesi terzi di carni fresche di volatili da cortile ⁽³⁾.

Le norme per la commercializzazione delle carni di volatili non si applicano alle carni di struzzo, ma soltanto alle specie *Gallus domesticus*, anatre, oche, tacchini e faraone, come dispone l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1906/90 del Consiglio, che stabilisce talune norme di commercializzazione per le carni di pollame ⁽³⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 24. 9. 1991.

⁽²⁾ GU n. L 303 del 31. 10. 1990.

⁽³⁾ GU n. L 173 del 6. 7. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-17/95

di Mihail Papayannakis (GUE/NGL)

alla Commissione

(19 gennaio 1995)

(95/C 196/11)

Oggetto: Metropolitana di Salonico

Tra i progetti finanziati dal secondo quadro comunitario di sostegno vi è quello della metropolitana di Salonico per la cui realizzazione hanno presentato proposte due consorzi. Stando a informazioni degne di fede nessuna delle due prevede, come invece sarebbe il caso, uno studio costo/benefici dell'opera in questione.

Sussistendo gravi obiezioni circa l'utilità di principio di una siffatta opera in una città dalla conformazione e grandezza di Salonico, come anche riguardo alla reale efficacia di quanto previsto dal progetto (lunghezza della linea rispetto, ad esempio, alla possibilità di molteplici estensioni delle linee tranviarie), può la Commissione dire:

- 1) se le consta che alle autorità competenti sia stato presentato uno studio costo/benefici di ciascuna proposta sì da poterla giudicare ed eventualmente scegliere, e
- 2) in caso affermativo, se alla complessità dell'opera corrispondono sufficienti garanzie di serietà del costruttore, laddove,
- 3) in caso negativo, è chiaro che non si potrebbe trovare giustificazione a un eventuale finanziamento comunitario?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies a nome della Commissione

(6 marzo 1995)

La Commissione non possiede alcun elemento ufficiale per valutare il contenuto delle offerte presentate alle autorità greche dai consorzi interessati alla realizzazione del progetto in questione.

Tuttavia tale progetto era stato inizialmente preso in esame dalla Commissione durante i negoziati del quadro comunitario di sostegno (QCS) con le autorità greche, sulla base di studi preliminari forniti da queste ultime.

L'inserimento del progetto nel QCS 1994-1999 rappresenta un accordo di principio sulla sua realizzazione attraverso un parziale autofinanziamento. È quindi prevista la partecipazione del Fondo europeo per lo sviluppo regionale, sempreché il progetto sia redditizio e si valutino i vantaggi e i costi socio-economici, tenuto conto dell'afflusso di capitali privati nell'offerta prescelta. La Commissione prenderà quindi una decisione definitiva — alla luce di tutte le considerazioni pertinenti — solo dopo aver approfondito la pratica, che le autorità greche devono ancora trasmetterle.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-27/95

di Antoni Gutiérrez Díaz (GUE/NGL)

al Consiglio

(23 gennaio 1995)

(95/C 196/12)

Oggetto: Risarcimento delle vittime spagnole del nazismo

A cinquant'anni dalla fine della seconda guerra mondiale le vittime spagnole del nazismo, e in particolare i deportati nei campi di concentramento, non hanno ancor ricevuto dalle autorità tedesche il dovuto indennizzo. L'11 novembre 1991 il Presidente del Parlamento europeo ha invitato il Bundestag a dare una soluzione al problema, che riguarda diverse centinaia di europei. Da vari anni la commissione per le petizioni del Bundestag prega i richiedenti di avere «pazienza».

Potrebbe il Consiglio chiedere alle autorità tedesche di dare rapida soluzione al problema, affinché sia fatta giustizia per centinaia di spagnoli divenuti vittime del nazismo per aver lottato per la libertà e la democrazia in Europa?

Risposta

(13 giugno 1995)

Il Consiglio non è competente in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-61/95

di Ursula Schleicher (PPE)

alla Commissione

(30 gennaio 1995)

(95/C 196/13)

Oggetto: Esperimenti sugli animali

La cosiddetta «legge sulle sostanze chimiche», cioè la sesta direttiva che modifica le disposizioni relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze e preparati pericolosi, prevede l'obbligo della sperimentazione sugli animali per la valutazione di nuove sostanze chimiche. Viceversa, in base alla direttiva sui cosmetici, dal 1989 per i prodotti cosmetici si deve fare completamente a meno della sperimentazione sugli animali.

Dispone la Commissione di un prospetto degli esperimenti su animali per i quali esistono metodi sostitutivi «riconosciuti e standardizzati»?

Ritiene la Commissione che in futuro si potrà fare a meno della sperimentazione su animali anche per l'esame di nuove sostanze chimiche?

In che modo viene garantito che i metodi alternativi siano equivalenti ai tradizionali esperimenti sugli animali?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(16 marzo 1995)

La Commissione ha promosso uno studio per determinare ed evidenziare eventuali conflittualità tra le direttive sulle sostanze e sui preparati pericolosi e tutte le altre direttive che prevedono la sperimentazione animale, e la direttiva 86/609/CEE sulla protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri fini scientifici. Lo studio sarà disponibile prossimamente e servirà da base per un riesame da parte della Commissione.

Per i prodotti cosmetici la Commissione rinvia alla sua relazione annuale per il 1994, presentata al Parlamento e al

Consiglio il 15 dicembre 1994 sui progressi realizzati in materia di sviluppo, convalida e accettazione legale dei metodi atti a sostituire la sperimentazione animale relativa ai prodotti cosmetici e in vista dell'applicazione della direttiva 93/35/CEE del Consiglio (1).

Le azioni si concentrano ora sullo sviluppo, la valutazione e la convalida di metodi sperimentali alternativi e attualmente esistono soltanto prove riconosciute e normalizzate (cioè convalidate) in vitro (senza animali) per accertare la genotossicità e valutare taluni punti finali specifici tossicologici (ad es.: un test per rilevare le endotossine pirogeniche che ha sostituito l'impiego di conigli). Sono stati comunque realizzati dei progressi nella messa a punto di procedure che utilizzano un numero inferiore di animali i quali vengono sottoposti a minori sofferenze rispetto alle prove utilizzate in precedenza. Ad esempio la procedura di dose fissa e i metodi ACT (Acute toxic class) sono stati convalidati come alternative alla prova tradizionale LD50 per determinare la tossicità acuta per via orale di sostanze chimiche. Sono in corso ampi studi di convalida a livello internazionale con l'obiettivo di conseguire un'accettazione regolamentare delle alternative al test Draize di irritazione degli occhi e per le prove di fototossicità. In altri campi dove sono usati animali da laboratorio (cioè a parte le prove regolamentari di tossicità), negli ultimi anni si è accentuata la tendenza ad applicare metodi in vitro (ad es.: studi farmacologici) con una conseguente riduzione del numero di animali sottoposti ad esperimenti. Nell'industria chimica, cosmetica e farmaceutica si ricorre ampiamente a metodi alternativi a titolo preliminare, prima di passare alle prove su animali ritenute necessarie. Queste prove alternative sono state normalizzate «in-house» ma non sono state convalidate per quanto riguarda la valutazione della loro applicabilità più generale, pertinenza e riproducibilità.

La diminuzione della sperimentazione animale osservata negli ultimi anni, dovrebbe continuare e la Commissione è pienamente impegnata a raggiungere nel 2000 una riduzione del 50% dell'impiego di animali da laboratorio negli Stati membri. A titolo prioritario si cercherà di ridurre l'impiego di animali onde evitare sperimentazioni superflue e di ottimizzare le procedure che comportano animali ritenute giustificabili su basi scientifiche. È difficile prevedere se in futuro, le tecniche di modellazione su computer e di biologia cellulare saranno sviluppate al punto da realizzare e commercializzare prodotti chimici nuovi senza dover ricorrere alla sperimentazione animale e senza peraltro aumentare il rischio associato per la salute umana e l'ambiente. Attualmente gli effetti sistemici e cronici delle sostanze chimiche possono essere valutati soltanto utilizzando modelli animali o studi clinici su persone.

Le prove alternative dovrebbero essere più «efficaci» rispetto ad alcune prove tradizionali su animali in quanto si basano su una migliore comprensione scientifica dei processi che si svolgono in vivo. Ad esempio, molte prove alternative ora in corso di sviluppo utilizzano tessuti umani e sono quindi estremamente utili per valutare la sicurezza per le persone. La valutazione della pertinenza e dell'affidabilità dei metodi alternativi (cioè il processo di convalida) è essenziale ai fini di un maggiore ricorso a queste prove alternative e per inserirle ad esempio negli orientamenti sulla

sperimentazione regolamentare. La Commissione ha riconosciuto l'importanza critica della convalida di metodi alternativi e ha istituito il Centro europeo per la convalida di metodi alternativi (European center for the validation on alternative methods — ECVAM) presso il Centro di ricerca della Commissione a Ispra in Italia. I compiti di ECVAM sono stati specificati in una comunicazione della Commissione al Consiglio e al Parlamento dell'ottobre 1991 ⁽²⁾:

- coordinare a livello comunitario la convalida di metodi di prova alternativi;
- fungere da centro di scambio di informazioni sullo sviluppo di metodi di prova alternativi;
- istituire, mantenere e gestire una banca di dati sui metodi alternativi;
- promuovere il dialogo tra legislatori, industria, ricercatori biomedici, associazioni di consumatori e associazioni per la protezione degli animali onde mettere a punto, convalidare e riconoscere a livello internazionale metodi di prova alternativi.

⁽¹⁾ Doc. COM(94) 606 def.

⁽²⁾ Doc. SEC(91) 1794 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-70/95

di **Hiltrud Breyer (V)**

alla Commissione

(8 febbraio 1995)

(95/C 196/14)

Oggetto: Finanziamento degli impianti per completare e ristrutturare la centrale nucleare di Mochovce

Gli esperti hanno calcolato che occorrono circa 1,3 miliardi di DM per completare la centrale nucleare slovacca di Mochovce, ristrutturandola in modo da soddisfare i requisiti di sicurezza occidentali. In base agli orientamenti della BERS, tali finanziamenti possono essere stanziati soltanto se sono soddisfatti taluni criteri di sicurezza. Nella Energy Operation Policy 1994 la BERS afferma esplicitamente che i progetti relativi alle centrali nucleari per poter ricevere finanziamenti devono rispondere alle norme di sicurezza stabilite dall'AIEA, fra le quali vi sono le serie di sicurezza AEIA n. 75 — INSAG-3 e il codice di condotta NUSS.

1. A quali criteri di sicurezza occidentali si fa riferimento e chi ha stabilito tali criteri?
2. Ritene la Commissione che le norme di sicurezza stabilite dall'AIEA siano adeguate?
3. Chi fornirà gli 1,3 miliardi di DM necessari per tale progetto?

4. Si è tenuto conto delle norme tedesche?
5. Chi e/o quale istituzione decide quali criteri debbono essere applicati, e quando?
6. Quali sono i criteri chiave per definire la «sicurezza» e «l'insufficiente sicurezza»?
7. Che cosa accade quando la sicurezza è ritenuta insoddisfacente?
8. Chi o quale istituzione controlla la conformità con le norme richieste?
9. Al momento della progettazione, la Commissione ha preso in considerazione alternative, come ad esempio centrali a gas?
10. La centrale nucleare di Mochovce soddisfa i suddetti criteri di sicurezza?

• **Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(31 marzo 1995)

1. Il documento 75-INSAG-3 ha il titolo «Basic safety principles for nuclear power plants».

Questo documento è stato redatto da un gruppo di esperti provenienti da diverse parti del mondo, costituito dal direttore generale dell'AIEA (Agenzia internazionale per l'energia atomica) a Vienna.

I documenti NUSS (Nuclear safety standards) della serie sicurezza n. 50 costituiscono un insieme di codici e di guide di buona pratica ripartiti in 5 serie:

- organizzazione governativa,
- scelta dei siti,
- concezione,
- gestione,
- garanzia di qualità.

Essi riguardano i reattori di potenza a neutroni termici. Redatti da gruppi di esperti e poi riveduti dai diversi paesi membri dell'Agenzia, rappresentano quindi un consenso, a livello mondiale, sulla buona prassi in materia di sicurezza per i reattori nucleari.

2. La Commissione ha partecipato all'elaborazione dei codici e delle guide della serie NUSS sopra menzionata e ha inoltre pubblicato, nel 1981, un documento dal titolo «Principi di sicurezza per centrali nucleari con reattori ad acqua leggera» ⁽¹⁾ e, nel 1988, un documento dal titolo «Garanzia di sicurezza delle centrali nucleari — obiettivi e metodi» ⁽²⁾. Quest'ultimo documento è in corso di aggiornamento.

3. Il finanziamento del completamento e dell'adeguamento di Mochovce 1-2 è stato chiesto alle seguenti organizzazioni:

- Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS),
- Euratom,
- Credito all'esportazione Coface,
- Credito all'esportazione Hermes,
- Bayernwerk AG,
- Electricité de France Internationale (EDFI).

4 e 5. Ciascuno Stato membro ha regole di sicurezza proprie. In definitiva i reattori di Mochovce dovranno essere conformi ai requisiti di sicurezza dell'autorità slovacca, ma questa dovrà tener conto delle condizioni e della modalità imposte dai finanziatori esterni.

L'onorevole parlamentare è pregato di far riferimento anche alla risposta data dalla Commissione al punto 1 della sua interrogazione scritta E-71/95⁽³⁾.

6. Si veda risposta al punto 1.

7. La valutazione della sicurezza, fatta da Riskaudit (società formata da due organismi indipendenti dell'industria, specializzati nella valutazione della «sicurezza nucleare» in appoggio alle attività nazionali), aveva esattamente lo scopo di identificare i punti deboli e chiedere miglioramenti.

8. Il rispetto delle norme richieste sarà oggetto di un monitoring da parte di un consulente che riferirà alla Commissione man mano che avanzeranno i lavori.

9. L'onorevole parlamentare è pregato di far riferimento alla risposta data dalla Commissione ai punti 7, 8 e 9 della sua interrogazione scritta E-71/95.

10. I documenti dell'AIEA sopra citati fanno parte dei documenti che permettono di valutare la sicurezza della centrale di Mochovce.

⁽¹⁾ Doc. COM(81) 519 def.

⁽²⁾ Doc. COM(88) 788 def.

⁽³⁾ GU n. C 139 del 5. 6. 1995, pag. 55.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-78/95

di Jürgen Schröder (PPE)

alla Commissione

(8 febbraio 1995)

(95/C 196/15)

Oggetto: Fondi strutturali e libero Stato della Sassonia

Fra il 1991 e il 1993 il libero Stato della Sassonia ha percepito aiuti dai fondi strutturali della Comunità. Può la Commissione:

1. precisare l'importo totale di aiuti stanziati per il libero Stato di Sassonia o i suoi organi dal FESR, dall'FSE e dal FEAOG-Garanzia negli anni 1991, 1992, 1993, e dire quali stanziamenti sono stati destinati a ciascun fondo in ciascun esercizio finanziario?
2. precisare il tasso di utilizzazione di questi fondi in dettaglio, fornendo informazioni, se del caso, sugli stanziamenti che sono stati annullati o che sono ancora in attesa di pagamento, fornendo la stessa ripartizione de cui al paragrafo 1?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione

(22 marzo 1995)

La situazione finanziaria degli aiuti concessi alla Sassonia tra il 1991 e 1993 nell'ambito dei fondi strutturali è la seguente:

(in Mio di ECU)

Fondi	1991		1992		1993	
	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti	Impegni	Pagamenti
FESR	148,00	148,00	161,92	160,74	159,76	127,31
FEAOG	10,62	3,36	48,42	40,43	50,50	41,08
FSE	57,73	57,73	67,09	67,09	76,83	61,74

È utile ricordare che i pagamenti possono essere effettuati fino al 31 dicembre 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-83/95

di José Valverde López (PPE)

al Consiglio

(3 febbraio 1995)

(95/C 196/16)

Oggetto: Prospettive per il funzionamento dello SME

In conseguenza delle forti tensioni all'interno dello SME, nel 1992 le parità bilaterali dei cambi sono state modificate in tre occasioni, il che ha comportato fra l'altro che la Grecia, il Regno Unito e l'Italia non sono più del tutto integrati nel meccanismo dei tassi di cambio dello SME, mentre peseta e scudo dispongono di un margine di fluttuazione più ampio. Questa situazione è stata percepita, e continua a esserlo, dall'opinione pubblica europea come un grave fallimento dell'Unione europea.

Quali prospettive si prevedono per tale situazione nel 1995? Quali iniziative conta di adottare il Consiglio in quest'ambito?

Risposta

(13 giugno 1995)

La relazione sull'attuazione degli indirizzi di massima della politica economica, approvata dal Consiglio europeo di Essen, ha rilevato con soddisfazione la stabilità, nel 1994, delle valute inserite nel meccanismo di cambio dopo l'ampliamento delle bande di fluttuazione nell'agosto 1993.

Il Consiglio ha sempre riconosciuto la necessità di evitare tensioni nel sistema monetario europeo.

Tenendo presente quanto precede, gli Stati membri dovrebbero continuare a condurre politiche che, in linea con l'obiettivo della stabilità dei prezzi e di una sana finanza pubblica, incoraggino, fra l'altro, un elevato grado di stabilità dei cambi e contribuiscano a scongiurare forti fluttuazioni dei tassi di cambio.

Infine, il Consiglio rinvia l'onorevole parlamentare alle risposte fornite dalla Commissione e dal Consiglio il 14 marzo 1995 alle interrogazioni orali n. O-142 e O-143, nel corso del dibattito sulla sorveglianza multilaterale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-86/95

di Cristiana Muscardini (NI)

alla Commissione

(8 febbraio 1995)

(95/C 196/17)

Oggetto: Difesa dal BSE e dal BIV nel settore bovino

Dopo l'allarme lanciato nell'agosto 1994 da *Der Spiegel* contro l'encefalopatia spongiforme bovina (BSE) e contro l'immunodeficienza bovina (BIV), e la richiesta di divieto d'importazione dal Regno Unito di carne bovina avanzata dal ministro della Sanità Seehofer,

1. Quali misure ha preso la Commissione per evitare il diffondersi dell'epidemia negli altri Stati dell'Unione?
2. Quali strumenti d'informazione sono stati usati per sottolineare la pericolosità del virus e quindi per evitare che esso infetti anche gli esseri umani?
3. Quali centri di ricerca sono stati incaricati di appurare se l'Aids bovino può contagiare l'uomo e se il contagio della sindrome di Jakob-Creutzfeldt può essere confermato?
4. Esistono terapie efficaci contro questi due morbi?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(15 marzo 1995)

L'encefalopatia spongiforme dei bovini (BSE) e l'immunodeficienza bovina (BIV) sono due malattie ben distinte. La prima è dovuta a un patogeno simile a quello della malattia del trotto della pecora (scrapie), benché la sua vera natura rimanga per il momento sconosciuta. Si tratta di un'infezione endemica nel Regno Unito, con sporadiche insorgenze in Francia, Svizzera e Portogallo. La seconda è dovuta ad un lentivirus ed è probabilmente diffusa in tutto il mondo. Analisi sierologiche ne hanno individuato la presenza nel Regno Unito e nei Paesi Bassi. Nelle mandrie sane, il virus è presente all'incirca nell'1-5 % degli animali.

Si ritiene che la BSE derivi dalla scrapie, una malattia molto simile che colpisce gli ovini e che è stata oggetto di studi accurati. Le analogie sono tali che, in un primo periodo, la scrapie è stata presa come riferimento per fissare le norme comunitarie in materia di BSE. In particolare, si conosceva con esattezza la distribuzione del patogeno nel corpo della pecora colpita: ciò ha condotto nel 1990 a definire le interiora bovine che dovevano essere escluse dalla catena alimentare. Si tratta del cervello, del midollo spinale, della milza, dell'intestino e di taluni altri tessuti linforeticolari provenienti da bestiame di età superiore ai sei mesi macellato nel Regno Unito.

Successivamente è stato accertato che la distribuzione della BSE è molto più circoscritta. L'infezione è stata rilevata solo nel cervello e nel midollo spinale nella malattia spontanea, e in parte dell'intestino in quella indotta clinicamente. Tuttavia, ai fini di una maggiore protezione, l'elenco delle interiora da proscrivere non è stato modificato.

Non è stato dimostrato che la BSE possa trasmettersi agli uomini. Tuttavia, dato che non esistono garanzie in proposito, la Commissione ha adottato una serie di misure volte ad evitare l'esposizione umana all'agente patogeno. A norma del provvedimento più recente [decisione 94/794/CE del 14 dicembre 1994 ⁽¹⁾], le carni bovine provenienti dal Regno Unito devono soddisfare uno dei seguenti criteri:

- a) provenire da animali nati dopo il 1° gennaio 1992, o
- b) provenire da animali che non abbiano soggiornato in aziende presso le quali siano stati accertati focolai di BSE nel corso dei sei anni precedenti, o
- c) essere disossate e presentate sotto forma di muscolo dal quale siano stati asportati i tessuti aderenti, compresi i tessuti nervosi e linfatici evidenti.

Inoltre, al fine di proteggere la salute degli animali, la Commissione ha adottato due decisioni volte ad impedire che essi siano esposti al contagio. La decisione 94/381/CE ⁽²⁾ proibisce l'uso di proteine provenienti da tessuti di mammiferi per l'alimentazione dei ruminanti. La decisione 94/382/CE ⁽²⁾ definisce i parametri minimi per il trattamento delle proteine di ruminanti nell'industria di trasformazione dei residui di origine animale.

Per ragioni etiche, uno studio diretto della trasmissibilità della BSE agli esseri umani è evidentemente impossibile. È stata tuttavia istituita una rete di sorveglianza comunitaria: nell'ambito del programma Biomed 1, sei centri studiano l'epidemiologia della sindrome di Creutzfeldt-Jakob (CJD) in Europa, in particolare in correlazione con fattori di rischio quali l'occupazione e le abitudini alimentari. Il programma è coordinato dall'unità di sorveglianza della CJD di Edimburgo. Fino ad oggi non è stato possibile dimostrare l'esistenza di particolari fattori di rischio.

Quanto al virus dell'immunodeficienza bovina, esistono fondati motivi per credere che esso non sia trasmissibile agli uomini. Poiché il patogeno può essere studiato con le normali tecniche virologiche, è stato possibile dimostrare che esso non si sviluppa nei tessuti umani. Un'esposizione accidentale non ha condotto alla contrazione della malattia né alla sieropositività. Inoltre la sua importanza come patogeno per i bovini non è del tutto chiara; sinora non è stato infatti possibile indurre la malattia clinicamente mediante un'infezione sperimentale del bestiame. La Commissione non ha pertanto disposto alcuna misura specifica per questa malattia. Tutti i nuovi dati verranno naturalmente presi in considerazione e, se del caso, verranno adottati i provvedimenti opportuni.

Allo stadio attuale non esistono cure per la BIV, mentre la CJD, una volta confermata, è letale.

⁽¹⁾ GU n. L 325 del 17. 12. 1994.

⁽²⁾ GU n. L 172 del 7. 7. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-90/95

di Christoph Konrad (PPE)

alla Commissione

(8 febbraio 1995)

(95/C 196/18)

Oggetto: Prassi seguita dalle autorità belghe per le ammende inflitte a conducenti di autotreni con targa estera

In Belgio gli automezzi pesanti al cui conducente sia stata inflitta un'ammenda per infrazioni al codice della strada vengono normalmente trattenuti fino a quando non è stato pagato in Belgio l'intero importo della contravvenzione. Solo allora viene consentito di proseguire il viaggio.

Come valuta la Commissione questa prassi in relazione alla libertà di prestazione dei servizi sancita dal Trattato CE?

È riscontrabile una violazione del diritto comunitario, nel senso che una situazione analoga non verrebbe affrontata allo stesso modo dalle forze di polizia tedesche o di un altro paese europeo?

Non esiste nella fattispecie una disparità di trattamento, specialmente per quanto riguarda il rispetto dei tempi di trasporto concordati?

**Risposta data dal sig. Kinnoek
a nome della Commissione**

(23 marzo 1995)

La prassi delle multe «on-the-spot» è in molti casi positiva per i conducenti in quanto la questione è risolta immediatamente evitando procedure amministrative o giudiziarie complesse e talvolta lente. La Commissione pertanto non è in principio contraria alle multe «on-the-spot».

Le procedure seguite dalla polizia nelle infrazioni stradali variano a seconda degli Stati membri e in questo campo non vige un'armonizzazione europea.

Di massima, queste procedure dovrebbero essere non discriminatorie e le multe dovrebbero essere proporzionate alla gravità dell'infrazione.

In base alle informazioni disponibili, non risulta che le procedure seguite dalla polizia belga siano incompatibili con i principi di proporzionalità e di non discriminazione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-107/95

di Josep Pons Grau (PSE) e
Francisco Sanz Fernández (PSE)
alla Commissione
(8 febbraio 1995)
(95/C 196/19)

Oggetto: Denominazione d'origine «torrone di Alicante e torrone di Jijona»

Quali misure intende adottare l'UE dinanzi alle pretese dei fabbricanti di torroni del sud della Francia di dare ai loro prodotti le denominazioni spagnole di torrone di Alicante e torrone di Jijona?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-364/95

di Josu Imaz San Miguel (PPE)
alla Commissione
(15 febbraio 1995)
(95/C 196/20)

Oggetto: Sentenza della Corte d'appello di Montpellier che autorizza due aziende francesi a produrre e commercializzare torrone con i marchi spagnoli tradizionali «Jijona» e «Alicante»

Considerando che la produzione e la commercializzazione del torrone «Jijona» e «Alicante» è un'attività economica di vitale importanza per la provincia di Alicante, trattandosi di marchi protetti fin da quando, più di cinquant'anni fa, è stato creato il primo consiglio di regolamentazione;

considerando l'esistenza di una convenzione franco-spagnola del 27 giugno 1973 sulla protezione delle indicazioni di provenienza e delle denominazioni di origine, in cui vengono citati espressamente fra i prodotti protetti i torroni contrassegnati con il marchio «Jijona» e «Alicante»;

considerando la sentenza della Corte di giustizia europea, che si pronuncia in merito alla validità della convenzione;

considerando il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio, del 14 luglio 1992⁽¹⁾, pienamente in vigore nell'intera Unione europea, dove si stabilisce (agli articoli 2, 3 et alia) la protezione comunitaria delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, nonché il modo di definirle;

considerando che la sentenza della Corte d'appello di Montpellier rimette in discussione il corretto funzionamento della libera circolazione delle merci e le norme su cui si fonda il mercato interno dell'Unione europea,

Quali misure intende adottare la Commissione, a seguito della sentenza della Corte d'appello di Montpellier, per proteggere i marchi spagnoli tradizionali «Jijona» e «Alicante»?

Quali misure intende adottare in generale la Commissione per impedire che situazioni di questo tipo tornino a verificarsi?

⁽¹⁾ GU n. L 208 del 24. 7. 1992, pag. 1.

Risposta comune data dal sig. Fischler
a nome della Commissione
alle interrogazioni scritte E-107/95 e E-364/95
(22 marzo 1995)

Il regolamento (CEE) n. 2091/92 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli ed alimentari, prevede all'articolo 17 che gli Stati membri comunichino alla Commissione, entro sei mesi a decorrere dalla data dell'entrata in vigore del regolamento stesso, quali denominazioni, tra quelle giuridicamente protette o sancite dall'uso, essi intendono far registrare a norma del regolamento.

Quest'ultimo è entrato in vigore il 26 luglio 1993 e gli Stati membri, in virtù della suddetta disposizione, hanno inviato alla Commissione 1 300 domande di registrazione di denominazioni d'origine o di indicazioni geografiche.

Ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 2, la Commissione sta esaminando la conformità delle suddette domande al disposto del regolamento (tra cui la denominazione «Turrón de Jijona») prima di presentare l'adeguata proposta al comitato di regolamentazione di cui all'articolo 15 del regolamento, il quale dovrà esprimere il proprio parere al riguardo.

Dopo l'entrata in vigore della suddetta normativa che sostituisce le legislazioni nazionali in materia di protezione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche, ogni decisione circa la registrazione o meno verrà presa a livello comunitario. Sino ad ora la Commissione non ha ancora preso alcuna decisione in merito alla registrazione di denominazioni d'origine o indicazioni geografiche.

Nella procedura di esame di ogni denominazione, la Commissione deve verificare se la suddetta denominazione sia divenuta generica, nel qual caso, in applicazione dell'articolo 3 del regolamento in questione, non potrà essere registrata. Il carattere generico di una denominazione può essere stabilito soltanto in base alla definizione e ai criteri indicati nel suddetto articolo 3.

Gli Stati membri potranno mantenere la protezione nazionale delle denominazioni comunicate in virtù dell'articolo 17 finché non verrà presa una decisione in merito alla relativa registrazione.

La procedura semplificata di registrazione a livello comunitario e le sue conseguenze di cui all'articolo 17 del regolamento (CEE) n. 2081/92 è illustrata dettagliatamente nella comunicazione della Commissione agli operatori interessati alle denominazioni d'origine e alle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 273 del 9. 10. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-121/95

di Hiltrud Breyer (V)

alla Commissione

(8 febbraio 1995)

(95/C 196/21)

Oggetto: Sviluppo e immissione in commercio di ormoni della crescita geneticamente prodotti

1. La Commissione sostiene direttamente e/o indirettamente la ricerca e lo sviluppo di ormoni della crescita geneticamente prodotti?

In caso affermativo, di quali progetti si tratta e a quanto ammonta il sostegno finanziario destinato ai singoli progetti?

2. In quali Stati membri vengono sostenuti finanziariamente la ricerca e lo sviluppo di ormoni della crescita geneticamente prodotti?

3. Considerato il fatto che gli ormoni della crescita contenuti nei prodotti alimentari sono rifiutati dai consumatori e dalle consumatrici, qual è il giudizio della Commissione UE in merito al finanziamento nazionale di programmi di ricerca sugli ormoni della crescita, ad esempio quella sulla rBST (ormoni della crescita dei suini), finanziata dalla società tedesca BML avente sede a Dummerdorf presso Rostock?

4. Le sono pervenute informazioni e/o domande di immissione in commercio di altri ormoni della crescita, oltre alla rBST?

5. In caso affermativo, di che si tratta e chi sono i richiedenti?

**Risposta data dalla sig.ra Cresson
a nome della Commissione**

(31 marzo 1995)

1. Non esistono progetti finanziati dalla Commissione per sostenere la ricerca e lo sviluppo di ormoni della crescita prodotti geneticamente.

2. Gli Stati membri non hanno informato la Commissione di finanziamenti relativi a ricerca e sviluppo di ormoni della crescita prodotti geneticamente.

3. Poiché la Commissione non è in possesso di tali informazioni, non è nella posizione di valutare il finanziamento nazionale di programmi di ricerca di ormoni della crescita.

4 e 5. La risposta è negativa. La Commissione non è a conoscenza di alcuna richiesta relativa ad altri ormoni della crescita.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-125/95

di Hugh McMahon (PSE)

alla Commissione

(8 febbraio 1995)

(95/C 196/22)

Oggetto: Sovvenzioni UE a paesi terzi per l'esportazione di animali vivi e carcasse

Può dire la Commissione a quanto ammontano le sovvenzioni che l'UE ha accordato ad esportatori di animali vivi di paesi terzi nel 1994 e se esistono sovvenzioni all'esportazione di carcasse verso paesi terzi?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(20 marzo 1995)

Pur non disponendo ancora di dati statistici e finanziari particolareggiati per il 1994, si può stimare, in base al rilascio dei titoli d'esportazione, che siano stati esportati circa 450 000 capi di bovini vivi, non riproduttori di razza pura, corrispondenti a circa 225 000 t in peso vivo. Queste esportazioni beneficiano di una restituzione media di 840 ECU/t, il che corrisponde ad una spesa di 190 Mio di ECU.

Per promuovere l'esportazione di carni bovine nel 1994 è stata concessa una restituzione media di 1 475 ECU per tonnellata di carcassa. È opportuno comunque notare che le esportazioni di animali vivi, non riproduttori di razza pura, rappresentano soltanto il 10% di tutte le esportazioni del settore delle carni bovine.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-137/95

di José Apolinário (PSE)

alla Commissione

(8 febbraio 1995)

(95/C 196/23)

Oggetto: Portogallo, FEOG-Orientamento 1993 e 1994 — Programma operativo pesca

Può la Commissione indicare l'importo dei finanziamenti versati al Portogallo nel corso del 1993 e del 1994, nell'ambito del primo quadro comunitario di sostegno, per il programma operativo pesca (FEOG-Orientamento)?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**
(13 marzo 1995)

Per il 1993, nell'ambito del quadro comunitario di sostegno I, in virtù del regolamento (CEE) n. 4042/89 ⁽¹⁾, il Portogallo ha beneficiato di un importo di 3 449 659,4 ECU, che è stato oggetto di due trasferimenti:

- programma operativo PE-91 CT-PO-02, il 31 dicembre 1993: 1 027 965,8 ECU,
- programma operativo PE-92-CT-PO-02, il 23 dicembre 1993: 2 412 693,6 ECU.

Per il 1994, nell'ambito del quadro comunitario di sostegno I (1989-1993), in virtù del regolamento (CEE) n. 4042/89, il Portogallo ha beneficiato di un importo di 9 859 532,21 ECU, che è stato oggetto di tre trasferimenti:

- programma operativo PE-91-CT-PO-01 (trasformazione/commercializzazione), il 9 novembre 1994: 113 667,61 ECU,
- programma operativo PE-91-CT-PO-92 (trasformazione/commercializzazione), l'8 luglio 1994: 1 531 155,6 ECU,
- programma operativo PE-92-CT-PO-01 (trasformazione/commercializzazione), l'8 luglio 1994: 8 214 719 ECU.

⁽¹⁾ GU n. L 388 del 30. 12. 1989.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-138/95

di José Apolinário (PSE)

alla Commissione

(8 febbraio 1995)

(95/C 196/24)

Oggetto: Aiuti FESR — Portogallo

Potrebbe la Commissione fornire informazioni dettagliate sugli aiuti concessi tra il 1989 e il 1994 al Portogallo nell'ambito del FESR, che non rientrano nel quadro comunitario di sostegno e nelle iniziative comunitarie specificando, se possibile, i beneficiari, gli importi e le caratteristiche essenziali del progetto?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(23 marzo 1995)

È appreso riportato per l'onorevole parlamentare l'elenco delle azioni finanziate a favore del Portogallo dal Fondo europeo di sviluppo regionale (FESR) nel periodo 1989-1994, che non rientrano nel quadro comunitario di sostegno (QCS) e nelle iniziative comunitarie.

(in ECU)

Progetto	Beneficiario	Importo
Seminario di politica regionale a Ponta Delgada	Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses, Lisboa	18 959
International Camp for Development Practitioners Montemuro	Institute of Cultural Affairs Bruxelles	10 000
Studio di valutazione globale degli investimenti per fini multipli di Alqueva	Autorità nazionali	850 000
Conferenza «Industria tessile in Europa e sviluppo regionale»	Associação dos Municípios do Vale do Ave	18 500
Congresso sulla attività imprenditoriali regionali	AIP, Lisboa	59 711
XXXI Congresso europeo RSA	Associação Portuguesa de Desenvolvimento Regional, Lisboa	51 335
Congresso degli imprenditori dell'Algarve	CEAL — Confederação dos Empresários do Algarve, Faro	15 340
Conferenza «Commercio e servizi — Poteri regionali e locali»	Confederação do Comércio Português, Lisboa	66 185
Studi relativi al piano strategico per Lisbona	Câmara Municipal de Lisboa	404 405
Progetto tecnico concernente il Collegio europeo dell'Università di Coimbra	Universidade de Coimbra	249 094
Cooperazione fra imprese portoghesi e bavaresi	ICEP, Lisboa	206 067
Incontri sullo sviluppo locale	INDE — Intercooperação e Desenvolvimento, Lisboa	163 718
Progetto pilota «Promozione degli investimenti in imprese del Portogallo»	CIP — Confederação da Indústria Portuguesa, Lisboa	83 000

INTERROGAZIONE SCRITTA E-159/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 196/25)*

Oggetto: Applicazione del principio di sussidiarietà alla caccia

Quali decisioni intende prendere il Consiglio per applicare il principio di sussidiarietà alla pratica venatoria nei vari Stati dell'Unione?

Risposta*(13 giugno 1995)*

Il Consiglio sinora non ha ricevuto alcuna proposta orizzontale relativa alla caccia.

Tuttavia numerosi strumenti legislativi adottati dal Consiglio contengono disposizioni su questo settore. Benché non vi sia un riferimento esplicito al principio di sussidiarietà, tenuto conto della data di adozione di tali strumenti, l'essenza del principio vi è rispecchiata sia, a titolo d'esempio, nella direttiva 79/409/CEE ⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla direttiva 94/24/CE ⁽²⁾, concernente la conservazione degli uccelli selvatici sia, più recentemente, nella direttiva 92/43/CEE ⁽³⁾ relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche.

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

⁽²⁾ GU n. L 164 del 30. 6. 1994.

⁽³⁾ GU n. L 206 del 22. 7. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-181/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 196/26)*

Oggetto: Sede del Parlamento europeo

In che modo il Consiglio intende rendere applicabile in maniera irreversibile la scelta operata dal Consiglio di Edimburgo di fissare la sede del Parlamento europeo a Strasburgo?

Risposta*(13 giugno 1995)*

Il Consiglio non è competente in merito alla fissazione della sede delle istituzioni, che è decisa di comune accordo dai governi degli Stati membri, in conformità dell'articolo 216 del Trattato che istituisce la Comunità europea. Si ricorda che la sede del Parlamento europeo è stata fissata dall'articolo 1, lettera a) della decisione presa di comune accordo dai rappresentanti dei governi degli Stati membri il 12 dicembre 1992 ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ GU n. C 341 del 23. 12. 1992, pag. 1

INTERROGAZIONE SCRITTA E-182/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 196/27)*

Oggetto: Presidenza dell'Unione: ordine e durata

Quali sono le ipotesi di lavoro del Consiglio sull'ordine di successione dei vari paesi (piccoli, medi e grandi) alla testa della presidenza dell'Unione?

Ipotizza esso una possibile modifica della durata del mandato della presidenza?

Risposta*(13 giugno 1995)*

L'ordine secondo il quale gli Stati membri eserciteranno la presidenza del Consiglio è stato fissato dalla decisione 95/2/CE, Euratom, CECA del Consiglio, adottata all'unanimità il 1° gennaio 1995. Detta decisione traspone in forma giuridica la posizione dell'Unione in materia, quale adottata dal Consiglio europeo di Bruxelles (10/11 dicembre 1993), modificata tuttavia per tener conto della mancata adesione della Norvegia. Tale posizione era intesa ad adeguare il precedente sistema di rotazione, basato su una successione alfabetica, onde garantire una più armoniosa successione degli Stati membri, segnatamente in seno alla Troika, in funzione della loro anzianità nell'Unione e delle loro specifiche capacità nel contesto dell'attuazione della PESC (ad esempio, importanza della loro rete diplomatica).

Per quanto riguarda la durata del mandato della Presidenza, l'onorevole parlamentare non ignora che essa è fissata a sei mesi dai trattati. Spetterà pertanto alla conferenza intergovernativa che verrà convocata nel 1996 di esaminare le proposte in tal senso che le saranno eventualmente sottoposte. Anche il gruppo di riflessione incaricato di preparare tale conferenza avrà beninteso la possibilità di esaminare tale problema.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-190/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)
al Consiglio
(22 febbraio 1995)
(95/C 196/28)

Oggetto: Programma Phare

Per aiutare i paesi dell'Europa centrale e orientale (PECO), intende il Consiglio riorientare il programma Phare in modo da incentivare maggiormente gli investimenti a favore delle grandi infrastrutture?

Risposta

(13 giugno 1995)

Nella strategia globale per la preparazione all'adesione dei paesi associati dell'Europa centrale e orientale adottata dal Consiglio europeo a Essen è stabilito, tra l'altro, che il programma Phare deve essere dotato di risorse appropriate tenuto conto della ristrutturazione delle priorità previste nella strategia.

In tale prospettiva verrà introdotta, in linea generale e per paese, una programmazione pluriennale indicativa e flessibile, ponendo l'accento sull'elaborazione di un quadro globale per i prossimi cinque anni. Le prospettive finanziarie di Edimburgo, compresi i tassi di crescita previsti e gli aumenti risultanti dall'allargamento dell'Unione europea, continueranno ad applicarsi al programma Phare.

Quanto all'aspetto «cooperazione finanziaria» della strategia il Consiglio europeo ha deciso che l'efficacia del Phare debba essere rafforzata affinché tale programma possa contribuire al processo di integrazione mirato all'adesione, tenuto conto dei punti di vista dei paesi associati. Il

programma Phare sosterrà le misure dirette al ravvicinamento delle legislazioni e delle norme nonché il processo di riforma economica e l'attuazione di infrastrutture appropriate. Al fine di contribuire allo sviluppo delle infrastrutture l'Unione europea porterà dal 15 al 25 % il limite del finanziamento a titolo del programma Phare.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-194/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)
al Consiglio
(22 febbraio 1995)
(95/C 196/29)

Oggetto: Adesione della Repubblica del Sudafrica alla Convenzione di Lomé

In che modo il Consiglio intende rispondere alla richiesta della Repubblica del Sudafrica di aderire alla Convenzione di Lomé?

Risposta

(13 giugno 1995)

In una lettera in data 17 novembre 1994 di Thabo Mbeki, vicepresidente della Repubblica Sudafricana, a Klaus Kinkel, Presidente del Consiglio dell'Unione europea, la Repubblica Sudafricana chiede di aprire i negoziati al fine di stabilire i più stretti rapporti possibili con la Convenzione di Lomé. Il Sudafrica chiede altresì che i negoziati comprendano un eventuale accordo con l'Unione europea su punti specifici che possono essere trattati più opportunamente al di fuori della Convenzione di Lomé, con maggiore beneficio degli attuali membri della Convenzione e del Sudafrica.

Il pacchetto di misure adottate dal Consiglio il 19 aprile 1994 prevede specificamente un'offerta per sviluppare un dialogo globale e a lungo termine con il Sudafrica purché ciò sia richiesto dal nuovo governo sudafricano. Una volta che la Commissione avrà esaminato le implicazioni delle richieste del Sudafrica e che avrà presentato una proposta al Consiglio, il Consiglio sarà in grado di rispondere a tali richieste.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-198/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 196/30)*

Oggetto: Aiuti ai paesi dell'Europa centrale e orientale

È il Consiglio in grado di indicare qual è l'importo globale che verrà assegnato ai paesi dell'Europa centrale e orientale attraverso i vari programmi europei nel 1995?

Risposta*(13 giugno 1995)*

1. Facendo seguito alle conclusioni del Consiglio europeo di Copenaghen, il Consiglio ha adottato, il 27 luglio 1994, le direttive di negoziato per quanto concerne i protocolli addizionali degli accordi europei ai fini della partecipazione ai programmi comunitari dei paesi associati dell'Europa centrale ed orientale. Con lettera del 5 settembre 1994 il Consiglio ha informato il Parlamento europeo del contenuto delle direttive di negoziato in questione.

Conformemente a tali direttive, la Commissione ha negoziato protocolli addizionali degli accordi europei di associazione con la Bulgaria, l'Ungheria, la Polonia, la Romania, la Slovacchia e la Repubblica ceca. Con lettera del 17 febbraio 1995 il Consiglio ha informato il Parlamento europeo dell'esito dei negoziati con i sei paesi associati dell'Europa centrale ai fini di protocolli addizionali degli accordi europei in vista dell'apertura dei programmi comunitari alla partecipazione di tali paesi.

Non appena saranno disponibili nelle lingue della Comunità, i protocolli saranno sottoposti al Consiglio per la firma con riserva di successiva conclusione e per decidere, in vista della successiva conclusione, di chiedere il parere conforme del Parlamento europeo ai sensi degli articoli 238 e 228 del Trattato che istituisce la Comunità europea.

2. Per il finanziamento di detta partecipazione, ogni protocollo prevede che in linea di massima ciascun paese associato si assuma i costi della sua partecipazione. Eventualmente la Comunità può decidere, caso per caso e seguendo le norme applicabili al bilancio delle Comunità europee, di integrare il contributo di uno o più paesi associati. Inoltre, nella fattispecie possono applicarsi le disposizioni di ogni accordo europeo relative al contributo finanziario.

3. Non appena i protocolli saranno conclusi su parere conforme del Parlamento europeo, il Consiglio non mancherà di attuare tali disposizioni in modo che possano permettere, quanto più rapidamente possibile, la partecipazione dei paesi associati ai programmi comunitari.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-200/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 196/31)*

Oggetto: Programma «Europa 2000+»

Quale esito il Consiglio intende dare al programma «Europa 2000+» realizzato dalla Commissione per rafforzare la politica europea di riassetto del territorio?

Risposta*(13 giugno 1995)*

«Europa 2000+» è uno studio realizzato dalla Commissione nell'ambito delle sue attività. Lo studio in questione è stato presentato ai ministri degli Stati membri dell'Unione europea e degli Stati aderenti responsabili del riassetto del territorio nella riunione informale svoltasi a Lipsia il 21 e 22 settembre 1994.

Al Consiglio non è stata sottoposta alcuna proposta formale scaturita da tale studio. Il Consiglio ha del resto stabilito le norme di funzionamento dei fondi strutturali e queste norme rimangono in vigore fino al 31 dicembre 1999.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-201/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 196/32)*

Oggetto: Integrazione della politica regionale dell'Unione nel Trattato del 1996

È il Consiglio favorevole a che la politica regionale dell'Unione venga integrata nel Trattato del 1996 come auspicato di recente dal commissario Millan?

Risposta*(13 giugno 1995)*

Qualsiasi modifica del Trattato sull'Unione è di competenza di una conferenza dei rappresentanti dei governi degli Stati membri. Il Consiglio in quanto tale non è quindi competente per pronunciarsi in merito al quesito sollevato dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-203/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 196/33)*

Oggetto: Integrazione del nuovo modello di sviluppo

Quali conclusioni il Consiglio ha tratto dalla comunicazione presentata a Essen dal Presidente della Commissione, il quale ha proposto un «nuovo modello di sviluppo più rispettoso della qualità della vita e delle generazioni future»?

Risposta*(13 giugno 1995)*

Come l'onorevole parlamentare non ignora, il Consiglio non ha atteso l'ultima comunicazione della Commissione per preoccuparsi dello sviluppo sostenibile e dei mezzi per conseguirlo — sviluppo che per definizione è «rispettoso della qualità della vita e delle generazioni future». Ciò è attestato dalla sua adesione al quinto programma d'azione «Per uno sviluppo durevole e sostenibile» e da numerosi atti legislativi adottati successivamente, e confermato dalle conclusioni del Consiglio (Ambiente) di giugno 1994 e in particolare della sezione II «crescita durevole, competitività e occupazione: verso un nuovo modello di sviluppo» che riflette il capitolo 10 del Libro bianco «Crescita, competitività, occupazione».

Il Consiglio ha tuttavia nuovamente ribadito la grande importanza che attribuisce a realizzare questo modello di sviluppo come dimostrano vari passi delle conclusioni del Consiglio europeo di Essen, in particolare il primo settore prioritario di linee guida definito dalle conclusioni di Essen: «proseguire e ampliare la strategia del Libro bianco per . . . migliorare . . . la qualità dell'ambiente . . . ».

INTERROGAZIONE SCRITTA E-207/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 196/34)*

Oggetto: Finanziamento delle reti transeuropee

In materia di reti transeuropee può il Consiglio confermare che la decisione della Francia di dare priorità al TGV Est non ritarderà l'aiuto europeo agli altri due grandi progetti che sono le linee Parigi-Bordeaux-Madrid e Parigi-Lione-Torino?

Risposta*(13 giugno 1995)*

I tre progetti citati dall'onorevole parlamentare figurano tutti nell'elenco dei progetti prioritari su cui è stato raggiunto un accordo al Consiglio europeo di Essen.

Il Consiglio europeo di Essen ha confermato che saranno prese misure affinché i progetti prioritari non siano confrontati con ostacoli finanziari o di altro tipo che potrebbero mettere a repentaglio la loro realizzazione.

A tal fine il Consiglio sta esaminando una proposta di regolamento che definisce le regole del contributo finanziario comunitario. È chiaro che la concessione di tale contributo sarà subordinata all'accordo dello Stato membro interessato.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-213/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 196/35)*

Oggetto: Orientamento della PAC e integrazione degli Stati dell'Est

In Europa vanno progressivamente contrapponendosi due concetti di agricoltura. Da una parte, quello che vorrebbe fare dell'agricoltura una priorità economica, un settore attivo orientato soprattutto verso le esportazioni; dall'altra quello che preferisce la visione più sociale di un'agricoltura sufficientemente sovvenzionata allo scopo di mantenere gli agricoltori in attività, e renderli custodi dei paesaggi, e soddisfare i bisogni interni.

Dato che l'attuale PAC dovrà essere modificata in vista dell'ampliamento verso gli Stati dell'Est, quale delle due direzioni intende seguire il Consiglio?

Risposta*(13 giugno 1995)*

Le diverse concezioni sull'evoluzione e sul futuro della PAC si basano in genere sulla situazione specifica dell'agricoltura degli Stati membri con particolarità strutturali ed economiche proprie. Ciononostante, al momento di decidere sulla riforma della PAC, nel 1992, e sul settore agricolo dei negoziati dell'Uruguay Round, il Consiglio lo ha fatto all'unanimità, realizzando nel suo ambito una composizione di diversi punti di vista, fino a raggiungere l'accordo che si è tradotto nella nuova politica riformata.

Nella prospettiva dell'allargamento dell'Unione europea verso i paesi dell'Europa centrale e orientale, sono stati effettuati lavori da parte di esperti di varia origine senza tuttavia impegnare la responsabilità delle Istituzioni europee; sempre in tale prospettiva il Consiglio europeo, nella riunione di Essen, ha invitato la Commissione a presentare nel corso del 1995, uno studio in materia ed il Consiglio (Agricoltura) si propone di dare il suo contributo a tale riflessione nei prossimi mesi. Per ora non è pertanto possibile anticipare quali potranno essere in futuro le decisioni del Consiglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-216/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 196/36)*

Oggetto: Attuazione degli accordi di Schengen e estensione agli altri Stati membri dell'Unione europea

Gli accordi di Schengen, che prevedono la soppressione dei controlli delle persone alle frontiere interne tra 7 paesi dell'Unione, dovrebbero entrare in vigore alla fine di marzo 1995.

Come intende il Consiglio integrare nella politica dell'Unione a favore della libera circolazione delle persone questa nuova situazione dovuta a un accordo intergovernativo?

Risposta*(13 giugno 1995)*

La Convenzione di Schengen del 19 giugno 1990, entrata in vigore alla fine di marzo 1995 tra sette Stati membri dell'Unione europea, è il frutto di una cooperazione intergovernativa tra più Stati membri dell'Unione europea.

Detta Convenzione presenta un interesse per i lavori del Consiglio in materia di libera circolazione delle persone, e non contravviene alla cooperazione ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'Unione in questo settore.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-220/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 196/37)*

Oggetto: Ruolo del Comitato delle regioni in seno alle istituzioni europee

Per il manifestarsi delle prime tensioni tra Parlamento europeo e Comitato delle regioni, quali iniziative potrebbe prendere il Consiglio per rafforzare e stabilizzare il ruolo del Comitato delle regioni all'interno delle istituzioni europee?

Risposta*(13 giugno 1995)*

Il Consiglio non è a conoscenza di tensioni tra Parlamento europeo e Comitato delle regioni.

Il ruolo del Comitato delle regioni nelle istituzioni europee è definito in varie disposizioni del Trattato CE, segnatamente negli articoli 198 A, 198 B e 198 C. Se del caso, tale ruolo potrebbe essere modificato soltanto attraverso una modifica del Trattato.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-222/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 196/38)*

Oggetto: Rapporti tra Parlamenti nazionali e Parlamento europeo

In vista del 1996 la presidenza francese propone di rafforzare il ruolo dei Parlamenti nazionali.

Qual è a tale riguardo la posizione del Consiglio quanto al rafforzamento dei poteri del Parlamento europeo?

Risposta*(13 giugno 1995)*

Il Consiglio rammenta all'onorevole parlamentare che non spetta al Consiglio commentare la posizione presa a nome di uno Stato membro, né anticipare giudizi circa progetti di revisione dei trattati che saranno sottoposti alla conferenza intergovernativa del 1996 o, ancor meno, circa le conclusioni di quest'ultima.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-227/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 196/39)*

Oggetto: Programma di scambi di esperienze 1989-1993

Quali provvedimenti il Consiglio adotterà per far sì che la Commissione si decida a risolvere i problemi di gestione relativi ai programmi di scambi di esperienze atlantiche che hanno impedito da più di un anno il pagamento di programmi come il programma di scambio atlantico e il progetto Recite «Foresta di Compostela»?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-228/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 196/40)*

Oggetto: Programmi di scambi di esperienze

Può il Consiglio chiedere alla Commissione di adottare un sistema di gestione specifica più elastico e meglio adeguato ai programmi di scambi di esperienze la cui esecuzione è attualmente molto rallentata dai vincoli gestionali imposti?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-230/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 196/41)*

Oggetto: Schema di sviluppo dello spazio europeo

In che modo il Consiglio intende l'integrazione dei grandi spazi di riassetto regionale e transnazionale del territorio

europeo, come ad esempio l'arco mediterraneo, l'arco alpino e l'arco atlantico, nello schema di sviluppo dello spazio europeo?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-231/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 196/42)*

Oggetto: Cooperazione interregionale e programmi di cui agli obiettivi 2 e 5B

Quali provvedimenti il Consiglio intende prendere per rendere ammissibili ai programmi strutturali di cui agli obiettivi 2 e 5B alcuni dei progetti infrastrutturali sviluppati nell'ambito dei programmi di cooperazione interregionale?

Risposta comune**alle interrogazioni scritte****E-227/95, E-228/95, E-230/95 e E-231/95***(13 giugno 1995)*

Il Consiglio ha determinato le norme di funzionamento dei fondi strutturali e ne ha affidato la gestione alla Commissione. Non spetta al Consiglio di intervenire per orientare la gestione in un senso o nell'altro.

Per quanto riguarda il riassetto del territorio europeo, tale questione è stata oggetto di riunioni informali dei ministri competenti in materia, recentemente a Lipsia, il 21 e 22 settembre 1994, e a Strasburgo, il 30 e 31 marzo 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-242/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 196/43)*

Oggetto: Televisione senza frontiere

Qual è la posizione del Consiglio sul progetto di direttiva «Televisione senza frontiere»?

In che modo il Consiglio pensa di poter preservare la diffusione dei programmi prodotti in Europa, stante la debolezza del dispositivo giuridico e tenuto conto delle divergenze esistenti tra gli Stati dell'Unione?

Risposta*(13 giugno 1995)*

Al Consiglio è stata recentemente presentata una proposta della Commissione intesa a modificare le disposizioni della direttiva 89/552/CEE ⁽¹⁾ sulla «Televisione senza frontiere», in particolare per quanto riguarda le misure ivi previste per la promozione della produzione della diffusione dei programmi europei.

⁽¹⁾ GU n. L 298 del 17. 10. 1989, pag. 23.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-243/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 196/44)*

Oggetto: Sviluppo di una rete europea di gruppi di azione sociale

L'iniziativa Leader II prevede la creazione di un osservatorio europeo di innovazione e di sviluppo rurale. In che modo questo progetto potrà integrare la rete dei gruppi d'azione locale dell'arco atlantico che è in corso di strutturazione?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-244/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****al Consiglio***(22 febbraio 1995)**(95/C 196/45)*

Oggetto: Politica a favore della città

Se Urban è il programma che affronta il problema dello sviluppo delle grandi metropoli, che cosa prevede il Consiglio come programma di sviluppo da destinare alle città di medie dimensioni, che sono quelle che svolgono un ruolo essenziale nello sviluppo economico delle zone rurali, come risulta con estrema chiarezza dalla realtà esistente lungo la costa atlantica?

Risposta comune**alle interrogazioni scritte E-243/95 e E-244/95***(13 giugno 1995)*

Il Consiglio ha fissato le regole di funzionamento dei fondi a finalità strutturale, affidandone la gestione alla Commissione. Esso non può intervenire per orientare la gestione in un senso o nell'altro.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-267/95**di Gerardo Fernández-Albor (PPE)****al Consiglio***(9 febbraio 1995)**(95/C 196/46)*

Oggetto: Riunioni periodiche dei capi di Stato degli Stati membri dell'Unione europea

L'opinione pubblica è abituata a vedere sulla stampa la foto di famiglia che ritrae i capi di Stato o di governo dopo le riunioni annuali del Consiglio europeo.

Tuttavia numerosi cittadini degli Stati membri si chiedono perché non vengano convocate, in modo altrettanto regolare, riunioni dei capi di Stato di tutti i paesi che compongono l'Unione europea.

Non ritiene il Consiglio che i cittadini dell'Unione europea abbiano il diritto di chiedere che i capi di Stato dei paesi membri si riuniscano periodicamente per stringere sempre di più i vincoli tra le personalità che rappresentano la massima espressione tra le sovranità nazionali, affinché in tal modo si esprima un nuovo modello della massima rappresentatività di tutti i popoli dell'Unione europea?

Risposta*(13 giugno 1995)*

La composizione del Consiglio europeo e la periodicità delle riunioni sono definite all'articolo D, secondo comma del Trattato sull'Unione europea; esse non rientrano nelle competenze del Consiglio.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-283/95**di Helena Torres Marques (PSE)****alla Commissione***(9 febbraio 1995)**(95/C 196/47)*

Oggetto: Utilizzazione dei fondi strutturali e del Fondo di coesione nel 1994 da parte del Portogallo

Può la Commissione comunicare quali sono gli importi assegnati al Portogallo nel 1994 per FESR, FEAOG-Orientamento, FSE e Fondo di coesione e quali sono le somme corrisposte a ciascuno di questi fondi?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(3 aprile 1995)

Qui di seguito è riportata la situazione degli stanziamenti concessi, impegnati e pagati al Portogallo durante l'esercizio 1994, nel quadro dei fondi strutturali e del Fondo di coesione:

(in ECU)

Fondo	Aiuto approvato nel QCS II	Impegni 1994	Pagamenti 1994
FESR			
— QCS II	1 205 692 000	1 202 055 518 + 1 013 556 000 (1)	1 037 202 539
— Programma Resider	6 910 000	4 267 000	1 280 100
Totale	1 212 602 000	2 219 878 518	1 038 482 639
FSE			
— QCS II	425 024 000	425 024 000	212 512 000
FEAOG — Orientamento			
— QCS II	258 061 000	258 061 000 + 242 973 000 (1)	300 161 873
Totale	258 061 000	501 034 000	300 161 873
Fondo di coesione			
— Trasporti	558 497 533	200 183 857	193 767 974
— Ambiente	164 978 492	134 199 142	54 539 242
Totale	723 476 025	334 382 999	248 307 216
Totale generale	2 619 163 025	3 480 318 517	1 799 463 728

(1) Importi corrispondenti alla quota 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-284/95**di Jannis Sakellariou (PSE)****al Consiglio***(9 febbraio 1995)**(95/C 196/48)*

Oggetto: Questioni relative ai diritti dell'uomo sollevate nel corso del vertice del Consiglio d'associazione UE-Turchia

Nel corso dell'ultimo vertice del Consiglio d'associazione UE-Turchia, svoltosi nel dicembre 1994, è stata forse sollevata la questione dei diritti dell'uomo in tale paese?

In caso affermativo, di quali episodi si è discusso, e in quali termini?

In caso negativo, perché tali questioni non sono state trattate?

Risposta*(13 giugno 1995)*

Il Consiglio è molto attento alla serietà della situazione in Turchia in materia di diritti dell'uomo e non trascurerà di cogliere ogni possibile occasione per rivolgere ai partner turchi messaggi inequivocabili a tale riguardo.

È stato questo il caso ultimamente in occasione del Consiglio di associazione CE-Turchia del 19 dicembre 1994, in cui le preoccupazioni relative alla situazione in Turchia per quanto concerne il rispetto dei diritti dell'uomo hanno costituito un elemento essenziale della dichiarazione dell'Unione europea.

Il Presidente del Consiglio dell'Unione europea ha infatti dichiarato alla delegazione turca che la rigorosa osservanza delle norme universalmente riconosciute in materia di diritti umani costituisce un elemento fondamentale nel processo di sviluppo di legami ancora più stretti con l'Unione europea. In riferimento alla dichiarazione dei capi di Stato e di governo in occasione del Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994, egli ha sottolineato che l'Unione è profondamente preoccupata per le condanne pronunciate contro parlamentari turchi eletti liberamente. I Quindici hanno lanciato un appello alla Turchia affinché si adoperasse per l'immediata liberazione dei parlamentari detenuti.

Il Presidente del Consiglio ha inoltre sottolineato che il comportamento della Turchia per quanto concerne la democrazia, i diritti dell'uomo e lo Stato di diritto presenta nette lacune se paragonato alla situazione degli Stati membri e che la Turchia deve applicare in questo campo le norme internazionali.

Egli ha infine dichiarato che l'Unione europea condanna con fermezza gli atti terroristici di qualsiasi origine e che, sebbene sia pienamente conscia della situazione esistente in

Turchia e della portata del problema al quale questo paese è confrontato per tentare di combattere il terrorismo sul proprio territorio, l'Unione ha sottolineato che la lotta contro il terrorismo deve essere condotta nel rispetto dei diritti umani e dello Stato di diritto, e che è assolutamente necessario il rispetto degli impegni assunti dalla Turchia quale membro del Consiglio d'Europa e della CSCE.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-298/95

di **Amedeo Amadeo (NI)**

alla Commissione

(9 febbraio 1995)

(95/C 196/49)

Oggetto: Quote lattiere Apralat

L'industria romana Apralat avrebbe ripartito le quote lattiere con criteri secondo i quali venivano attribuite a differenti produttori, in molti casi fittizi, quantità di latte provenienti dalla stessa fattoria, garantendo così a queste fattorie immaginarie la possibilità di usufruire dell'assegnazione delle quote.

L'Apralat avrebbe avuto rapporti con le cooperative «Casilina» di Valmontana e «Prenestina» di Colferro, che ritiravano il latte dalle fattorie della provincia di Latina per portarlo alla Centrale del latte di Roma.

Può la Commissione far sapere se è al corrente di tali pratiche e presentare una relazione completa sui rapporti fra Apralat e dette cooperative?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(13 marzo 1995)

La legislazione italiana prevede che le quote vengano attribuite dalle autorità italiane (EIMA — «Ente per gli interventi nel mercato agricolo») in base ai documenti che comprovano la commercializzazione durante le campagne di riferimento 1988/1989 e 1991/1992. La ripartizione delle quote non è di competenza dell'industria (Apralat — Associazione produttori latte provincia di Latina).

La validità dei documenti giustificativi che comprovano la commercializzazione è stata verificata dalle autorità italiane

(EIMA), controllando il 100 % dei richiedenti di quote per la campagna 1993/1994: le relative relazioni di controllo si trovano presso l'EIMA. La Commissione non ha motivo per dubitare della validità di questi controlli.

Nel corso della campagna 1993/1994, primo anno d'applicazione del regime delle quote lattiere in Italia, l'Apralat e la cooperativa «Casilina» di Valmontone figurano come primi acquirenti, sono riconosciute e hanno rispettato l'obbligo di inviare la dichiarazione di consegna relative alla campagna. Per contro, la cooperativa «Prenestina di Colferro» non compare come primo acquirente nell'elenco degli acquirenti riconosciuti dalla regione Lazio pubblicato nel BUR («Bollettino ufficiale della regione Lazio») n. 16 del 10 giugno 1994 e nessuna dichiarazione è stata registrata.

Spetta alle autorità regionali controllare per ciascuna campagna il 40 % degli acquirenti, selezionandoli in base a un'analisi del rischio (stabilita dall'EIMA), per verificare l'esattezza dei dati relativi alle forniture dichiarate dall'acquirente. Questi controlli sono in corso e la Commissione vigilerà affinché la cooperativa Prenestina di Colferro sia compresa in questi controlli.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-299/95

di **Amedeo Amadeo (NI)**

alla Commissione

(9 febbraio 1995)

(95/C 196/50)

Oggetto: Latte

Le direttive comunitarie relative alle regole sanitarie per la produzione e la diffusione sul mercato comunitario di latte crudo, di latte pastorizzato e dei prodotti a base di latte risultano di attuazione complessa.

Può la Commissione riferire lo stato dei lavori su tale importante problema?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(10 marzo 1995)

Le norme sanitarie fissate dalla direttiva 92/46/CEE del Consiglio, per la produzione e la commercializzazione di

latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte ⁽¹⁾, si applicano nella Comunità a decorrere dal 1° gennaio 1994.

Alla luce dell'esperienza acquisita, è parso necessario apportare qualche modifica tecnica e qualche precisazione complementare agli allegati della direttiva 92/46/CEE. È questo l'obiettivo della direttiva 94/71/CE del Consiglio, del 13 dicembre 1994 ⁽²⁾.

Inoltre nel corso del 1994 sono state adottate dalla Commissione parecchie decisioni:

- la decisione 94/330/CE ⁽³⁾, che modifica l'articolo 5, punto 9 della direttiva 92/46/CEE del Consiglio per quanto riguarda il punto di congelazione;
- la decisione 94/695/CE ⁽⁴⁾, che stabilisce l'elenco degli stabilimenti nella Comunità cui sono concesse deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie di cui alla direttiva 92/46/CEE;
- le decisioni 94/94/CE ⁽⁵⁾ e 94/841/CE ⁽⁶⁾, concernenti l'aiuto finanziario della Comunità per l'espletamento delle mansioni del laboratorio comunitario di riferimento per le analisi e le prove relative al latte e ai prodotti lattiero-caseari (laboratoire central d'hygiène alimentaire, Paris).

D'altro lato, la Commissione ha avviato vari lavori su progetti ritenuti prioritari dagli Stati membri. Questi progetti sono i seguenti:

- l'istituzione dei modelli di certificazione sanitaria che accompagnano il latte e i prodotti lattiero-caseari provenienti da paesi terzi;
- la fissazione di criteri che consentano agli Stati membri di concedere le deroghe di cui all'articolo 11 della direttiva 92/46/CEE agli stabilimenti a produzione limitata;
- la portata delle deroghe di cui all'articolo 8, punto 2 della direttiva 92/46/CEE per gli stabilimenti che fabbricano prodotti tradizionali.

Ovviamente la Commissione potrà ridefinire talune priorità man mano che si presenteranno nuove difficoltà di applicazione della direttiva 92/46/CEE.

⁽¹⁾ GU n. L 268 del 14. 9. 1992.

⁽²⁾ GU n. L 368 del 31. 12. 1994.

⁽³⁾ GU n. L 146 dell'11. 6. 1994.

⁽⁴⁾ GU n. L 282 del 29. 10. 1994.

⁽⁵⁾ GU n. L 46 del 18. 2. 1994.

⁽⁶⁾ GU n. L 352 del 31. 12. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-301/95

di Amedeo Amadeo (NI)

alla Commissione

(9 febbraio 1995)

(95/C 196/51)

Oggetto: Misure veterinarie

La Commissione ha concesso una deroga a favore di piccoli mattatoi e laboratori nell'attuazione della direttiva che stabilisce i termini di uniformazione alle condizioni sanitarie per la produzione e la diffusione delle carni fresche.

Può la Commissione riferire se intende emendare la direttiva già emanata?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(17 marzo 1995)

Nel luglio 1991 il Consiglio ha adottato la direttiva 91/497/CEE ⁽¹⁾ che modifica e codifica la direttiva 64/433/CEE relativa a problemi sanitari in materia di scambi intracomunitari di carni fresche. Tale direttiva estende i requisiti sanitari già in vigore per gli scambi intracomunitari alla produzione nazionale di carni fresche nell'intento di evitare i controlli alle frontiere e di ridurre le distorsioni di concorrenza fra stabilimenti che operano nel contesto degli scambi intracomunitari.

Nella direttiva sono state introdotte disposizioni specifiche in base alle quali i macelli e gli impianti di sezionamento di dimensioni ridotte possono, a motivo della loro produzione limitata, continuare la loro attività in condizioni igieniche accettabili senza dover rispondere a tutti i requisiti strutturali chiesti per i grandi macelli commerciali. Le disposizioni relative ai piccoli macelli, che figurano nell'articolo 4 della direttiva 64/433/CEE, riguardano i macelli che trattano non più di 12 UGB alla settimana con un massimo di 600 UGB all'anno.

Al momento dell'applicazione delle disposizioni della direttiva 91/497/CEE in taluni Stati membri si è visto che le norme relative ai piccoli stabilimenti artigianali (macellerie) ponevano in pratica una serie di problemi. Nel tentativo di risolvere tutti questi problemi causati dai limiti massimi di produzione, detti limiti sono stati portati rispettivamente fino a 20 UGB alla settimana con un massimo di 1 000 UGB all'anno dalla direttiva 92/120/CEE ⁽²⁾.

Per risolvere definitivamente i problemi dei piccoli stabilimenti, la Commissione ha presentato una proposta di modifica della direttiva 64/433/CEE che attualmente è nell'ultima fase di discussione a livello Consiglio. Gli Stati

membri sono concordi sul fatto che detta soluzione si fondi su esigenze pratiche.

(¹) GU n. L 268 del 24. 9. 1991.

(²) GU n. L 62 del 15. 3. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-325/95

di José Apolinário (PSE)

al Consiglio

(16 febbraio 1995)

(95/C 196/52)

Oggetto: Quota di palamite per il 1995 (NAFO)

Nonostante gli errori che hanno caratterizzato i negoziati relativi alla quota di palamite attribuita all'Unione europea nella zona NAFO e la risoluzione del Parlamento europeo, il Consiglio ha accettato una quota di 27 000 t.

Può il Consiglio far sapere quando, e sulla base di quali criteri, si procederà alla ripartizione della suddetta quota tra i diversi Stati membri effettivamente interessati?

Risposta

(13 giugno 1995)

Nella riunione generale annuale della NAFO svoltasi nel settembre dell'anno scorso, è stato fissato un TAC (catture totali ammissibili) per il 1995 di 27 000 t per gli ippoglossi neri nelle zone 2 e 3 della NAFO, e questo TAC deve essere ripartito tra le parti contraenti della NAFO.

Nella sessione del 6 aprile 1995 il Consiglio ha fissato, come misura conservativa, una quota autonoma di 18 630 t. Tale cifra dovrà però essere riveduta, sulla base di una proposta della Commissione, in seguito all'accordo sulla pesca recentemente concluso con il Canada nel quadro della Convenzione NAFO.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-347/95

di Amedeo Amadeo (NI)

al Consiglio

(16 febbraio 1995)

(95/C 196/53)

Oggetto: Inseminazione artificiale

In considerazione dei clamorosi errori riguardanti l'inseminazione artificiale segnalati negli ultimi tempi sugli organi di

stampa, in particolare quelli verificatisi in Inghilterra circa un mese fa e a Napoli nei giorni scorsi;

constatando che, seppur difficile, è possibile lo scambio di sperma e dell'embrione congelato;

chiedendo una rigida, completa e rigorosa regolamentazione dell'eventuale fecondazione in vitro;

nonostante sia in atto un ampio dibattito in tutta la Comunità europea e valutando, al di là delle posizioni di ciascuno, che l'inseminazione artificiale nella coppia è una realtà ormai evidente;

ritenendo indispensabile allontanare ogni dubbio sulla paternità del neonato, problema che esiste, anche se non viene menzionato, anche per eventuali rapporti sessuali che potrebbe aver avuto la donna;

nella certezza che l'eventuale scambio di sperma determinerebbe nei mariti delle madri di questi bambini la possibilità di avviare il disconoscimento della paternità,

si chiede al Consiglio se non ritenga indispensabile disporre una norma perentoria per tutti gli Stati membri, affinché i bambini che nascono dalla fecondazione omologa in vitro (inseminazione artificiale della coppia), soprattutto quando c'è un deficit del liquido seminale, siano sottoposti all'esame del DNA, per accertare che lo sperma usato sia quello voluto.

Risposta

(13 giugno 1995)

Il Consiglio non ha avuto sottoposte proposte per la fissazione di norme comuni in materia di inseminazione artificiale, oggetto dell'interrogazione dell'onorevole parlamentare.

Il Consiglio fa peraltro osservare che, se la questione attiene alle disposizioni del Trattato CE nel settore della salute pubblica, tali disposizioni (articolo 129) non consentono di armonizzare le disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-377/95**di Wolfgang Kreissl-Dörfler (V)****alla Commissione***(6 febbraio 1995)**(95/C 196/54)*

Oggetto: Rafforzamento dei controlli di persone in Baviera in seguito all'adesione dell'Austria all'Unione europea

Il 15 dicembre 1994 il Land federale della Baviera ha adottato una legge che prevede un potenziamento delle attività di controllo sul suo territorio non solo nelle aree frontaliere entro una fascia di 30 km, ma anche lungo le vie di transito e ai punti nodali del traffico internazionale di viaggiatori (aeroporti, stazioni ferroviarie).

L'introduzione di tali controlli di persone su base del tutto casuale viene definita una «misura compensativa» pe l'eliminazione dei controlli alle frontiere in seguito all'adesione dell'Austria all'Unione europea e in vista dell'imminente entrata in vigore dell'accordo di Schengen.

Non ritiene la Commissione:

- Che l'estensione all'interno del territorio dei controlli frontaliere sia in contrasto con le disposizioni relative al mercato unico?
- Che tale legge comporti una discriminazione dei viaggiatori non tedeschi in quanto i controlli casuali di persone in Baviera potrebbero verosimilmente basarsi su criteri quali una targa automobilistica estera o «un aspetto non tedesco»?

Intende la Commissione citare il Land federale della Baviera dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee per inosservanza del diritto comunitario?

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(3 marzo 1995)

L'obiettivo dell'abolizione dei controlli sulle persone alle frontiere interne, contemplato dall'articolo 7A del Trattato CE, non implica per gli Stati membri il divieto di svolgere controlli sulle persone all'interno del loro territorio. Inoltre l'introduzione di un regime di controlli armonizzati ed efficaci alle frontiere esterne è considerata un presupposto indispensabile alla realizzazione di uno spazio senza frontiere interne.

In relazione a queste ultime, la Commissione intende precisare che nella sua comunicazione dell'8 maggio 1992 al Consiglio e al Parlamento sull'abolizione dei controlli alle frontiere ⁽¹⁾, essa ha affermato che

«l'articolo 7A (ex articolo 8A) fissa, per la Comunità, e quindi anche per gli Stati membri, un preciso obbligo di risultato» e che «questo obbligo potrà essere adempiuto solo se saranno aboliti tutti i controlli esistenti».

«Nel caso particolare delle persone, qualsiasi interpretazione dell'articolo 7A che ne limiti gli effetti ai soli cittadini comunitari svuoterebbe questa disposizione di ogni effetto utile».

«Ma la soppressione del controllo alla frontiera interna non priva le autorità nazionali competenti del potere di agire su tutto il territorio nazionale, fino alla frontiera del territorio stesso. Tuttavia, poiché l'attraversamento della frontiera non costituisce più l'atto che dà origine al controllo, questo intervento dello Stato deve inserirsi in un sistema di controlli che si esercita sull'intero territorio nazionale. Poteri di controllo o poteri sanzionatori esercitati esclusivamente all'atto o in ragione dell'attraversamento della frontiera costituirebbero quindi una violazione dell'articolo 7A».

Quando le autorità degli Stati membri effettuano controlli sulle persone all'interno del loro territorio, non dovrà essere operata nessuna discriminazione vietata dal Trattato CE.

Per quanto riguarda le frontiere esterne, gli Stati membri prevedono invece un controllo efficace di queste ultime e scelgono, nel quadro delle disposizioni che sono state o saranno adottate in materia dal Consiglio, i mezzi all'uopo appropriati, fra i quali può figurare un sistema di controlli in una zona limitrofa alla frontiera esterna.

Per quel che riguarda in particolare la frontiera fra la Germania e l'Austria, conviene precisare che a partire dal 26 marzo 1995, data dell'entrata in vigore della Convenzione di Schengen, tale confine diventa una frontiera esterna dello spazio senza controlli alle frontiere interne, costituito da Belgio, Germania, Spagna, Francia, Lussemburgo, Paesi Bassi e Portogallo. A tale confine sarà applicato il regime dei controlli alle frontiere esterne contemplato dalla Convenzione di Schengen. Detto regime rispetta il diritto comunitario derivato vigente in materia di ingresso e di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei membri delle loro famiglie, in quanto limita i controlli nei loro confronti ad una verifica della carta di identità o del passaporto.

⁽¹⁾ Doc. SEC(92) 877 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-378/95**di Jannis Sakellariou (PSE)****al Consiglio***(16 febbraio 1995)**(95/C 196/55)*

Oggetto: Incidenti mortali verificatisi al transito delle frontiere esterne dell'UE

Quanti profughi sono morti nel periodo tra il 1990 e il 1994 mentre cercavano di attraversare le frontiere esterne dell'UE?

Risposta*(13 giugno 1995)*

A livello di Unione europea non esistono dati o altre informazioni in merito al numero di profughi che sarebbero morti mentre cercavano di attraversare le frontiere esterne dell'Unione europea.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-391/95**di Salvador Garriga Polledo (PPE)****alla Commissione***(15 febbraio 1995)**(95/C 196/56)*

Oggetto: Frodi — Importo e concetto

A quale importo quantifica la Commissione le frodi nei confronti dei fondi comunitari?

Quali criteri segue la Commissione per la definizione del concetto di frode?

**Risposta data dalla sig.ra Gradin
a nome della Commissione***(17 marzo 1995)*

Non esistono metodi scientifici per determinare in modo rigoroso l'impatto finanziario globale delle frodi commesse a danno del bilancio comunitario, in particolare perché le attività fraudolente vengono esercitate, per loro natura, di nascosto.

Per valutare l'ampiezza del fenomeno la Commissione si basa, da un lato, sulle comunicazioni dei casi di frode e di irregolarità trasmesse dagli Stati membri nel quadro delle disposizioni regolamentari vigenti nei settori delle risorse proprie, del FEAOG-Garanzia e delle azioni strutturali e, dall'altro, sulle proprie indagini. L'ultima relazione annuale della Commissione⁽¹⁾ relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità e alla lotta contro le frodi denuncia, nel quadro delle comunicazioni per il 1993, un importo di quasi 250 MECU sul lato spese, mentre, sul lato entrate, all'importo indicato di 105 MECU (1° semestre 1993) vanno aggiunti quasi 73 MECU a titolo del secondo semestre. Le cifre più recenti saranno pubblicate fra breve nel quadro della prossima relazione annuale.

Per quanto riguarda, infine, la definizione del concetto di frode, si rimanda l'onorevole parlamentare alle proposte di

regolamento e di convenzione relative alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità, presentate dalla Commissione⁽²⁾ e attualmente all'esame del Parlamento.

⁽¹⁾ Doc. COM(94) 94 def.⁽²⁾ Doc. COM(94) 214 def., GU n. C 216 del 6. 8. 1994.**INTERROGAZIONE SCRITTA E-431/95****di Mihail Papayannakis (GUE/NGL)****alla Commissione***(22 febbraio 1995)**(95/C 196/57)*

Oggetto: Aiuti alla produzione di miele di particolare qualità

I regolamenti (CEE) n. 2019/93⁽¹⁾ e (CEE) n. 3063/93⁽²⁾ prevedono per le cosiddette piccole isole del mar Egeo un regime di aiuti alla produzione di miele di particolare qualità. Gli apicoltori di Tassos, isola dell'Egeo con una popolazione inferiore a 100 000 abitanti, pur adempiendo a tutte le condizioni necessarie per beneficiare del regime previsto dai due regolamenti citati, sono stati finora esclusi dalle autorità greche che motivano il loro diniego sulla base di quanto disposto dai regolamenti in parola.

Visto che

1. gli apicoltori dell'isola di Tassos detengono un terzo circa delle arnie greche e producono miele di timo di particolare qualità,
2. hanno avuto la prontezza di rispondere al programma di iniziative di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 3063/93 e
3. risiedono in un'isola considerata svantaggiata a seguito dei gravi incendi verificatisi,

può la Commissione dire se sa per quale motivo le competenti autorità greche hanno escluso gli apicoltori di Tassos dalle provvidenze di cui al regolamento (CEE) n. 2019/93, se ritiene che se ne configuri la violazione dato che gli interessati adempiono a tutte le condizioni da esso previste e quali provvedimenti intende prendere, sulla base della risoluzione (A4-116/94) del Parlamento europeo sulla situazione dell'apicoltura europea, per minimizzare gli svantaggi di tipo geografico e socio-economico degli apicoltori in questione e evitare che molti di loro abbandonino le zone di produzione?

⁽¹⁾ GU n. L 184 del 27. 7. 1993, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 274 del 6. 11. 1993, pag. 5.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione
(4 aprile 1995)**

Gli apicoltori dell'isola di Tassos potranno beneficiare degli aiuti previsti dal regolamento (CEE) n. 2019/93 per la produzione di miele di qualità tipica se rispettano le condizioni stabilite per la loro attribuzione. Queste consistono in un criterio qualitativo, formulato all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2019/93, che richiede un'elevata percentuale di miele di timo, e nell'obbligo di non spostare gli alveari sul continente, come stabilito dalla decisione interministeriale n. 329361 del 23 marzo 1994. Secondo il ministero greco dell'Agricoltura, gli apicoltori dell'isola non rispettano nessuna delle due condizioni, dato che il miele di timo costituisce soltanto una minima parte del miele prodotto a Tassos e che tutti gli alveari dell'isola sono trasferiti sul continente per una parte dell'anno. Per tale motivo gli apicoltori dell'isola sono stati esclusi dagli aiuti in questione.

Nella comunicazione relativa alla situazione dell'apicoltura ⁽¹⁾, la Commissione ha esaminato i fattori economici, commerciali, strutturali, sanitari ed ambientali che influenzano tale settore, nonché le provvidenze decise in passato nell'ambito della politica agraria comune per sostenere finanziariamente l'apicoltura. Tale documento propone una serie di misure intese a migliorare la produzione e la commercializzazione del miele, tra cui iniziative per la lotta contro la varroasi, per la razionalizzazione della transumanza e per la gestione dei centri apicoli regionali.

⁽¹⁾ Doc. COM(94) 256 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-435/95

di Vassilis Ephremidis (GUE/NGL)

al Consiglio

(9 febbraio 1995)

(95/C 196/58)

Oggetto: Sistema globale di soccorso e sicurezza marittimo (GMDSS)

In occasione del tragico naufragio del traghetto Estonia avvenuto nel Mar Baltico è risultata evidente l'inaffidabilità del sistema globale di soccorso e sicurezza marittimo (GMDSS) e dei suoi sottosistemi, dato che nel caso della Estonia i due Epires facenti parte del sistema GMDSS non hanno funzionato.

Può il Consiglio dire:

1. Quali provvedimenti intende prendere a livello di Unione europea per evitare il rischio di perdita di vite

umane insito nel fatto che l'installazione del sistema GMDSS ancora carente induce le compagnie marittime a abbandonare il sistema Morse sopprimendo il posto di radiotelegrafista;

2. Se intende imporre l'obbligo della presenza di un ufficiale addetto alle telecomunicazioni nell'equipaggio delle navi battenti bandiera dell'Unione europea e finanziare programmi di formazione dei radiotelegrafisti all'uso e alla padronanza della moderna tecnologia satellitare;
3. Quali provvedimenti intende prendere ai fini del reimpiego dei marconisti, nel caso in cui per effetto dell'applicazione del sistema GMDSS venisse soppresso il posto di ufficiale addetto alle radiocomunicazioni?

Risposta

(13 giugno 1995)

La presenza a bordo delle navi di personale addetto alle radiocomunicazioni è disciplinata dalla Convenzione Solas del 1974, dal regolamento delle radiocomunicazioni dell'Unione telegrafica internazionale (ITU) e dalla Convenzione del 1978 sulle norme relative alla formazione della gente di mare, al rilascio dei brevetti e alla guardia (STCW), e relative modifiche. A decorrere dal 1° febbraio 1999 tali strumenti sostituiranno i sistemi radio tradizionali con un sistema GMDSS dotato di sistemi multipli di riserva e, di conseguenza, sostituiranno anche le funzioni tradizionali di ufficiale radiotelefonista e di ufficiale radiotelegrafista con un radiooperatore in grado di gestire i sistemi GMDSS. La funzione di ufficiale radiooperatore può peraltro essere assunta da un altro ufficiale di coperta se quest'ultimo possiede le stesse qualifiche.

Il Consiglio ha adottato queste disposizioni mediante la direttiva 94/58/CE del 22 novembre 1994 concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare ⁽¹⁾, che riprende le norme relative alla formazione figuranti nella Convenzione STCW. Il Consiglio ritiene che tale dispositivo contenga tutte le garanzie atte ad assicurare un elevato livello di sicurezza.

La questione dell'aiuto comunitario alla riqualificazione e al reimpiego degli ufficiali radiotelefonisti e radiotelegrafisti rientra nel quadro dei Fondi strutturali, che sono gestiti dalla Commissione.

⁽¹⁾ GU n. L 319 del 12. 12. 1994, pag. 28.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-440/95**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)****alla Commissione***(22 febbraio 1995)**(95/C 196/59)***Oggetto:** Programma «Atlantis»

In che modo la Commissione può coadiuvare il Parlamento europeo nell'assicurare il proseguimento del programma «Atlantis» destinato ad aiutare le regioni dell'Ovest europeo a lottare contro la loro perifericità aggravata dal nuovo ampliamento?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione***(5 aprile 1995)*

Il commento alla linea B2-1410 del bilancio 1995 riguardante le iniziative comunitarie prevede lo stanziamento di 5 Mio di ECU per finanziare le spese nel quadro della cooperazione fra le regioni dell'«Arco atlantico».

La Commissione sta studiando come rispondere adeguatamente ai problemi delle regioni atlantiche nell'ambito delle richieste attualmente presentate dalle autorità responsabili del riassetto del territorio in vari Stati membri.

Poiché i bisogni si situano ad un livello ben superiore delle possibilità offerte dall'articolo 10 del regolamento del Fondo europeo di sviluppo regionale, una risposta adeguata potrebbe essere costituita dall'estensione alla cooperazione transnazionale dell'iniziativa Interreg II (nel cui quadro è stato inserito il commento del bilancio di cui più sopra) oppure da un'iniziativa comunitaria specifica sul tema dell'assetto del territorio.

Per quanto concerne l'aggravamento del carattere periferico delle regioni atlantiche dovuto al recente ampliamento dell'Unione europea la Commissione non è a conoscenza di un'eventuale incidenza negativa di questo genere sulle regioni considerate.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-454/95**di José Apolinário (PSE)****alla Commissione***(22 febbraio 1995)**(95/C 196/60)***Oggetto:** Commercio intracomunitario di frutta

Si registra abbastanza regolarmente l'immissione sul mercato portoghese di frutta proveniente dalla Spagna traspor-

tata alla rinfusa (in cassoni da 300 kg); può la Commissione precisare le sue responsabilità in materia e informare sull'impostazione seguita dai responsabili comunitari?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione***(22 marzo 1995)*

La frutta destinata al consumo allo stato fresco e per la quale esistono norme comuni di qualità è soggetta a un controllo di conformità per quanto riguarda il rispetto di tali norme, le quali disciplinano, in particolare, il condizionamento della frutta, per garantire soprattutto un'adeguata protezione del prodotto. In alcuni casi è autorizzato anche il trasporto alla rinfusa.

Tuttavia può darsi che i prodotti in questione, trasportati alla rinfusa e in imballaggi unitari di 300 kg, siano frutta destinata alla trasformazione, per la quale non vigono norme comuni di qualità. In tal caso la merce deve essere accompagnata da un certificato di destinazione industriale. A tale riguardo precise disposizioni di controllo sono previste dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2251/92 della Commissione ⁽¹⁾.

La Commissione deplora di non potere, mancando di informazioni specifiche, rispondere in modo più preciso al quesito dell'onorevole parlamentare, ma ricorda che incombe ai servizi degli Stati membri la responsabilità del controllo sia della frutta destinata alla trasformazione che di quella destinata al consumo allo stato fresco.

⁽¹⁾ GU n. L 219 del 4. 8. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-459/95**di Nikitas Kaklamanis (RDE)****alla Commissione***(22 febbraio 1995)**(95/C 196/61)***Oggetto:** Trasparenza nella gestione delle risorse comunitarie

È noto che ogni giorno circolano voci di cattiva gestione delle risorse comunitarie, che sarebbe da attribuire a governi, enti, società e financo alla stessa Commissione.

Può l'esecutivo riferire se oltre all'utilità e alla fondatezza scientifica dei programmi esso controlla anche:

1. la solvibilità delle società incaricate di realizzarli,
2. chi ne sono i componenti o rappresentanti,
3. l'eventuale rapporto di parentela fino al secondo grado con funzionari della Comunità?

**Risposta data dalla sig.ra Gradin
a nome della Commissione**

(18 maggio 1995)

1. Non si procede ad un monitoraggio sistematico della solvibilità delle imprese incaricate della realizzazione dei programmi comunitari; tuttavia, per contratti e studi di importo superiore ai 300 000 ECU, il beneficiario è tenuto a costituire un deposito o una garanzia bancaria, ma la Commissione può imporre quest'obbligo anche in relazione a somme più modeste qualora ne ravvisi la necessità. L'obbligo non sussiste nel caso di sovvenzioni o contributi.

2. La Commissione chiede agli aggiudicatari di comunicarle i rispettivi statuti e atti costitutivi e, se necessario, di indicare nominativamente le persone preposte all'esecuzione del contratto.

3. La Commissione non ha alcuna autorità fondata sulla legge né le risorse necessarie per controllare l'eventuale esistenza di rapporti di parentela fino al secondo grado fra il personale delle imprese contraenti (o i loro rappresentanti).

Oltre ai controlli sul loco richiamati più sopra, la Commissione procede a controlli ogni qualvolta emergano sospetti di irregolarità o frodi. Ove se ne ravvisi l'opportunità, questi controlli possono estendersi anche alla ricerca di rapporti di parentela dei funzionari della Comunità.

La Commissione invierà all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento il comunicato stampa del 22 marzo 1995, il quale riferisce, appunto, dei miglioramenti apportati alla gestione finanziaria.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-474/95

di Marjatta Stenius-Kaukonen (GUE/NGL), Riitta Jouppila (PPE), Paavo Väyrynen (ELDR), Ulpu Iivari (PSE), Riitta Myller (PSE), Mikko Rönnholm (PSE), Heidi Hautala (V), Pirjo Rusanen (PPE), Kyösti Toivonen (PPE), Mirja Rynänen (ELDR) e Ritva Laurila (PPE)

alla Commissione

(27 febbraio 1995)

(95/C 196/62)

Oggetto: Programma per la fornitura di latte alle scuole

In base al regolamento (CEE) n. 1842/83 ⁽¹⁾ l'Unione europea sostiene la fornitura di latte e di taluni prodotti lattiero caseari agli allievi delle scuole. Conformemente a tale regolamento possono beneficiare di tale sostegno il latte intero e il latte scremato nonché i relativi prodotti, mentre è escluso il latte completamente sgrassato. Nell'ambito del programma rientrano anche gli asili nido. Soprattutto in Finlandia le malattie cardiovascolari costituiscono un grave problema per la salute pubblica. Per tale motivo l'educazione sanitaria finlandese ha sempre mirato a ridurre l'uso di grassi nell'alimentazione. L'impiego di grassi è stato anche ridotto nei pasti serviti nelle scuole. L'attuale programma UE sul latte per gli alunni delle scuole non promuove gli obiettivi di politica sanitaria volti a migliorare la salute pubblica. Il miglioramento della salute pubblica può essere estremamente significativo per la riduzione dei costi connessi alla sanità e risulta pertanto opportuno dal punto di vista dell'economia nazionale.

Visto quanto sopra illustrato, può la Commissione comunicare quali azioni intende avviare al fine di modificare il regolamento (CEE) n. 1842/83 del Consiglio e il regolamento (CEE) n. 3392/93 della Commissione ⁽²⁾, recante modalità d'applicazione del regolamento (CEE) n. 1842/83, in modo che i regolamenti che disciplinano l'impiego di latte e di alcuni prodotti lattieri nelle scuole siano modificati cosicché il sostegno fornito ai prodotti venga concesso prioritariamente, per motivi di ordine sanitario, a prodotti senza grassi ovvero che ne contengono in misura inferiore alla media?

⁽¹⁾ GU n. L 183 del 7. 7. 1983, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 12. 1993, pag. 27.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(11 aprile 1995)

Pur essendo ammesso che una generale riduzione del consumo di grassi ha effetti benefici sulla salute pubblica, ciò non implica che le materie grasse del latte debbano essere completamente assenti dal regime dietetico dei bambini in età scolare. In considerazione di ciò non sembra opportuno utilizzare il programma in questione per incoraggiare il

consumo di latte completamente sgrassato da parte dei bambini.

La Commissione sostiene la necessità di un'alimentazione variata e bilanciata, come proposto dal programma d'azione comunitario concernente la promozione della salute, informazione, educazione e formazione nel quadro dell'azione nel campo della sanità pubblica ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Doc. COM(94) 202 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-478/95

di Joaquim Miranda (GUE/NGL)

alla Commissione

(15 febbraio 1995)

(95/C 196/63)

Oggetto: Situazione della Renault Portuguesa

La Renault Portuguesa, dopo una fase caratterizzata da licenziamenti e rescissioni di contratti nel suo stabilimento di Setúbal (1 300 lavoratori circa nel 1992, attualmente 760), si accinge ora a iniziare una serie di «sospensioni tecniche» (la prima è prevista a partire dal 27 febbraio) e non esclude una eventuale chiusura dello stabilimento.

In forma diretta o indiretta lo Stato portoghese ha una partecipazione di circa il 30% nel capitale sociale della società e le ha concesso aiuti per un importo globale di circa 48 miliardi di ESC. Probabilmente anche la Comunità ha dato il suo contributo finanziario per lo stabilimento.

È nello stesso tempo noto che recentemente la multinazionale Renault ha aperto un nuovo stabilimento in Slovenia.

Alla luce della situazione sopra descritta e in particolare delle ripercussioni negative in termini di occupazione e di stabilità sociale per l'intera economia della regione e del paese, originate dalla politica di delocalizzazione attuata dalle multinazionali la cui priorità è la ricerca di bassi costi salariali, può la Commissione fornire informazioni sulle misure e sugli orientamenti che essa intende adottare o realizzare per fronteggiare simili situazioni?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(16 marzo 1995)

Nel periodo 1989-1992 la Renault Portuguesa ha ricevuto, per otto progetti, circa 1,4 Mio di ECU nel quadro del programma Pedip (assistenza finanziaria, destinata al Por-

togallo, per un programma specifico di sviluppo industriale), finanziati con la linea di bilancio apposita e nel periodo 1990-1993, circa 650 000 ECU per la formazione professionale finanziata dal Fondo sociale europeo (FSE).

È necessario ricordare che nel 1980 il Portogallo non era uno Stato membro, allorché vennero concesse le prime sovvenzioni pubbliche e la Renault decise di creare lo stabilimento di Setúbal per approvvigionare il mercato che allora era chiuso. Tuttavia la Commissione ha chiesto per iscritto informazioni alle autorità portoghesi in merito ai benefici finanziari e fiscali che lo Stato portoghese ha erogato tra il 1989 e il 1992 per un importo di 6 700 Mio di ESC (circa 38 Mio di ECU). La Commissione non era stata informata circa questi benefici, per cui ha chiesto nuove informazioni per poter valutare le misure in questione alla luce degli articoli 92 e 93 del Trattato CEE.

La delocalizzazione di stabilimenti viene determinata da una serie di fattori (quali, ad esempio, il sistema fiscale, le condizioni sociali, la disponibilità di manodopera qualificata), di cui le sovvenzioni dirette come quelle citate costituiscono solo un aspetto. La Comunità tiene conto di questi fattori, all'occorrenza, nei programmi contenuti nel quadro di sostegno comunitario relativo al Portogallo. Alla joint venture costituita dalla Volkswagen e dalla Ford, che ha creato parecchi posti di lavoro a Setúbal, sono stati concessi fondi comunitari in questo contesto.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-481/95

di Giles Chichester (PPE)

alla Commissione

(27 febbraio 1995)

(95/C 196/64)

Oggetto: Politica comune della pesca

Può la Commissione individuare un mezzo per semplificare il sistema di gestione applicato alle aree VIIa, VIIId, VIIe, VIII e VIIg?

**Risposta data dalla sig.ra Bonino
a nome della Commissione**

(16 marzo 1995)

La Commissione non ritiene che il sistema di gestione applicato alle aree citate dall'onorevole parlamentare sia più complicato che nelle zone adiacenti.

Per qualsiasi stock biologico che si trovi in una zona, viene fissato un TAC distinto (totale delle catture ammesse), per cui le catture vengono riportate separatamente. D'altro lato, le dimensioni minime delle maglie e la taglia minima del paese sbarcato sono le stesse per tutte le zone. Anche le altre

norme di gestione che si applicano a strutture, mercati o capacità delle flotte sono identiche.

Se con il termine «semplificare» l'onorevole parlamentare intende fondere stock diversi in stock più grandi, in modo che le dichiarazioni relative alle catture divengano più semplici, ciò non può avvenire senza che lo sforzo di pesca, rischi di essere distribuito in modo diseguale, il che potrebbe portare allo sfruttamento eccessivo di alcuni stock.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-490/95

di Josu Imaz San Miguel (PPE)

alla Commissione

(27 febbraio 1995)

(95/C 196/65)

Oggetto: Ricorso al Fondo di coesione per il piano idrologico spagnolo

Il governo spagnolo sta elaborando un piano idrologico che prevede la realizzazione di opere infrastrutturali per il trasferimento delle acque tra bacini idrografici.

Tale piano è attualmente al centro di una viva polemica perché è stato elaborato prima che si conoscessero i fabbisogni d'acqua dei bacini che cederanno le loro acque, il che potrebbe ipotecarne lo sviluppo futuro e aggravare lo squilibrio tra i bacini.

Può la Commissione far sapere se il governo spagnolo ha chiesto aiuti europei per la realizzazione delle opere sopramenzionate?

Può il governo spagnolo finanziare detti lavori facendo ricorso al Fondo di coesione senza aver previamente garantito che le opere in questione non produrranno un effetto contrario a quello ricercato al momento della creazione del Fondo?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies a nome della Commissione

(4 aprile 1995)

Il piano idrogeologico nazionale spagnolo non è stato sottoposto in quanto tale alla Commissione. Qualora ricevesse una domanda di finanziamento relativa a tale piano, la Commissione la esaminerebbe alla luce delle linee direttrici stabilite nel quadro comunitario di sostegno (QCS) per le regioni spagnole dell'obiettivo 1 e nel rispetto della pertinente normativa comunitaria.

Nell'ambito dello strumento finanziario di coesione e del Fondo di coesione, la Commissione ha approvato progetti relativi alla sistemazione dei fiumi ed al controllo dell'erosione nei principali corsi d'acqua del territorio spagnolo. I progetti sono intesi a mantenere l'equilibrio idrogeologico del territorio e rientrano negli obiettivi perseguiti dal Fondo di coesione nel settore ambientale.

La Commissione sta analizzando l'impatto dei progetti del settore idrogeologico presentati per un cofinanziamento da parte del Fondo di coesione, sia sui bacini in cui tali progetti verranno realizzati che sull'equilibrio idrogeologico della penisola iberica.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-491/95

di Mihail Papayannakis (GUE/NGL)

alla Commissione

(27 febbraio 1995)

(95/C 196/66)

Oggetto: Ecosistema dei laghi di Volvi e Koronia

L'ecosistema dei laghi di Volvi e Koronia è stato dichiarato «igrotopo di importanza internazionale» ai sensi della Convenzione internazionale di Ramsar. Il lago di Volvi ospita più di 200 specie di uccelli e rare specie di piante, rettili, anfibi e mammiferi che integrano tale paradiso ecologico. La siccità e il prelievo di enormi quantità d'acqua per scopi irrigui hanno provocato l'abbassamento del livello del lago, inducendo i contadini della zona a coltivare vaste estensioni del suolo così emerso. La pesca e l'uso sconsigliato dei fitofarmaci hanno già fatto scomparire cinque specie di pesci e ridotto il loro numero complessivo. Un ulteriore problema è costituito dai rifiuti degli impianti industriali e zootecnici e degli insediamenti urbani della zona che vengono riversati nel lago senza alcun trattamento preliminare.

Configurandosi quindi la violazione

1. della Convenzione di Ramsar (la Grecia stessa ha già inserito il lago di Volvi tra gli 11 igrotopi di importanza internazionale),
2. della direttiva 79/409/CEE ⁽¹⁾, il cui articolo 4 sancisce la tutela dei biotopi che ospitano molte specie rare di fauna e flora selvatiche,
3. della direttiva 92/43/CEE ⁽²⁾, il cui articolo 6 sancisce la tutela dei biotopi di importanza internazionale,

può la Commissione dire se intende prendere i provvedimenti necessari per indurre la Grecia a osservare gli obblighi derivanti dalla Convenzione di Ramsar e applicare le direttive comunitarie di cui sopra?

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7.

Risposta data dal sig. Bjerregaard a nome della Commissione

(5 aprile 1995)

La Comunità non è tra i firmatari della Convenzione di Ramsar. Spetta quindi agli Stati membri firmatari vigilare sulla buona applicazione degli obblighi imposti dalla stessa.

Per quanto riguarda la direttiva comunitaria 79/409/CEE, le autorità elleniche hanno designato la zona in questione come zona di protezione speciale, ma non hanno ancora adottato lo strumento giuridico necessario per delimitare la zona da proteggere e definire le misure di protezione all'interno della stessa. La Commissione segue la questione affinché le autorità elleniche adottino tale strumento, che instaurerà un regime di protezione efficace della zona in questione, di modo che in futuro vengano evitate attività come quelle menzionate dall'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-500/95

di Carmen Fraga Estévez (PPE)

alla Commissione

(27 febbraio 1995)

(95/C 196/67)

Oggetto: Prodotti esclusi dalla riduzione delle misure di ritorsione attuate dagli USA

Il numero di prodotti agricoli soggetti a misure di ritorsione da parte degli Stati Uniti a seguito della cosiddetta «guerra degli ormoni» si è ridotto a partire dal 1990, in virtù degli accordi raggiunti dal gruppo di lavoro UE/USA costituito allo scopo. Di tale evoluzione hanno beneficiato a titolo diverso vari paesi e prodotti, ma non le conserve di pomodoro, che per volume e rilevanza sociale costituiscono il prodotto più importante fra quelli interessati dalle misure di ritorsione.

Alla luce di tutto ciò, può la Commissione far sapere quali erano i dati relativi al commercio estero fra Stati Uniti e Unione europea che hanno dato luogo a detta riduzione? Quali sono attualmente tali dati? Per quale motivo, inoltre, la riduzione non è stata ulteriormente generalizzata, sebbene tutto indichi che i danni al commercio statunitense sono costantemente diminuiti dal 1990? Quali sono i criteri che hanno permesso a taluni prodotti e a taluni paesi di beneficiare di tale evoluzione? Infine, si è tenuto conto della PAC?

Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione

(14 marzo 1995)

Il 1° gennaio 1989 gli Stati Uniti hanno imposto dazi ad valorem del 100 % su una gamma di prodotti comunitari, ivi compresi i pomodori preparati e conservati, come ritorsione al divieto d'importazione di carni bovine provenienti da

animali trattati con ormoni della crescita. Gli Stati Uniti hanno scelto i suddetti prodotti considerando il loro valore commerciale (97,2 Mio di USD) equivalente a quello delle esportazioni statunitensi di carni bovine non percepito a seguito del divieto degli ormoni.

Le misure convenute nel 1989 dalla task force comune CE/US hanno consentito una ripresa delle esportazioni americane, nella Comunità, di carni bovine esenti da ormoni; a seguito di ciò, nello stesso anno gli Stati Uniti hanno effettuato due piccole riduzioni nell'elenco di prodotti soggetti al dazio del 100 %, per un totale di 4,5 Mio di USD di scambi.

Negli anni successivi sono aumentate le importazioni, nella Comunità, di carni bovine e loro prodotti in provenienza dagli Stati Uniti. Per il 1994 le statistiche sulle esportazioni americane registrano scambi per 34,3 Mio di USD. Di conseguenza a varie riprese la Commissione ha chiesto una riduzione della gamma di prodotti riportati nell'elenco in proporzione all'attuale livello di esportazioni americane nella Comunità. La scelta di prodotti che beneficerebbero di siffatte riduzioni verrebbe fatta dagli Stati Uniti. Tuttavia, in mancanza di criteri convenuti da entrambe le parti, finora gli Stati Uniti non hanno accettato gli argomenti della Commissione e sostengono che l'entità del loro elenco è pienamente giustificata.

È obiettivo della Commissione garantire una soddisfacente soluzione di questa contesa commerciale, a seguito della quale verrebbe abolito il dazio ad valorem del 100 % su tutti i prodotti compresi nell'elenco americano.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-502/95

di José Gil-Robles Gil-Delgado (PPE)

alla Commissione

(27 febbraio 1995)

(95/C 196/68)

Oggetto: Situazione dei quadri nella Comunità europea

Nella sua risoluzione sulla situazione dei quadri e dirigenti d'impresa nella Comunità europea (A3-196/93) ⁽¹⁾, il Parlamento europeo aveva invitato la Commissione a effettuare «uno studio sulla situazione dell'occupazione dei quadri (. . .) nella Comunità nei singoli settori di attività, compreso il settore pubblico».

Può la Commissione far sapere se ha effettuato tale studio e indicare, in caso affermativo, quando se ne pubblicheranno i risultati?

(1) GU n. C 194 del 19. 7. 1993, pag. 405.

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(22 maggio 1995)

Nel suo lavoro sull'analisi e il controllo delle tendenze dell'occupazione nella Comunità, pubblicato nella relazione «L'occupazione in Europa», la Commissione intraprende l'analisi della situazione di tutte le categorie di lavoratori di tutti i settori per i quali sono disponibili dei dati. Prima del 1992 i dati disponibili sull'occupazione risultanti dall'indagine sulla manodopera permettevano soltanto un'analisi parziale (una cifra) nel quadro dell'ISCO (International Standard Classification of Occupations — Classificazione standard internazionale delle professioni). Su questa base uno studio effettuato dall'università di Limburgo sugli «indicatori professionali» fornisce indicazioni sulle tendenze dell'occupazione a livello di dirigenti. Dopo il 1992 sono stati raccolti dati più dettagliati, ma i risultati per il 1993 e il 1994 non sono ancora disponibili, per cui non è possibile effettuare un'analisi.

Nell'ambito del programma di studi per il 1995, la Commissione farà eseguire uno studio sul ruolo del dialogo sociale sulla gestione delle eccedenze di personale nella categoria «dirigenti».

Peraltro, nel contesto dei problemi della mobilità dei dirigenti evocati nella risoluzione del Parlamento del 26 giugno 1993, è opportuno menzionare che, spinte dalla Commissione, le organizzazioni europee dei quadri e la confederazione europea dei quadri e euroquadri hanno avviato riflessioni comuni sulla salvaguardia dei diritti a una pensione complementare per i dirigenti che si spostano per motivi professionali nello spazio comunitario.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(24 marzo 1995)

Nel Consiglio «Agricoltura» del gennaio 1995 si era deciso di preparare al più presto la relazione prevista dall'articolo 6 della direttiva 91/629/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli. La Commissione ha invitato il comitato scientifico veterinario ad elaborare per la fine di giugno una relazione provvisoria, in particolare per quanto riguarda la sistemazione e l'alimentazione dei vitelli, ed entro la fine dell'anno la relazione finale.

Il comitato scientifico veterinario ha costituito un gruppo di lavoro di esperti incaricato di elaborare la relazione sul benessere dei vitelli. Il gruppo esaminerà in modo dettagliato le condizioni dei vitelli nei diversi sistemi di allevamento, con particolare riguardo allo stato sanitario, all'alimentazione, all'allevamento, alla stabulazione e al comportamento, nonché alle implicazioni socioeconomiche relative.

In linea con la riforma della politica agricola comune per il settore dei bovini, decisa nel 1992, sono state adottate delle misure intese ad incoraggiare mediante premi l'ingrasso estensivo dei bovini adulti. In particolare, grazie alla clausola della densità, non possono essere concessi premi per gli animali presenti nell'azienda oltre il limite fissato. Questa riforma non prevede tuttavia indicazioni precise sull'allevamento dei vitelli e la Commissione non dispone quindi della base giuridica necessaria per attuare le misure specifiche auspiccate dall'onorevole parlamentare.

⁽¹⁾ GU n. L 340 dell'11. 12. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-525/95

di Christine Barthet-Mayer (ARE)

alla Commissione

(1° marzo 1995)

(95/C 196/69)

Oggetto: Allevamento intensivo di animali in batteria

Il Consiglio dell'Agricoltura tenutosi nel gennaio 1995 ha dibattuto la necessità di garantire il benessere degli animali da allevamento e il problema specifico dell'allevamento dei vitelli in batteria; può la Commissione far conoscere le iniziative concrete che intende prendere?

Nell'ambito dell'attuazione della riforma della PAC intende essa proporre azioni volte a promuovere un allevamento più estensivo all'aperto e la soppressione graduale dell'allevamento in batteria?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-552/95

di Amedeo Amadeo (NI)

alla Commissione

(1° marzo 1995)

(95/C 196/70)

Oggetto: Servizio pubblico di qualità dell'aviazione europea

Gli interventi pubblici nell'ambito dei trasporti aerei sono visti dalla Commissione come un freno alla crescita ed allo sviluppo del settore.

Nella comunicazione sull'aviazione civile della scorsa primavera, il servizio pubblico viene rimesso in questione ogni

volta che il ricorso a norme leali di concorrenza mette in difficoltà le compagnie aeree e ne penalizza la qualità.

Può la Commissione mettere in opera misure appropriate per rafforzare lo sviluppo di una politica europea dell'aviazione civile tenendo conto delle caratteristiche delle compagnie europee, favorendone la cooperazione, applicando con flessibilità le regole di concorrenza, migliorando l'armonizzazione delle norme tecniche e sociali, mantenendo alti i livelli di sicurezza, sviluppando le infrastrutture a terra ed in volo, intervenendo con urgenza per la salvaguardia dell'ambiente?

**Risposta data dal sig. Kinnock
a nome della Commissione**

(11 maggio 1995)

Nella sua comunicazione «L'evoluzione dell'aviazione civile in Europa» ⁽¹⁾, la Commissione ha insistito sull'importanza di un quadro normativo per gli utenti dei servizi di trasporto dell'aviazione civile, che garantisca un elevato livello di sicurezza, protegga l'ambiente, mantenga un giusto equilibrio tra gli interessi dei vettori aerei e dei loro dipendenti salvaguardando e creando posti di lavoro e ha tenuto conto dell'interesse che le autorità nazionali hanno per i vettori aerei in quanto forniscono un servizio pubblico nel senso più ampio del termine.

È comunemente condivisa l'idea che il trasporto aereo debba fornire servizi a costi ragionevoli sia per i cittadini che per le imprese. Per raggiungere questo obiettivo, la Comunità ha optato per un approccio equilibrato introducendo una graduale liberalizzazione dei voli intraeuropei e integrando il nuovo sistema con clausole di salvaguardia per le situazioni in cui il mercato da solo non può essere sufficiente. Questo approccio riconosce che alcune situazioni specifiche del sistema di trasporto aereo può, a volte, richiedere un intervento politico per risolvere situazioni di squilibrio all'interno del sistema o direttamente per conseguire altri obiettivi politici, quali la fornitura di servizi pubblici o la protezione dell'ambiente.

Questo approccio continua a guidare le politiche attuali sull'inquinamento acustico e sulle emissioni inquinanti, il servizio di assistenza a terra, le tasse aeroportuali e gli aiuti di Stato e ispirerà le future proposte legislative sulla protezione degli utenti dei trasporti e sul sistema di gestione del traffico aereo, come indicato nella suddetta comunicazione.

⁽¹⁾ Doc. COM(94) 218 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-553/95

di **Amedeo Amadeo (NI)**

alla Commissione

(1° marzo 1995)

(95/C 196/71)

Oggetto: Azioni comunitarie nell'ambiente urbano

L'Unione finanzia alcune azioni nel settore dell'ambiente urbano anche se la politica urbana non rientra nelle competenze che le assegna il Trattato.

Un preciso documento della Corte dei conti valuta una serie di azioni gestite dalla DG XI Ambiente, dal FESR, dal programma Recite e dai programmi UE nell'ambito di formazione, ricerca, energia, cultura e trasporti.

Può la Commissione riferire se esiste un quadro preciso di riferimento per tali azioni di sostegno?

Esiste per tali iniziative una lista di priorità specificata con chiarezza?

È questo il caso del progetto LIFE?

Sono stati fissati criteri e finalità per i 32 progetti pilota in cui il FESR interviene con contributi superiori ai 100 MECU?

Esistono doppioni di finanziamento con azioni sostenute nel quadro di altri programmi? Quali sono i risultati del programma Recite?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(24 aprile 1995)

1. Il quadro originario di riferimento per le azioni comunitarie nel settore dell'ambiente urbano era il Libro verde sull'ambiente urbano del 1990 ⁽¹⁾. Successivamente, tuttavia, tale settore è stato integrato, divenendone uno dei temi fondamentali, nel quinto programma di azione a favore dell'ambiente ⁽²⁾.

La Commissione, insieme con il gruppo di esperti istituito in seguito alla risoluzione del Consiglio ⁽³⁾ sul Libro verde, sta lavorando attualmente al progetto sulle città sostenibili che dovrebbe costituire in futuro il quadro di riferimento per le azioni nel settore dell'ambiente urbano. La prima fase del progetto si è conclusa a fine 1994, quando il gruppo di esperti ha presentato la prima relazione annuale sulle città sostenibili (che sarà inviata direttamente all'onorevole parlamentare e al segretariato generale del Parlamento). La prossima relazione, quella conclusiva, verrà pubblicata a inizio 1996.

2. Il quadro di riferimento per le azioni di sostegno finanziario è definito negli atti che regolano i singoli programmi. Per quanto riguarda lo strumento finanziario Life, i settori d'azione che possono fruirne sono definiti dal regolamento (CEE) n. 1973/92 ⁽⁴⁾ che contempla, fra le varie azioni, anche quelle volte a migliorare la qualità della vita nell'ambiente urbano sia nelle zone centrali sia in quelle periferiche. A norma del citato regolamento, la Commissione seleziona annualmente, nell'ambito dei settori d'azione previsti, le azioni prioritarie per le quali invita gli Stati membri a trasmettere delle proposte di progetti da finanziare tramite Life. L'ambiente urbano figura, sin dall'adozione del regolamento, fra i suddetti settori di azione.

Per quanto riguarda i progetti pilota nel settore dell'ambiente urbano finanziati in ambito FESR e il programma Recite, il quadro giuridico è costituito dall'articolo 10 del regolamento (CEE) n. 2083/93 ⁽⁵⁾ che modifica il regolamento (CEE) n. 4254/88 recante disposizioni di applicazione per quanto riguarda il Fondo europeo di sviluppo regionale. I criteri e le finalità dei 32 progetti pilota e del programma Recite sono stabiliti dall'articolo di cui sopra e, in termini più generali, dai requisiti previsti dalla normativa sui fondi strutturali.

3. Nessuna azione può essere finanziata contemporaneamente da due programmi distinti.

4. Il programma Recite nasce nel 1991 con l'obiettivo di contribuire alla creazione di reti di cooperazione europee fra le autorità regionali e locali che rappresentino una popolazione minima di 50 000 abitanti. Al riguardo, si inviano all'onorevole parlamentare le prime relazioni sullo stato di attuazione delle reti e dei 32 progetti pilota. Una nuova relazione, più aggiornata, sarà pubblicata prossimamente.

⁽¹⁾ Doc. COM(90) 218.

⁽²⁾ GU n. C 138 del 17. 5. 1993.

⁽³⁾ GU n. C 33 dell'8. 2. 1991.

⁽⁴⁾ GU n. L 206 del 22. 7. 1992.

⁽⁵⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-555/95

di Helwin Peter (PSE)

alla Commissione

(1° marzo 1995)

(95/C 196/72)

Oggetto: Spese nell'ambito del Trattato CECA

A quanto ammontano gli importi prelevati dal bilancio dell'Unione europea nell'esercizio 1994 per il finanziamento delle spese nell'ambito del Trattato CECA e per quali scopi sono stati utilizzati?

Risposta data dal sig. Liikanen a nome della Commissione

(4 maggio 1995)

Gli importi iscritti in bilancio all'articolo A 252 (Comitati e commissioni della CECA) ammontano a 1 452 000 ECU, di cui sono stati impegnati 1 355 000 ECU.

Per informazioni più precise sul progressivo aumento degli interventi a favore dei settori del carbone e dell'acciaio nell'ambito dei programmi di aiuto finanziati dal bilancio generale, si veda il memorandum sul progetto di bilancio operativo CECA 1995, sezione A4.

In sintesi si è convenuto che, conseguentemente alla diminuzione del finanziamento settoriale, i settori del carbone e dell'acciaio potranno chiedere di beneficiare di un'equa parte degli aiuti finanziari accordati sul bilancio generale. Ciò significa che, per quanto riguarda gli aiuti futuri in campo sociale, la copertura del fabbisogno della CECA sarà garantita, nei limiti delle normali procedure, dal fondo sociale europeo; che, per quanto riguarda gli aiuti alla ricerca, la fonte sarà costituita dai programmi quadro e per quanto riguarda gli aiuti regionali, vale a dire i prestiti bonificati a favore di investimenti che creano posti di lavoro, la fonte principale sarà il Fondo europeo di sviluppo regionale. Ad ogni modo l'importo degli aiuti che saranno di fatto concessi dipenderà dal numero delle domande presentate ed ognuna di queste potrà essere soddisfatta compatibilmente con le altre.

Questi dati saranno aggiornati nel memorandum relativo al progetto di bilancio operativo CECA per il 1996.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-558/95

di Alex Smith (PSE)

alla Commissione

(1° marzo 1995)

(95/C 196/73)

Oggetto: Diluizione del whisky

Di recente mi sono pervenute le rimostranze dei produttori di whisky scozzese preoccupati che i loro concorrenti in Francia siano coinvolti nel marketing del whisky diluito al 30 % di volume alcolometrico.

Può far sapere la Commissione se ritiene che la produzione e la vendita di whisky diluito al 30 % vol sia consentita ai sensi del regolamento (CEE) n. 1576/89 ⁽¹⁾?

⁽¹⁾ GU n. L 160 del 12. 6. 1989, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(24 marzo 1995)

A norma del regolamento (CEE) n. 1576/89 il titolo alcolometrico minimo per le bevande spiritose commercializzate col nome di «whisky» è un titolo alcolometrico volumico del 40 %. L'uso della denominazione commerciale «whisky» è limitato alla bevanda spiritosa quale definita in tale regolamento. Una bevanda spiritosa non rispondente ai requisiti prescritti per il whisky deve essere denominata «bevanda spiritosa».

Quanto alle miscele di whisky e di altre bevande spiritose, il regolamento (CEE) n. 2675/94 ⁽¹⁾ stabilisce disposizioni particolari intese a chiarire che il prodotto finale è una bevanda spiritosa miscelata.

La Commissione è al corrente del fatto che vengono commercializzati «whiskies» diluiti, il cui titolo alcolometrico è inferiore al 40 % vol, ma ritiene difficile impedirne la produzione e la vendita. Tuttavia, a norma dell'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1576/89 questi prodotti debbono essere denominati «bevande spiritose». Poiché non esistono attualmente norme specifiche per l'etichettatura di tali «whiskies» diluiti, è possibile in base alla direttiva 79/112/CEE ⁽²⁾, relativa all'etichettatura e alla presentazione dei prodotti alimentari, indicare la composizione del prodotto precisando l'esatta percentuale degli ingredienti utilizzati accanto alla denominazione commerciale o nell'elenco degli ingredienti. In ogni caso un'adeguata etichettatura di tali «whiskies» leggeri deve chiarire all'acquirente che il prodotto in vendita non è un whisky con titolo alcolometrico di 40 % vol. Le autorità dello Stato membro preposte ai controlli in materia debbono prendere provvedimenti nei confronti delle etichettature che inducono in errore i consumatori sull'esatta natura del prodotto.

⁽¹⁾ GU n. L 285 del 4. 11. 1994.

⁽²⁾ GU n. L 33 dell'8. 2. 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-583/95

di Gerardo Fernández-Albor (PPE)

alla Commissione

(6 marzo 1995)

(95/C 196/74)

Oggetto: Apposizione del simbolo europeo sui velivoli delle compagnie aeree degli Stati membri

La favorevole accoglienza riservata dall'ex Presidente della Commissione all'iniziativa concernente l'apposizione del

simbolo europeo sui velivoli delle compagnie degli Stati membri ha indotto alcune compagnie a collocare tale simbolo accanto alla bandiera nazionale.

In tal modo si può contribuire a divulgare l'immagine dell'Unione non soltanto tra i paesi e i cittadini europei ma anche a livello mondiale, ovunque un velivolo comunitario porti tale emblema.

Data l'importanza dell'Europa dei simboli, ritiene il Presidente della Commissione di dover raddoppiare gli sforzi affinché tutti i velivoli delle compagnie aeree dell'Unione europea, sull'esempio della compagnia aerea del suo paese, rechino, unitamente al simbolo nazionale, anche quello europeo?

**Risposta data dal sig. Oreja
a nome della Commissione**

(27 aprile 1995)

Già nel 1990 la Commissione ha proposto alle compagnie aeree stabilite negli Stati membri di apporre il simbolo europeo sui loro velivoli. Essa ha rilevato con soddisfazione che alcune compagnie aeree hanno accolto l'idea, contribuendo in tal modo a promuovere l'immagine dell'Unione europea [si veda la risposta all'interrogazione scritta n. 1117/91 dell'onorevole Ferrer ⁽¹⁾].

La Commissione continua a caldeggiare l'apposizione del simbolo europeo sui velivoli di tutte le compagnie degli Stati membri, ma ovviamente si tratta di una scelta che spetta alle compagnie medesime.

⁽¹⁾ GU n. C 66 del 16. 3. 1992.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-589/95

di Gijs de Vries (ELDR)

alla Commissione

(6 marzo 1995)

(95/C 196/75)

Oggetto: Oneri fiscali relativi alle assicurazioni sulla vita

Il regima fiscale delle assicurazioni sulla vita determina in ampia misura — tra l'altro nei Paesi Bassi — la convenienza delle polizze. La legislazione olandese («Ampia rivalutazione II», in vigore dal 1° gennaio 1995) stipula che solo allorché l'assicuratore ha sede nei Paesi Bassi chi contrae un'assicurazione sulla vita può dedurre i relativi premi dalle imposte.

Tale requisito fa sì che non sia interessante sottoscrivere un'assicurazione sulla vita proposta da un assicuratore con sede all'estero e senza succursale nei Paesi Bassi.

La regolamentazione in parola è compatibile con la libera circolazione dei servizi e, in particolare, con la terza direttiva «assicurazione vita» [92/96/CEE ⁽¹⁾]? In caso negativo, la Commissione ha intenzione di avviare una procedura ex articolo 169?

⁽¹⁾ GU n. L 360 del 9. 12. 1992, pag. 1.

**Risposta data dal sig. Monti
a nome della Commissione**

(8 maggio 1995)

Secondo la giurisprudenza della Corte di giustizia [si veda causa 204/90, Bachmann/Regno del Belgio ⁽¹⁾], disposizioni nazionali che esigono che l'assicuratore sia stabilito in uno Stato membro perché gli assicurati possano fruire, in questo Stato, di talune possibilità di deduzione d'imposta, costituiscono un ostacolo alla libera prestazione dei servizi. L'esigenza di uno stabilimento è tuttavia compatibile con il Trattato se essa è condizione indispensabile per il raggiungimento dell'obiettivo d'interesse generale perseguito. La Corte ha riconosciuto che tale compatibilità può esistere se le disposizioni nazionali sono giustificate dalla necessità di garantire la coerenza del regime fiscale di cui fanno parte. La Commissione sta esaminando la legislazione dei Paesi Bassi alla luce della succitata sentenza, e prenderà i provvedimenti necessari a norma dell'articolo 169 del Trattato CEE se riterrà che la legge olandese sia incompatibile con il Trattato.

⁽¹⁾ Sentenza del 28. 1. 1992, Raccolta 1992, pag. 305.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-593/95

di Hugh McMahon (PSE)

alla Commissione

(6 marzo 1995)

(95/C 196/76)

Oggetto: Iniziative comunitarie Urban

Può la Commissione comunicare al Parlamento quante richieste sono state inoltrate dal Regno Unito nell'ambito dell'iniziativa Urban, quali progressi sono venuti dall'aver adottato queste iniziative e quando la Commissione renderà pubblici i risultati delle sue trattative con le autorità del Regno Unito?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(5 aprile 1995)

Il 3 novembre 1994 le autorità del Regno Unito hanno presentato un elenco di 23 progetti relativi all'iniziativa comunitaria Urban.

Il 19 gennaio 1995 la Commissione ha comunicato alle suddette autorità britanniche che il numero di progetti era eccessivo, in considerazione della raccomandazione agli Stati membri secondo cui, per l'intera Comunità, il numero di progetti da sovvenzionare nel quadro dell'iniziativa Urban non poteva superare il numero di cinquanta ⁽¹⁾. Il 6 febbraio successivo le autorità del Regno Unito hanno risposto che accettavano di ridurre il numero di proposte affermando inoltre che avrebbero operato la loro scelta dopo che fosse stata offerta alle città interessate l'opportunità di illustrare al Ministro i loro rispettivi progetti.

Quando si disporrà dell'elenco modificato, verranno eventualmente discussi in dettaglio i singoli progetti Urban allo scopo di chiarire meglio le azioni che si intendono svolgere, analizzare il carattere innovativo di Urban, potenziare gli aspetti transnazionali e migliorare la quantificazione degli impatti. La Commissione si augura di poter concludere queste discussioni prima dell'estate.

⁽¹⁾ Comunicazione agli Stati membri, GU n. C 180 dell'1. 7. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-614/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)

alla Commissione

(9 marzo 1995)

(95/C 196/77)

Oggetto: Gestione dei fondi strutturali

Durante la riunione di un comitato di verifica dei fondi strutturali (5b), un funzionario della DG VI ha affermato che la Commissione aveva scelto il dipartimento come partner privilegiato per la gestione dei programmi 5b in Francia.

Può la Commissione confermare questa scelta, finora mai dichiarata?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(7 aprile 1995)

La Commissione conferma all'onorevole parlamentare che gli interlocutori per la gestione dei programmi dell'obiettivo 5b sono stati designati al momento dell'approvazione dei documenti unici di programmazione a fine dicembre 1994.

Per quel che riguarda la Francia, le autorità nazionali hanno trasmesso alla Commissione 24 proposte di documenti unici di programmazione. Per 18 di tali proposte la regione è stata considerata come livello più idoneo a concepirle e gestirle e la Commissione ha accettato tale scelta.

Inoltre, secondo quanto stipulato dall'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio ⁽¹⁾, la Commissione fa in modo che l'azione comunitaria sia

concepita e gestita in armonia con il principio di cooperazione e nel pieno rispetto delle competenze istituzionali, giuridiche e finanziarie di ciascuna delle parti interessate. Per tale motivo, su proposta delle autorità francesi, i dipartimenti, che dispongono di una certa quantità di competenze in materia di sviluppo rurale e che contribuiscono al cofinanziamento di taluni interventi previsti dei documenti unici di programmazione, partecipano all'attuazione dei programmi a pari titolo di altri interlocutori.

(¹) GU n. L 185 del 15. 7. 1988.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-623/95
di Karl Schweitzer (NI) e Mathias Reichhold (NI)
alla Commissione
(9 marzo 1995)
(95/C 196/78)

Oggetto: Allevamenti fonti di sofferenze

Animali domestici vengono allevati per farne dei mostri. Gatti senza pelo, cani appena in grado di camminare e vedere, uccelli con la gobba e senza il becco, incapaci di alimentarsi senza aiuto esterno o costretti a respirare attraverso la bocca: per motivi di prestigio e di cupidigia si allevano animali deformi. In natura siffatte creature non sarebbero vitali e, non di rado, vengono abbandonate a causa delle indispensabili cure intensive. Ciò premesso,

Quali provvedimenti intende adottare la Commissione contro questo tipo di allevamenti?

La legge sulla protezione degli animali vieta l'allevamento di vertebrati nel caso in cui l'allevatore non può escludere che nel successivo allevamento a causa di tare congenite verranno a mancare ovvero risulteranno inidonei o trasformati membri o organi propri della razza, causando così dolori, sofferenze o danni. Come intende la Commissione punire questi allevatori?

Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione
(12 aprile 1995)

La legislazione comunitaria relativa all'allevamento degli animali [direttiva 77/504/CEE (¹), direttiva 88/661/CEE (²), direttiva 89/361/CEE (³), direttiva 90/427/CEE (⁴), direttiva 91/174/CEE (⁵)] prevede che i criteri per l'iscrizione e la registrazione in registri e libri genealogici devono essere stabiliti dalle associazioni e organizzazioni riconosciute dalle autorità degli Stati membri. È inoltre compito delle stesse fissare i criteri per l'ammissione di tali animali alla riproduzione.

La normativa comunitaria si applica unicamente agli animali di razza pura, mentre l'allevamento degli altri animali è di competenza degli Stati membri.

- (¹) GU n. L 206 del 12. 8. 1977.
(²) GU n. L 382 del 31. 12. 1988.
(³) GU n. L 153 del 6. 6. 1989.
(⁴) GU n. L 224 del 18. 8. 1990.
(⁵) GU n. L 85 del 5. 4. 1991.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-635/95
di Florus Wijsenbeek (ELDR)
alla Commissione
(9 marzo 1995)
(95/C 196/79)

Oggetto: Misure tedesche di aiuto alla navigazione fluviale

1. Sa la Commissione che il governo tedesco ha deciso di mettere a disposizione della navigazione fluviale 160 milioni di DM per consentirle di adeguarsi alle mutate condizioni di mercato?
2. Non ritiene essa che tale misura di aiuto produca distorsioni concorrenziali e sia pertanto incompatibile con gli accordi europei?

Intende essa adottare nel breve termine misure contrarie? In caso affermativo, in che modo? In caso negativo, perché?

Risposta data dal sig. Kinnock
a nome della Commissione
(28 marzo 1995)

Conformemente all'articolo 93, paragrafo 3 del Trattato CEE, il governo tedesco ha comunicato alla Commissione un programma di misure di aiuto a favore della navigazione interna. Le misure destinate in particolare alle imprese artigianali concernono la promozione della formazione professionale, la cooperazione tra battellieri artigiani e la ristrutturazione di questa professione nonché l'ammodernamento della flotta. Per queste misure di aiuto sono previsti 100 Mio di DM e 60 Mio di DM sono previsti per azioni di demolizione di battelli della navigazione interna.

La Commissione sta esaminando questo programma di aiuti con riferimento al diritto comunitario e prenderà rapidamente posizione al riguardo.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-641/95di **Mark Watts (PSE)**

alla Commissione

(9 marzo 1995)

(95/C 196/80)

Oggetto: British Gas — Abuso di posizione dominante ai sensi dell'articolo 86 del Trattato di Roma

Se i consumatori di gas del Regno Unito vanno considerati la «controparte commerciale» della British Gas, è indubbio che l'azienda britannica, con la politica di prezzi recentemente varata, applica «nei rapporti commerciali con gli altri contraenti condizioni dissimili per prestazioni equivalenti, determinando così per questi ultimi uno svantaggio per la concorrenza», come recita l'articolo 86 del Trattato di Roma.

La nuova politica di prezzi discrimina chiaramente e ingiustamente quanti non possono avvalersi della domiciliazione bancaria delle fatture, e torna quindi a danno degli anziani, dei disoccupati e delle fasce di reddito più basse, con differenze di prezzo pari, in alcuni casi, sino al 12 %.

Non ritiene pertanto la Commissione che si tratti di un palese caso di abuso di posizione dominante sul mercato da parte della British Gas e che è urgente avviare accertamenti al riguardo?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-643/95di **Mark Watts (PSE)**

alla Commissione

(9 marzo 1995)

(95/C 196/81)

Oggetto: Validità della nuova politica di prezzi discriminatoria attuata dalla British Gas

L'Atto unico europeo afferma chiaramente che è obiettivo degli Stati membri dell'Unione promuovere insieme, in tutta Europa, i diritti fondamentali, in particolare «l'uguaglianza e la giustizia sociale».

Alla luce di questo risoluto impegno a livello europeo a favore dell'uguaglianza e della giustizia sociale, non ritiene opportuno la Commissione invitare il governo britannico a sollecitare chiarimenti da parte della British Gas (l'azienda gas del Regno Unito) in merito alla nuova politica di prezzi da essa adottata, che discrimina ingiustamente quanti non possono avvalersi della domiciliazione bancaria delle fat-

ture, e danneggia pertanto gli anziani, i disoccupati e le fasce di reddito più basse? L'azione della British Gas non è contraria all'Atto unico europeo?

**Risposta comune data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

alle interrogazioni scritte E-641/95 e E-643/95

(28 aprile 1995)

Nell'ambito del Trattato CEE le attività della Comunità comprendono il mantenimento di un sistema che assicuri che la concorrenza nel mercato interno non sia falsata. L'obiettivo primario delle regole di concorrenza comunitaria è la tutela del processo competitivo e dei vantaggi indiretti che i consumatori ne traggono. L'articolo 86 vieta l'abuso di posizione dominante in quanto incompatibile con il mercato comune. Sebbene tale norma possa applicarsi ai rapporti tra le imprese ed i consumatori finali, una condizione per l'applicazione delle regole di concorrenza, compreso quindi l'articolo 86, è che il comportamento possa incidere notevolmente sul commercio tra Stati membri.

Non pare che quest'ultima condizione per l'applicazione dell'articolo 86 sia soddisfatta nel caso della politica di British Gas citata dall'onorevole parlamentare. Di conseguenza la Commissione ritiene di non essere competente ad intervenire in base alle regole di concorrenza.

Gli aspetti sociali della politica dei prezzi di British Gas sono una materia che riguarda essenzialmente le autorità britanniche e non sono trattati da nessuna legislazione europea. La Commissione non considera quindi opportuno rivolgersi in proposito al governo britannico.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-692/95di **Peter Crampton (PSE)**

al Consiglio

(13 marzo 1995)

(95/C 196/82)

Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore dell'imposizione fiscale diretta per il 1994

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore dell'imposizione fiscale diretta, può dire il Consiglio quante di esse sono state presentate dal Consiglio stesso e quali Stati membri ne hanno avanzate per parte loro?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-693/95**di Peter Crampton (PSE)****al Consiglio***(13 marzo 1995)**(95/C 196/83)*

Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore delle risorse umane, dell'istruzione, della formazione e della gioventù per il 1994

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore delle risorse umane, dell'istruzione, della formazione e della gioventù, può dire il Consiglio quante di esse sono state presentate dal Consiglio stesso e quali Stati membri ne hanno avanzate per parte loro?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-694/95**di Peter Crampton (PSE)****al Consiglio***(13 marzo 1995)**(95/C 196/84)*

Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore dell'imposizione doganale e indiretta per il 1994

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore dell'imposizione doganale e indiretta, può dire il Consiglio quante di esse sono state presentate dal Consiglio stesso e quali Stati membri ne hanno avanzate per parte loro?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-696/95**di Peter Crampton (PSE)****al Consiglio***(13 marzo 1995)**(95/C 196/85)*

Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore della pesca per il 1994

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore della pesca, può dire il Consiglio quante di esse sono state presentate dal Consiglio stesso e quali Stati membri ne hanno avanzate per parte loro?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-697/95**di Peter Crampton (PSE)****al Consiglio***(13 marzo 1995)**(95/C 196/86)*

Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore dell'energia per il 1994

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore dell'energia, può dire il

Consiglio quante di esse sono state presentate dal Consiglio stesso e quali Stati membri ne hanno avanzate per parte loro?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-698/95**di Peter Crampton (PSE)****al Consiglio***(13 marzo 1995)**(95/C 196/87)*

Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni per il 1994

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore delle tecnologie dell'informazione e delle telecomunicazioni, può dire il Consiglio quante di esse sono state presentate dal Consiglio stesso e quali Stati membri ne hanno avanzate per parte loro?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-699/95**di Peter Crampton (PSE)****al Consiglio***(13 marzo 1995)**(95/C 196/88)*

Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore dei servizi finanziari per il 1994

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore dei servizi finanziari, può dire il Consiglio quante di esse sono state presentate dal Consiglio stesso e quali Stati membri ne hanno avanzate per parte loro?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-700/95**di Peter Crampton (PSE)****al Consiglio***(13 marzo 1995)**(95/C 196/89)*

Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore degli affari esterni per il 1994

In relazione alle proposte di ordine legislativo e regolamentare formulate nel 1994 nel settore degli affari esterni, può dire il Consiglio quante di esse sono state presentate dal Consiglio stesso e quali Stati membri ne hanno avanzate per parte loro?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-702/95

di Peter Crampton (PSE)

al Consiglio

(13 marzo 1995)

(95/C 196/90)

Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore degli affari economici, finanziari e monetari nel 1994

Per quanto riguarda le proposte legislative e regolamentari avanzate nel 1994 nel settore degli affari economici, finanziari e monetari, può il Consiglio rendere noto quante proposte sono state presentate dal Consiglio e da parte di quali Stati membri?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-706/95

di Peter Crampton (PSE)

al Consiglio

(13 marzo 1995)

(95/C 196/93)

Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore delle politiche regionali nel 1994

Per quanto riguarda le proposte legislative e regolamentari avanzate nel 1994 nel settore delle politiche regionali, può il Consiglio rendere noto quante proposte sono state presentate dal Consiglio e da parte di quali Stati membri?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-703/95

di Peter Crampton (PSE)

al Consiglio

(13 marzo 1995)

(95/C 196/91)

Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore del mercato interno nel 1994

Per quanto riguarda le proposte legislative e regolamentari avanzate nel 1994 nel settore del mercato interno, può il Consiglio rendere noto quante proposte sono state presentate dal Consiglio e da parte di quali Stati membri?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-708/95

di Peter Crampton (PSE)

al Consiglio

(13 marzo 1995)

(95/C 196/94)

Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore delle piccole e medie imprese nel 1994

Per quanto riguarda le proposte legislative e regolamentari avanzate nel 1994 nel settore delle piccole e medie imprese, può il Consiglio rendere noto quante proposte sono state presentate dal Consiglio e da parte di quali Stati membri?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-704/95

di Peter Crampton (PSE)

al Consiglio

(13 marzo 1995)

(95/C 196/92)

Oggetto: Proposta del Consiglio nel settore degli affari industriali nel 1994

Per quanto riguarda le proposte legislative e regolamentari avanzate nel 1994 nel settore degli affari industriali, può il Consiglio rendere noto quante proposte sono state presentate dal Consiglio e da parte di quali Stati membri?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-710/95

di Peter Crampton (PSE)

al Consiglio

(13 marzo 1995)

(95/C 196/95)

Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore della tutela dei consumatori nel 1994

Per quanto riguarda le proposte legislative e regolamentari avanzate nel 1994 nel settore della tutela dei consumatori, può il Consiglio rendere noto quante proposte sono state presentate dal Consiglio e da parte di quali Stati membri?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-712/95

di Peter Crampton (PSE)
al Consiglio
 (13 marzo 1995)
 (95/C 196/96)

Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore dell'occupazione e degli affari sociali nel 1994

Per quanto riguarda le proposte legislative e regolamentari avanzate nel 1994 nel settore dell'occupazione e degli affari sociali, può il Consiglio rendere noto quante proposte sono state presentate dal Consiglio e da parte di quali Stati membri?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-714/95

di Peter Crampton (PSE)
al Consiglio
 (13 marzo 1995)
 (95/C 196/97)

Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore della sicurezza nucleare nel 1994

Per quanto riguarda le proposte legislative e regolamentari avanzate nel 1994 nel settore della sicurezza nucleare, può il Consiglio rendere noto quante proposte sono state presentate dal Consiglio e da parte di quali Stati membri?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-715/95

di Peter Crampton (PSE)
al Consiglio
 (13 marzo 1995)
 (95/C 196/98)

Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale nel 1994

Per quanto riguarda le proposte legislative e regolamentari avanzate nel 1994 nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale, può il Consiglio rendere noto quante proposte sono state presentate dal Consiglio e da parte di quali Stati membri?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-716/95

di Peter Crampton (PSE)
al Consiglio
 (13 marzo 1995)
 (95/C 196/99)

Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore della concorrenza nel 1994

Per quanto riguarda le proposte legislative e regolamentari avanzate nel 1994 nel settore della concorrenza, può il Consiglio rendere noto quante proposte sono state presentate dal Consiglio e da parte di quali Stati membri?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-717/95

di Peter Crampton (PSE)
al Consiglio
 (13 marzo 1995)
 (95/C 196/100)

Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore dell'ambiente nel 1994

Per quanto riguarda le proposte legislative e regolamentari avanzate nel 1994 nel settore dell'ambiente, può il Consiglio rendere noto quante proposte sono state presentate dal Consiglio e da parte di quali Stati membri?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-718/95

di Peter Crampton (PSE)
al Consiglio
 (13 marzo 1995)
 (95/C 196/101)

Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore dei trasporti nel 1994

Per quanto riguarda le proposte legislative e regolamentari avanzate nel 1994 nel settore dei trasporti, può il Consiglio rendere noto quante proposte sono state presentate dal Consiglio e da parte di quali Stati membri?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-719/95

di Peter Crampton (PSE)
al Consiglio
 (13 marzo 1995)
 (95/C 196/102)

Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore del turismo nel 1994

Per quanto riguarda le proposte legislative e regolamentari avanzate nel 1994 nel settore del turismo, può il Consiglio

rendere noto quante proposte sono state presentate dal Consiglio e da parte di quali Stati membri?

INTERROGAZIONE SCRITTA E-721/95

di Peter Crampton (PSE)

al Consiglio

(13 marzo 1995)

(95/C 196/103)

Oggetto: Proposte del Consiglio nel settore del credito e degli investimenti nel 1994

Per quanto riguarda le proposte legislative e regolamentari avanzate nel 1994 nel settore del credito e degli investimenti, può il Consiglio rendere noto quante proposte sono state presentate dal Consiglio e da parte di quali Stati membri?

Risposta comune

alle interrogazioni scritte da E-692/95 a E-694/95, da E-696/95 a E-700/95, E-702/95, E-703/95, E-704/95, E-706/95, E-708/95, E-710/95, E-712/95, da E-714/95 a E-719/95 e E-721/95

(13 giugno 1995)

Si richiama l'attenzione dell'onorevole parlamentare sul fatto che, nei settori in questione, spetta alla Commissione presentare proposte al Consiglio.

Pertanto, dato che l'onorevole parlamentare ha rivolto le stesse interrogazioni anche alla Commissione, il Consiglio lo sollecita a riferirsi alle risposte fornite da tale istituzione.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-723/95

di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)

alla Commissione

(2 marzo 1995)

(95/C 196/104)

Oggetto: Nuovo dazio sulle importazioni di limoni freschi originari di Cipro

In base al regolamento (CE) n. 86/95 del 19 gennaio 1995 ⁽¹⁾ la Commissione ha deciso di imporre un dazio sulle importazioni di limoni originari di Cipro perché nel corso di tre giorni di mercato consecutivi i limoni erano stati commercializzati a prezzi inferiori al prezzo di riferimento garantito.

Può la Commissione dire:

1. in quali mercati della Comunità e in quale periodo i limoni di cui sopra sono stati commercializzati nei tre giorni di mercato consecutivi precedenti l'imposizione del dazio,
2. quali quantitativi sono stati venduti,
3. a quali prezzi sono stati venduti e

4. quali ditte commerciali hanno trasportato i limoni venduti?

⁽¹⁾ GU n. L 14 del 20. 1. 1995, pag. 8.

Risposta data dal sig. Fischler

a nome della Commissione

(23 marzo 1995)

Il regolamento (CE) n. 86/95, del 19 gennaio 1995, non ha introdotto una tassa all'importazione di limoni freschi originari di Cipro, ma ha semplicemente ripristinato il dazio della tariffa doganale comune (8 %) per l'importazione di tali prodotti.

Per motivi inerenti al segreto commerciale, la Commissione è spiacente di non poter comunicare il nome del mercato o dei mercati in cui si sono registrate le quotazioni minime negli Stati membri nel quadro del regime dei prezzi di riferimento (si veda articolo 24 del regolamento (CEE) n. 1035/72) ⁽¹⁾ nei tre giorni consecutivi precedenti la data dell'adozione del regolamento in oggetto.

La Commissione ignora quali fossero i quantitativi totali di limoni freschi originari di Cipro venduti durante il periodo considerato, dato che gli Stati membri comunicano soltanto i quantitativi che sono oggetto di transazioni sui mercati d'importazione più rappresentativi. L'elenco di tali mercati figura all'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 2118/74, che fissa le modalità d'applicazione del regime dei prezzi di riferimento nel settore degli ortofrutticoli ⁽²⁾. I quantitativi oggetto di transazioni erano dell'ordine di centinaia di tonnellate al giorno.

La Commissione ignora la denominazione commerciale dei prodotti.

La Commissione ricorda all'onorevole parlamentare che il regolamento (CE) n. 86/95 è stato abrogato dal regolamento (CE) n. 339/95 ⁽³⁾. Salvo nuove disposizioni, dal 18 febbraio 1995 i limoni originari di Cipro beneficiano nuovamente di un dazio doganale preferenziale dello 0 %.

⁽¹⁾ GU n. L 118 del 20. 5. 1972.

⁽²⁾ GU n. L 220 del 10. 8. 1974.

⁽³⁾ GU n. L 38 del 18. 2. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-739/95

di Anne Van Lancker (PSE)

alla Commissione

(15 marzo 1995)

(95/C 196/105)

Oggetto: Assunzione di minorati nelle istituzioni dell'Unione europea

Il 24 luglio 1986 il Consiglio ha adottato la raccomandazione 86/379/CEE ⁽¹⁾ concernente l'occupazione dei mino-

rati nella quale si esortano gli Stati membri, tra l'altro, ad eliminare le discriminazioni negative e ad intraprendere azioni positive a favore dei minorati.

È ovvio che le istituzioni dell'Unione dovrebbero dare l'esempio nei propri stessi servizi.

Può la Commissione far sapere quali provvedimenti positivi ha adottato, in quanto istituzione, per favorire l'assunzione di minorati nei propri servizi? Può altresì comunicare il numero di minorati ufficialmente riconosciuti che lavorano nei suoi servizi, ripartiti per grado? Quali disposizioni speciali ha adottato per favorire l'assunzione di queste persone?

Intende eventualmente la Commissione fissare, come misura positiva, dei contingenti che possano servire di orientamento per l'assunzione di minorati nei propri servizi?

(¹) GU n. L 225 del 12. 8. 1986, pag. 43.

**Risposta data dal sig. Liikanen
a nome della Commissione**

(21 aprile 1995)

La Commissione rimanda l'onorevole parlamentare alle risposte date alle interrogazioni scritte E-142/95, del sig. Megahy (¹) e E-349/95, del sig. Vandemeulebroucke (²).

Per quanto concerne l'applicazione di contingenti per l'assunzione di minorati, nel suo progetto preliminare di bilancio per il 1993 la Commissione aveva chiesto che 25 posti fossero riservati a minorati. Purtroppo le autorità di bilancio non hanno ritenuto di potere accogliere tale richiesta.

(¹) GU n. C 175 del 10. 7. 1995.

(²) GU n. C 145 del 12. 6. 1995, pag. 42.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-761/95

di Wolfgang Kreissl-Dörfler (V)

alla Commissione

(15 marzo 1995)

(95/C 196/106)

Oggetto: Frodi nelle sovvenzioni per i trasporti di animali da macello

In base alle informazioni della Commissione e della Corte dei conti a quanto ammontavano e/o ammontano i casi di frode nelle sovvenzioni per i trasporti di animali da macello? Esistono stime sul numero effettivo di siffatte frodi?

**Risposta data dalla sig.ra Gradin
a nome della Commissione**

(28 aprile 1995)

Poiché la Commissione non eroga sovvenzioni al trasporto di animali in quanto tale, quest'ultimo — inteso in senso stretto — non può costituire fatto generatore di frodi in danno del bilancio comunitario. Va però rilevato che, a quanto consta alla Commissione, i principali casi di frodi verificatesi nel trasporto di animali riguardano le importazioni e le esportazioni e il regime di transito.

Dalle relazioni trasmesse dagli Stati membri in ossequio alla vigente normativa, la Commissione ritiene che, dopo il 1990:

- siano stati indebitamente versate restituzioni all'esportazione per circa 45 milioni di ECU;
- siano state evase risorse proprie della Comunità per circa 33 milioni di ECU, due terzi delle quali connesse a frodi nel regime di transito (consegna sul territorio della Comunità di animali provenienti e diretti a paesi terzi senza pagamento dei tributi dovuti).

Trattandosi di semplici stime, non è possibile fornire all'onorevole parlamentare interrogante ordini di grandezza affidabili e significativi dei casi di frode non accertata.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-776/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)

alla Commissione

(20 marzo 1995)

(95/C 196/107)

Oggetto: Prezzo minimo sulla ghisa ematite

L'introduzione di prezzi minimi per la ghisa ematite ha una doppia conseguenza per i produttori di ghisa in conchiglia:

1. aumento non giustificato dei prezzi d'acquisto della materia prima in Europa,
2. indebolimento della loro posizione rispetto ai produttori di fusione in conchiglia dei paesi dell'Est, loro concorrenti sul mercato europeo, di qui indebolimento delle migliaia di posti di lavoro che sono così in gioco.

Quali misure la Commissione propone per porre termine a questa situazione?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(3 maggio 1995)

La Commissione è consapevole di quanto sia delicato il mercato della ghisa ematite, per cui ha organizzato in

passato numerose discussioni con i rappresentanti sia dei produttori che degli utilizzatori (le fonderie) delle Comunità, nonché con gli Stati membri.

La Commissione ritiene che il prezzo minimo non abbia provocato un aumento dei prezzi di acquisto della materia prima, poiché il prezzo di mercato di questa materia e il prezzo di tutti gli altri prodotti ferrosi sono in aumento dallo scorso anno. In particolare, nella Comunità, il prezzo medio della ghisa ematite ammonta attualmente a 200 ECU, mentre il prezzo minimo è di 149 ECU.

L'onorevole parlamentare fa riferimento anche alla concorrenza sul mercato comunitario da parte di produttori dell'Europa centrale. Dal canto suo la Commissione ritiene che l'imposta di un prezzo minimo non eserciti alcuna influenza particolare in materia. È senza dubbio questa la ragione per cui le associazioni di produttori europei di ghisa di conchiglia e di altri prodotti manufatti in ghisa non hanno finora manifestato alla Commissione alcuna preoccupazione in proposito. Se dovesse profilarsi una concorrenza sleale sul mercato comunitario per un prodotto proveniente da paesi terzi, le imprese danneggiate potrebbero fare ricorso agli strumenti giuridici previsti dalle regole del commercio internazionale. Finora la Commissione non ha ricevuto alcun reclamo in materia.

La Commissione prevede tuttavia di consultare i rappresentanti degli utilizzatori di ghisa ematite e, non appena possibile nel corso dell'anno corrente, di procedere ad un riesame delle norme antidumping che hanno portato all'adozione del prezzo minimo, oggetto dell'interrogazione dell'onorevole parlamentare.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-780/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)

alla Commissione

(20 marzo 1995)

(95/C 196/108)

Oggetto: Promozione d'iniziative locali a favore dell'occupazione e partnership con le autorità locali

La Commissione come intende risolvere la contraddizione esistente tra il suo desiderio di promuovere le iniziative locali a favore dell'occupazione, così come è stato auspicato al vertice di Essen, e la sua reticenza al dialogo diretto con gli enti locali?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(18 maggio 1995)

La Commissione è stata sempre consapevole dell'importanza dell'impegno delle autorità locali e regionali nella

promozione di iniziative locali a favore dell'occupazione (ILO). Nella prima comunicazione al Consiglio, del 22 novembre 1983, sulle iniziative locali a favore dell'occupazione⁽¹⁾, la Commissione ha sottolineato il ruolo fondamentale delle autorità regionali e locali nel sostenere lo sviluppo dell'occupazione a livello locale. Tuttavia è stato anche sottolineato che le autorità regionali e locali, in genere, non dispongono di entrate indipendenti sufficientemente consistenti, tali da poter favorire la creazione di occupazioni sulla base di risorse proprie. Nella risoluzione del Consiglio del 7 giugno 1984 sul contributo delle iniziative locali a favore dell'occupazione, per combattere la disoccupazione⁽²⁾, il Consiglio ha invitato gli Stati membri a tener presenti le responsabilità e le possibilità delle autorità locali e regionali nel quadro delle iniziative e degli orientamenti per la promozione delle ILO.

Successivamente i fondi strutturali hanno considerato prioritario lo sviluppo locale. A livello pratico, nel rispetto delle organizzazioni istituzionali a livello di Stato membro, le autorità regionali e locali sono rappresentate nei vari comitati di controllo dei fondi, ivi compresi quelli relativi alle iniziative comunitarie. L'obiettivo della Commissione consiste nella creazione di partnership a tutti i livelli. Le procedure di consultazione attuali comprendono il comitato delle regioni. Nell'ambito dei programmi d'azione/ricerca su impostazioni a carattere innovatore per promuovere l'occupazione e lottare contro la disoccupazione, la Commissione ha interessato regolarmente gli organi rappresentativi europei delle autorità locali e regionali (attualmente il Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa). Pertanto le proposte destinate a sfruttare la possibilità di creare nuovi posti di lavoro per rispondere alle nuove esigenze, tramite uno sviluppo locale, proposte presentate dalla Commissione al vertice di Essen, sono il risultato di un dialogo diretto con i rappresentanti delle autorità locali e regionali.

⁽¹⁾ GU n. C 70 del 12. 3. 1984.

⁽²⁾ GU n. C 161 del 21. 6. 1984.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-781/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)

alla Commissione

(20 marzo 1995)

(95/C 196/109)

Oggetto: Coppa europea dei sapori

La Commissione come intende partecipare alla prima «Coppa europea dei sapori regionali» organizzata dall'Assemblea delle regioni d'Europa, che permetterà di far gareggiare più di 100 grandi cuochi europei, incaricati di valorizzare i prodotti regionali dell'Unione, grazie alla sovvenzione di un milione di ecu approvata dal Parlamento europeo?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(6 aprile 1995)

Il Parlamento ha espresso il desiderio che la Commissione partecipi finanziariamente alla prima «Coppa d'Europa dei sapori regionali». La linea di bilancio in cui può rientrare tale contributo permette di finanziare diverse misure attinenti alla promozione qualitativa dei prodotti. A tali misure vanno applicate le norme comunitarie di bilancio in vigore.

La Commissione non è ancora stata informata dagli organizzatori sullo svolgimento della manifestazione. Essa non mancherà di esaminare con la dovuta attenzione il relativo fascicolo, quando le sarà trasmesso, e terrà informato l'onorevole parlamentare sul seguito che deciderà di riservare a tale iniziativa.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-785/95

di Jean-Pierre Raffarin (PPE)

alla Commissione

(20 marzo 1995)

(95/C 196/110)

Oggetto: Conservazione delle specie protette

La detenzione di specie protette è vietata dalle direttive comunitarie 79/409/CEE⁽¹⁾ (articolo 5) e 92/43/CEE⁽²⁾ (articolo 12).

La Commissione non ritiene che l'allevamento delle specie protette da parte di enti abilitati (parchi zoologici, acquari, ecc. .), che soddisfino le condizioni di controllo e di sorveglianza prevista dalla regolamentazione, potrebbe fungere da riserva genetica di qualità per la sopravvivenza delle specie in natura?

Può la Commissione precisare la sua posizione?

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 206 del 22. 7. 1992, pag. 7.

**Risposta data dal sig. Bjerregaard
a nome della Commissione**

(28 aprile 1995)

La Commissione è del parere che le misure di conservazione ex situ, come l'allevamento, costituiscono, in linea di principio e per un numero limitato di specie minacciate, un complemento utile alle misure di conservazione sul terreno.

L'allevamento in cattività, ai fini di ripopolamento, rappresenta uno dei motivi per derogare ai divieti di commercio e di

detenzione previsti nelle direttive citate dall'onorevole parlamentare, nonché nel regolamento (CEE) n. 3626/82⁽¹⁾ relativo all'applicazione della Convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (Cites).

⁽¹⁾ GU n. L 384 del 31. 12. 1982.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-787/95

di Manuel Porto (ELDR)

alla Commissione

(20 marzo 1995)

(95/C 196/111)

Oggetto: Le città di medie dimensioni e il programma 1995 della Commissione

Nel programma di lavoro della Commissione per il 1995 non viene fatto alcun riferimento alla promozione equilibrata delle reti urbane, con un rafforzamento dei centri di medie dimensioni, mentre invece l'attenzione si concentra soltanto sulla questione di un maggiore equilibrio tra grandi concentrazioni urbane e zone rurali (n. 1.6).

Secondo la Commissione tale approccio può essere considerato adeguato (o addirittura praticabile) nella prospettiva di evitare i problemi connessi a «nuove sacche di esclusione sociale» nelle grandi concentrazioni urbane (con un afflusso continuo di persone) e promuovere con maggiore efficienza le risorse dell'Unione europea?

In particolare, intende la Commissione promuovere una impostazione realistica per la soluzione dei gravi problemi sopra esposti, puntando a una rete urbana più equilibrata, per esempio con l'estensione obbligatoria del programma Urban o con l'introduzione di nuovi programmi volti esclusivamente alla valorizzazione delle città di medie dimensioni?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(2 maggio 1995)

La Commissione si occupa da molti anni della situazione delle città di medie dimensioni. Nel documento «Europa 2000+» viene specificamente indicato il ruolo di queste città in rapporto allo sviluppo regionale.

Queste città hanno inoltre potuto beneficiare, nella misura in cui rientravano nelle aree degli obiettivi 1, 2 o 5b, dell'assistenza finanziaria destinata a misure urbane specifiche previste dai quadri comunitari di sostegno relativi ai periodi di programmazione 1989-1993 e 1994-1999, normalmente concessa attraverso i programmi regionali e in funzione delle esigenze manifestate dalle autorità nazionali o regionali competenti.

Per quanto riguarda l'esclusione sociale, il Fondo sociale europeo mette a disposizione — a titolo del suo nuovo obiettivo 3 — un finanziamento consistente per misure atte a integrare le persone che rischiano di essere escluse dal mercato del lavoro. Il Fondo sostiene anche, nell'ambito del programma di iniziativa comunitaria occupazione/risorse umane (in particolare di Horizon), azioni transnazionali a favore delle persone svantaggiate. Per stimolare il dibattito e l'innovazione nella politica in materia, la Commissione ha proposto tra l'altro un nuovo programma per combattere l'esclusione e promuovere la solidarietà ⁽¹⁾, tuttora all'esame del Consiglio.

L'iniziativa comunitaria Urban è in grado di sostenere azioni integrate in città con non meno di 100 000 abitanti.

La Commissione non ha ancora preso una decisione su quanto ampliare le attuali iniziative comunitarie.

⁽¹⁾ Doc. COM(93) 435 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-789/95

di Nel van Dijk (V)
alla Commissione
(7 marzo 1995)
(95/C 196/112)

Oggetto: Aiuti FESR all'aeroporto di Lelystad

Il Consiglio provinciale (Gedeputoorde State) della provincia olandese di Flevoland prevede di erogare 2 341 920 ECU del FESR a favore della trasformazione in «business airport» l'aeroporto di Lelystad. Tale progetto comporta tra l'altro la costruzione di un nuovo edificio aeroportuale dotato di torre e piattaforma, il miglioramento della pista di decollo ed atterraggio nonché l'impianto di una pista airbus parallela, un prolungamento a 1 800 m della pista e l'installazione di un instrument landing system.

Può riconoscere la Commissione che il potenziamento dell'aeroporto di Lelystad comporterà un incremento di un traffico aereo nella regione e quindi un aumento dell'inquinamento acustico e dell'aria? Riconosce essa che l'aereo è il mezzo di trasporto più inquinante? Per tale motivo, non sono gli aiuti FESR all'aeroporto di Lelystad in flagrante incompatibilità con l'obiettivo generale della «crescita duratura» e l'obiettivo operativo «protezione e miglioramento dell'ambiente nella regione», quali formulati nel documento programmatico unico (PDU) per Flevoland?

Intende essa ricordare al Consiglio provinciale di Flevoland che la misura n. II.B.6.5 del PDU recita «miglioramento dell'ambiente in aree con potenziale di sviluppo» e non «miglioramento delle aree con potenziale di sviluppo

economico» come scrive detto consiglio comunale nella sua nota EUR/95.050048/A del 17 gennaio 1995? Intende essa ricordare al Consiglio provinciale di Flevoland che la misura n. II.B.7.2 del PDU non mira a promuovere il traffico aereo?

Riconosce essa che se si segue il giusto titolo, il pensiero ispiratore e la descrizione delle predette misure, gli aiuti all'aeroporto di Lelystad a titolo delle misure n. II.B.6.5 e n. II.B.7.2 sono inammissibili, e che anche gli aiuti a titolo della misura n. II.B.6.2 non sono compatibili con l'obiettivo generale ed operativo della PDU?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies a nome della Commissione

(30 marzo 1995)

Come osserva l'onorevole parlamentare, la misura II.B.6.5 del documento unico di programmazione per il Flevoland mette a disposizione degli aiuti per il «miglioramento dell'ambiente in aree con potenziale di sviluppo economico». La misura II.B.7.2 sostiene le azioni tese a creare o migliorare «l'accesso alle zone industriali o alle attrazioni turistiche nelle zone rurali».

La Commissione ritiene che gli investimenti nelle infrastrutture dell'aeroporto non possano beneficiare del sostegno di queste misure, né di altre misure previste dal documento unico di programmazione per il Flevoland.

La Commissione renderà nota la sua posizione alle autorità olandesi.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-802/95

di Peter Crampton (PSE)
alla Commissione
(20 marzo 1995)
(95/C 196/113)

Oggetto: Privatizzazione di iniziative sostenute dal FESR

Può la Commissione far sapere:

1. Quando sarà ultimata la sua indagine sui principi che disciplinano la concessione di fondi FESR a iniziative privatizzate?
2. Se, quando saranno introdotti i requisiti legalmente vincolanti in materia di privatizzazione di iniziative che hanno ricevuto il sostegno dal FESR, la Commissione richiederà la restituzione dei fondi del FESR da iniziative che sono già state privatizzate?

3. Se, prima di ogni concessione di fondi, la Commissione intende ottenere dalle autorità competenti l'impegno che l'iniziativa che gode del sostegno del FESR non sarà privatizzata?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(27 aprile 1995)

Il 20 gennaio 1995 la Commissione ha inviato una lettera a tutti gli Stati membri, chiedendo informazioni precise su tutte le operazioni di privatizzazione, realizzate o previste, concernenti infrastrutture che hanno beneficiato di un contributo dei Fondi strutturali o, per gli Stati membri interessati, del Fondo di coesione.

Non appena avrà ricevuto tali informazioni, la Commissione le analizzerà per determinare, caso per caso, se le operazioni in oggetto non costituiscano una modifica importante, che incide sulla natura o sulle condizioni di attuazione dell'intervento cui è stato inizialmente concesso il contributo comunitario. A conclusione di tale esame, la Commissione determinerà l'eventuale seguito, tenendo conto delle circostanze particolari in cui è stato o sarà effettuata la privatizzazione.

La Commissione non prevede di esigere sistematicamente, da parte delle pubbliche autorità beneficiarie dei contributi dei fondi strutturali o del Fondo di coesione, impegni di non privatizzazione dei beni sovvenzionati. Tuttavia, in taluni casi e per determinati investimenti, tale impegno potrebbe rivelarsi necessario, in considerazione della natura e degli obiettivi specifici dell'intervento cofinanziato.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-826/95

**di Jean-Pierre Raffarin (PPE)
alla Commissione**

(24 marzo 1995)
(95/C 196/114)

Oggetto: Piano europeo delle infrastrutture di trasporto

In che modo la Commissione intende considerare le proposte di emendamento del Parlamento europeo riguardanti il piano europeo delle infrastrutture di trasporto, che mirano ad aggiungere le priorità necessarie all'apertura viabilistica dell'Arco atlantico, quali i collegamenti stradali Montulçon-Poitiers-Nantes o Limoges-Angoulême-Royan?

**Risposta data dal sig. Kinnoek
a nome della Commissione**

(5 maggio 1995)

La proposta della Commissione relativa agli orientamenti comunitari per lo sviluppo della rete transeuropea dei

trasporti ⁽¹⁾ sta per entrare nella fase attiva della procedura di codecisione tra il Parlamento e il Consiglio.

La Commissione ritiene che la sua proposta tenga già ampiamente conto delle esigenze di sviluppo del versante atlantico dell'Unione, in particolare grazie alle proposte che essa ha presentato in materia di rete stradale transeuropea.

In questa fase della procedura, e considerato che gli emendamenti non sono stati ancora adottati dal Parlamento, la Commissione non ritiene opportuno esprimersi su eventuali proposte di emendamento.

⁽¹⁾ GU n. C 220 dell'8. 8. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-840/95

**di Glyn Ford (PSE)
alla Commissione**

(24 marzo 1995)
(95/C 196/115)

Oggetto: Cattura e distruzione di uccelli a Creta

La Commissione è a conoscenza del fatto che a Creta vengono impiegate trappole per catturare civette, destinate in seguito alla vendita?

Essa intende protestare presso il governo greco per questa prassi?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(8 maggio 1995)

La Commissione non è informata delle pratiche menzionate dall'onorevole parlamentare. Essa ha perciò preso contatto con le autorità greche per ottenere informazioni in materia.

Va inoltre osservato che la cattura di rapaci notturni costituisce un'attività illegale per la legislazione greca che, in conformità della direttiva 79/409/CEE del Consiglio ⁽¹⁾, del 2 aprile 1979, concernente la conservazione degli uccelli selvatici, vieta tali pratiche. La questione sollevata dall'onorevole parlamentare rientra quindi nelle competenze delle autorità nazionali. La Commissione veglierà da parte sua alla buona applicazione della direttiva 79/409/CEE a proposito del problema sollevato.

⁽¹⁾ GU n. L 103 del 25. 4. 1979.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-844/95

di Anita Pollack (PSE)
alla Commissione
 (24 marzo 1995)
 (95/C 196/116)

Oggetto: Agenzia europea per l'ambiente

Rientra nelle funzioni dell'Agenzia europea per l'ambiente la creazione di una base di dati centrale relativa al personale incaricato dell'applicazione della Cites nei paesi dell'UE?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione

(28 aprile 1995)

La Commissione invita l'onorevole parlamentare a far riferimento alla sua risposta all'interrogazione scritta E-528/95 ⁽¹⁾.

Con la costituzione del gruppo di lavoro esecutivo del Cites, menzionata nell'ultimo paragrafo della risposta sopra citata, i contatti tra le agenzie preposte all'applicazione saranno notevolmente facilitati. La Commissione non ravvisa l'utilità di creare a tale fine una base di dati.

⁽¹⁾ GU n. C 179 del 13. 7. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-845/95

di Anita Pollack (PSE)
alla Commissione
 (24 marzo 1995)
 (95/C 196/117)

Oggetto: Riscaldamento del globo

È la Commissione al corrente della recente relazione di ORI/McGraw-Hill la quale prevede un aumento del 5,9% delle emissioni di CO₂ nell'UE entro l'anno 2000? Alla luce dell'impegno dell'UE di stabilizzare le emissioni di CO₂ ai livelli 1990 entro il 2000, quali misure intende adottare la Commissione per conseguire i suoi obiettivi?

Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione

(16 maggio 1995)

La Commissione non è a conoscenza della relazione citata dall'onorevole parlamentare. Tuttavia nel suo recente «documento di lavoro sulla strategia dell'Unione europea nel settore dei cambiamenti del clima, serie di opzioni» presentato all'ultimo Consiglio «Ambiente» del 9 marzo 1995, la Commissione menziona che, secondo le analisi disponibili e

tenuto conto delle previsioni attuali concernenti i prezzi dell'energia e la crescita economica, l'Unione europea potrebbe superare nella misura dal 5 all'8% il livello di emissioni che essa si è fissata.

La Commissione aggiunge, inoltre, che le nuove misure prese a livello comunitario avranno soltanto un'incidenza limitata sulle emissioni previste per il 2000 vista la lunghezza dei tempi necessari alla loro elaborazione, all'approvazione da parte del Consiglio e all'applicazione delle stesse da parte degli Stati membri. Allo stadio attuale quindi soltanto l'applicazione dei programmi comunitari e nazionali esistenti, o di misure come l'introduzione della tassa CO₂/energia, permetteranno di garantire che l'obiettivo comunitario di stabilizzazione delle emissioni possa essere raggiunto.

Numerose misure adottate nel quadro dei programmi nazionali esistenti, come i programmi di gestione della domanda, gli investimenti nel settore della produzione combinata di calore e di elettricità, misure fiscali e misure specifiche come il finanziamento da parte di terzi previsto dalla direttiva Save [direttiva 93/76/CEE del Consiglio, del 13 settembre 1993, intesa a limitare le emissioni di biossido di carbonio migliorando l'efficienza energetica ⁽¹⁾], possono ancora contribuire a realizzare l'obiettivo di stabilizzazione delle emissioni. Considerando i ritardi nell'attuazione dei programmi nazionali e comunitari, andranno intensificati gli sforzi in questi settori. Così, anche se il Consiglio insiste sulla necessità di considerare con attenzione il periodo posteriore al 2000, la Commissione ribadisce l'importanza di raggiungere gli obiettivi fissati per il 2000.

⁽¹⁾ GU n. L 237 del 22. 9. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-848/95

di José Valverde López (PPE)
alla Commissione
 (29 marzo 1995)
 (95/C 196/118)

Oggetto: Valutazione del programma di radioprotezione

La Commissione ha reso noto nel 1992 (doc. C2-104/93 — XXVI relazione generale, punto 316) di aver intrapreso con gruppi di esperti indipendenti la valutazione di diversi programmi specifici fra i quali quello concernente il settore della radioprotezione.

Può la Commissione rendere noti risultati di tale valutazione?

Risposta data dalla sig.ra Cresson
a nome della Commissione

(16 marzo 1995)

La valutazione dell'azione di ricerca sulla radioprotezione è stata effettuata da esperti indipendenti per due periodi del

programma 1990-1991 e 1992-1993 (relazione EUR 15878 EN).

La relazione conclude che l'azione di ricerca sulla radioprotezione presenta un programma efficace e positivo che dovrebbe essere proseguito. Oltre ad una serie di settori di ricerca, si è posto l'accento su una migliore formazione del pubblico e la formazione di gruppi di professionisti le cui attività hanno un effetto significativo sulla percezione e la comprensione del pubblico per quanto riguarda la radiazione e i suoi rischi eventuali (per es.: medici generici).

La relazione di valutazione è disponibile, su richiesta, presso la direzione generale «Affari scientifici, ricerca e sviluppo» (DG XII-A-4).

INTERROGAZIONE SCRITTA E-870/95

di **Monica Baldi (FE)**

alla Commissione

(29 marzo 1995)

(95/C 196/119)

Oggetto: Progetti di sviluppo e cooperazione in Mauritania finanziati dall'Unione europea

Considerando le priorità della politica comunitaria per lo sviluppo derivanti dal Trattato di Maastricht: consolidamento e sviluppo della democrazia, sviluppo economico e sociale, inserimento nell'economia mondiale, lotta contro la povertà; considerando l'importante ruolo svolto dal Parlamento europeo nella politica per lo sviluppo, sia in termini di facilitazione di accesso al mercato comunitario per i paesi ACP, sia in termini di aiuti finanziari e tecnici; considerando che l'obiettivo generale di sviluppo è il consolidamento della democrazia e dello Stato di diritto nonché il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali,

sie chiede alla Commissione:

1. In base a quale criterio e priorità ha ritenuto opportuno far visitare ai membri della commissione parlamentare per lo sviluppo e la cooperazione, in Mauritania dal 3 al 7 febbraio 1995, alcuni progetti di sviluppo e cooperazione finanziati dall'Unione europea piuttosto che altri?
2. In base a quale criterio è stato redatto il programma di visite al fine di permettere la reale conoscenza della situazione politica, del processo di democratizzazione e del rispetto dei diritti umani nel paese?

**Risposta data dal sig. Pinheiro
a nome della Commissione**

(19 marzo 1995)

1. La delegazione della Commissione in Mauritania ha scelto i progetti da presentare ai membri della commissione di sviluppo del Parlamento in funzione dei seguenti criteri:

- si tratta, nella totalità, di progetti approvati o in corso d'istruzione a titolo del 7° FES;
- tenuto conto di quanto sopra, i progetti visitati riguardano i settori di concentrazione dell'aiuto comunitario in Mauritania e le realizzazioni finanziate con fondi di contropartita dell'adeguamento strutturale.

Il complesso di questi progetti rappresenta nel contempo una buona parte del programma indicativo nazionale e la sinergia del criterio «adeguamento strutturale» e dei settori di concentrazione dei progetti tradizionali. Si riscontra tale sinergia anche per quanto riguarda gli aspetti «ambiente» e «partecipazione delle popolazioni» (criterio «cooperazione decentrata» per il lago di Aleg e gestione comunitaria delle acque per le reti di acqua potabile nel quadro del programma regionale solare).

In conclusione, i progetti presentati costituiscono un campione rappresentativo delle azioni finanziate nel quadro della quarta Convenzione di Lomé, sia in termini di criteri che di metodologia.

2. Il criterio principale in base al quale è stato redatto il programma in questione è di consentire ai membri della commissione parlamentare di incontrare la più ampia gamma possibile di responsabili mauritani. A tale titolo i membri della commissione di sviluppo del Parlamento sono stati associati al programma del copresidente dell'Assemblea paritetica ACP-UE e hanno partecipato a quasi tutti i suoi incontri.

D'altro canto i parlamentari hanno incontrato, oltre ai rappresentanti delle autorità mauritane e dei principali ministeri tecnici, i dirigenti dei due principali partiti politici dell'opposizione (UFD-EN e UDP), i parlamentari mauritani, eletti locali e deputati delle località visitate in occasione della missione.

Tenuto conto della breve durata della missione e del preavviso estremamente breve consentito alla delegazione per organizzare questa visita, la delegazione della Commissione si è sforzata di organizzare l'incontro dei parlamentari europei con le personalità più rappresentative del paese.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-873/95**di Alexandros Alvanos (GUE/NGL)****alla Commissione***(16 marzo 1995)**(95/C 196/120)*

Oggetto: Contratti di coltivazione in contrasto con i principi della concorrenza

Gli articoli 5 e 6 del regolamento (CEE) n. 2075/92 ⁽¹⁾ prevedono come condizione per la concessione del premio la conclusione di un contratto di coltivazione tra il produttore e l'impresa di prima trasformazione, contratto che deve essere stipulato prima della campagna e che vincola il produttore a vendere il proprio prodotto a determinate imprese. Tali disposizioni vengono mantenute, nella sostanza, anche nella modifica proposta al regolamento sopraccitato ⁽²⁾.

Si chiede alla Commissione:

1. Perché l'Unione europea continua ad applicare una disposizione che è in aperto contrasto con le regole di concorrenza contenute nel Trattato, segnatamente all'articolo 85, paragrafo 1?
2. È al corrente del fatto che i contratti che vincolano i produttori contribuiscono negativamente a quello che dovrebbe essere il miglioramento della produzione o della distribuzione dei prodotti o la promozione del progresso tecnico ed economico, poiché, venendo a mancare la concorrenza tra acquirenti del prodotto, diminuisce l'interesse che il produttore potrebbe avere a migliorare la qualità del tabacco, ragion per cui tale disposizione non può inserirsi tra le eccezioni previste all'articolo 85, paragrafo 3 del Trattato?
3. Come giudica il fatto che il produttore si trovi legato ad un solo acquirente, e ciò prima ancora che abbia inizio il processo di produzione?
4. Intende applicare contratti obbligatori per prodotti non agricoli, cosa che farebbe perdere al produttore la possibilità di trovarsi di fronte a più di un acquirente?
5. Intende ricorrere ad altre tecniche applicabili per far sì che la produzione si mantenga entro le quote prefissate e venga effettuato un controllo comunitario, senza che il produttore sia vincolato dal contratto di coltivazione?
6. La revisione del regolamento e la possibilità di concedere direttamente un premio ai produttori non rappresentano forse un ulteriore motivo per ritenere i contratti di produzione superflui?
7. È al corrente del fatto che i contratti di coltivazione falsano la concorrenza anche nel settore commerciale, a danno delle piccole e medie imprese (PMI) — la cui attività dovrebbe essere sostenuta dall'Unione europea — e ciò a causa della rete che un numero ristretto di grandi imprese commerciali ha potuto sviluppare sulla base del sistema attuale?

8. È al corrente delle decisioni delle associazioni e delle cooperative di produttori di tabacco, che condannano unanimemente l'attuale sistema dei contratti di coltivazione?

⁽¹⁾ GU n. L 215 del 30. 7. 1992, pag. 70.

⁽²⁾ COM(94) 555 — GU n. C 46 del 23. 2. 1995, pag. 6.

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(12 aprile 1995)

La Commissione ritiene che i contratti di coltivazione stipulati tra i produttori di tabacco e le imprese di prima trasformazione siano strumenti atti a garantire la stabilità degli sbocchi per la produzione e che tale obiettivo non sia modificato dal versamento diretto del premio ai produttori da parte dello Stato membro.

Inoltre i contratti di coltivazione assicurano la qualità mercantile di tutto il tabacco prodotto, per il quale il premio sarà corrisposto dopo la consegna alle imprese di prima trasformazione.

La Commissione informa l'onorevole parlamentare che nel quadro dei contratti di coltivazione i produttori continuano a trattare con diversi acquirenti e possono concludere contratti con chiunque di essi. Non si può pertanto ritenere che i contratti in questione siano in contrasto con l'articolo 85 del trattato CEE.

Infine, la Commissione non è a conoscenza di risoluzioni delle associazioni o delle cooperative di produttori di tabacco che condannino il sistema dei contratti di coltivazione. Essa è tuttavia disposta ad esaminare con i rappresentanti del settore tutte le possibilità esistenti per favorire il trasferimento di tali contratti, qualora ciò dovesse migliorare i redditi dei produttori.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-885/95**di Cristiana Muscardini (NI)****alla Commissione***(29 marzo 1995)**(95/C 196/121)*

Oggetto: Federazioni e sindacati aderenti alla CISAL

Premesso che la FIALS (Federazione italiana autonoma lavoratori della Sanità) indirizzandosi a ministri degli Esteri

e del Lavoro e previdenza sociale italiani ha richiesto i dati associativi di federazioni e sindacati aderenti alla CISAL (Confederazione italiana sindacati autonomi lavoratori), a sua volta aderente alla CESI (Confederazione europea sindacati indipendenti), comunicati dalla stessa per la nomina di un suo rappresentante presso il CNEL (Consiglio nazionale del lavoro) italiano e nel corrispondente organismo dell'UE, e ritenuto che la CISAL, vantando 1 800 000 associati, avrebbe costituito un'associazione degli immigrati attraverso la quale potrebbe avere usufruito di finanziamenti italiani ed esteri a vario titolo, poi utilizzati con fini diversi da quelli inizialmente dichiarati; considerando inoltre opportuno appurare la veridicità della dichiarazione di 1 800 000 associati rilasciata dalla CISAL agli enti pubblici e privati italiani per ottenere il riconoscimento di confederazione maggiormente rappresentativa, e di conseguenza la reale rappresentatività a livello europeo della CESI, può la Commissione, a prescindere da ogni altro atto giudiziario eventualmente proponibile, disporre l'apertura di una severa inchiesta al fine di accertare quanti associati abbia dichiarato la CESI per ottenere l'inserimento nel CNEL europeo ed ottenere l'eventuale erogazione di contributi europei per qualsiasi attività di formazione, e verificare se allo stato attuale dei fatti risultino erogazioni da organismi e con fondi dell'UE alla CESI o direttamente alla CISAL tramite i fondi strutturali oggi esistenti?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**
(22 maggio 1995)

La Commissione approva un certo numero di quadri comunitari di sostegno (QCS) che formano la struttura dei programmi operativi (PO). I PO contengono una serie di misure relative alla politica di formazione professionale definita nei quadri comunitari di sostegno. Spetta allo Stato membro selezionare gli operatori abilitati a presentare progetti di formazione professionale. Questa selezione dovrà basarsi su criteri obiettivi definiti dalle amministrazioni nazionali, regionali e locali. Non rientra nelle competenze della Commissione pronunciarsi sulla scelta degli operatori chiamati a presentare queste azioni. Tuttavia la Commissione verifica, nell'ambito della sua missione di controllo, che le amministrazioni nazionali elaborino criteri di selezione obiettivi e che gli operatori non selezionati vengano informati dei motivi per i quali sono stati esclusi dai programmi operativi. Pertanto non rientra nelle competenze della Commissione verificare se il ministero del Lavoro italiano abbia selezionato l'operatore in questione in base al numero di associati che esso rappresenta.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-891/95

di María Izquierdo Rojo (PSE)

alla Commissione

(29 marzo 1995)

(95/C 196/122)

Oggetto: Progetto «Mediterraneo-Laboratorio»

La Commissione potrebbe trasmettermi un'ampia e esauriente documentazione e informazione sul progetto «Mediterraneo-Laboratorio» dotato di uno stanziamento di 408 000 ECU, con cui si intende rafforzare la società civile e la democrazia tramite le ONG nel mondo arabo (fase II)?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(8 maggio 1995)

Questo progetto rappresenta un'estensione della prima fase del programma per il mondo arabo di El Taller, che è stato sostenuto dalla Comunità durante il primo anno sotto il riferimento contrattuale ARAB/PRO/24/93. La prima fase si è ufficialmente conclusa alla fine di agosto 1994 e la sua valutazione, fornita da un istituto tedesco (DIE), ha portato a conclusioni molto positive.

La regione araba si trova a un punto cruciale della sua evoluzione politica e socioeconomica e i prossimi anni avranno un impatto significativo per quanto riguarda la creazione di istituzioni democratiche e il consolidamento della società civile.

Il programma per il mondo arabo è stato un'iniziativa opportuna nel 1993, nel contesto degli eventi che si sviluppavano in quella zona. Data l'importanza della società civile per il consolidamento della democrazia in una regione in cui la pace sta emergendo e per la difesa dei diritti fondamentali dove i conflitti si intensificano, il programma rappresenta un'iniziativa significativa per il perseguimento di questi obiettivi. Esso mira a incentivare il coordinamento, le comunicazioni e la ricerca, la formazione specializzata e la professionalizzazione di organizzazioni non governative nella regione.

Oltre all'esperienza acquisita durante la prima fase, nella seconda El Taller sarà più attento ad alcune fasce della società civile come i giovani e le donne e continuerà a fornire opportunità per l'espansione e il rafforzamento di organizzazioni non governative.

Principali componenti di questa fase sono le missioni, i seminari e i corsi pratici di formazione, scambi e coordinamento internazionale, ricerca, comunicazione e formazione di dirigenti.

Il programma verrà attuato in Algeria, Tunisia, Marocco, Libano, Egitto, Mauritania, Cisgiordania e Striscia di Gaza per un anno.

Sarà guidato da El Taller, una rete mondiale di organizzazioni non governative per lo sviluppo, che si è accordata con il governo tunisino per avere una sede centrale ufficiale in questo paese.

I dettagli del programma verranno inviati direttamente agli onorevoli deputati e alla segreteria del Parlamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-897/95

di **Freddy Blak (PSE)**

alla Commissione

(29 marzo 1995)

(95/C 196/123)

Oggetto: Regime di convivenza registrata

All'interno dell'UE vi sono due paesi, la Svezia e la Danimarca, che si sono dotati di norme sulla convivenza registrata.

Secondo la Commissione, è forse in sintonia con i principi della libera circolazione dei lavoratori che una coppia danese che vive in regime di «convivenza registrata» possa trasferirsi in Svezia senza perdere i propri diritti, ma li perda se si trasferisce in Belgio?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(22 maggio 1995)

La Commissione è cosciente delle difficoltà che potrebbero sorgere per i conviventi non coniugati nell'esercizio dei loro diritti alla libera circolazione, tenuto conto delle divergenze esistenti nelle legislazioni degli Stati membri.

Tuttavia la Commissione non può che constatare quanto risulta dalla giurisprudenza della Corte di giustizia, vale a dire che, in mancanza di indicazioni relative ad un'evoluzione sociale di natura generale che potrebbe giustificare un'interpretazione estensiva, nonché in mancanza di indicazioni contrarie nel regolamento (CEE) n. 1612/68 relativo alla libera circolazione dei lavoratori all'interno della Comunità⁽¹⁾, il termine «coniuge» che figura nell'articolo 10 del regolamento in questione, si riferisce esclusivamente a un rapporto basato sul matrimonio e non a un convivente non coniugato che abbia una relazione stabile con il lavoratore⁽²⁾.

Pertanto è soltanto con l'applicazione del principio di non discriminazione, quando uno Stato membro concede il diritto al ricongiungimento familiare di un convivente ai suoi concittadini, che lo stesso diritto viene applicato ai lavoratori degli altri Stati membri⁽²⁾.

Cosciente delle difficoltà e dell'inadeguatezza, in alcuni Stati membri, delle disposizioni di un testo adottato nel 1968, tenuto conto dell'evoluzione delle società, la Commissione ha ripreso un emendamento del Parlamento nella sua proposta modificata di regolamento che modifica il regolamento (CEE) n. 1612/68⁽³⁾, allo scopo di ampliare la cerchia delle persone aventi diritto al ricongiungimento. Questo emendamento tuttavia non ha avuto alcuna eco nel corso delle discussioni in seno al Consiglio.

La Commissione intende tuttavia far riesaminare la questione al gruppo ad alto livello incaricato di presentare proposte destinate a eliminare gli ultimi ostacoli alla libera circolazione delle persone nella Comunità⁽⁴⁾.

⁽¹⁾ GU n. L 257 del 19. 10. 1968.

⁽²⁾ Sentenza Reed, Raccolta 1986, pag. 1283.

⁽³⁾ GU n. C 119 del 15. 5. 1990.

⁽⁴⁾ Libro bianco sulla politica sociale europea COM(94) 333, capitolo IV, punto 4) e programma d'azione sociale a medio termine (1995-1997) (punto 3.3.1).

INTERROGAZIONE SCRITTA E-898/95

di **Richard Howitt (PSE)**

alla Commissione

(29 marzo 1995)

(95/C 196/124)

Oggetto: Diritti dei disabili

Con riferimento alla raccomandazione 86/379/CEE del Consiglio⁽¹⁾ concernente l'occupazione dei minorati nella Comunità può elencare la Commissione il numero di disabili impiegati nei suoi servizi ai gradi A, B, C e D?

Quali azioni sta avviando per potenziare le pari opportunità di occupazione per i disabili nell'ambito dei suoi servizi e quali consultazioni ha tenuto con i disabili stessi e le loro organizzazioni in merito al proposto codice di condotta della Commissione sull'occupazione e i minorati?

⁽¹⁾ GU n. L 225 del 12. 8. 1986, pag. 43.

**Risposta data dal sig. Liikanen
a nome della Commissione**

(25 aprile 1995)

Non esiste alcuna analisi statistica concernente i disabili in servizio presso la Commissione, motivo per cui non è purtroppo possibile fornire all'onorevole membro le informazioni richieste.

La Commissione si adopera al meglio per agevolare la partecipazione dei disabili ai concorsi da essa indetti. A favore dei candidati in possesso di una invalidità ufficial-

mente riconosciuta è prevista una deroga ai normali limiti di età. Inoltre, in tutti gli atti di candidatura viene esplicitamente chiesto a tali candidati di fornire ogni dettaglio circa eventuali misure speciali che essi valutino necessarie per la loro partecipazione alle prove di concorso. L'intento è sempre quello di garantire che i disabili vengano messi in condizioni di parità con gli altri candidati. Ai funzionari che soffrono di una menomazione vengono garantiti gli strumenti e un ambiente di lavoro adeguati al loro specifico handicap. Essi godono delle medesime opportunità e degli stessi incentivi offerti agli altri funzionari, affinché possano sviluppare nel migliore dei modi le proprie potenzialità e la loro carriera.

Presso la Commissione è stato istituito un gruppo interservizi al fine di stabilire norme pratiche per l'assunzione delle persone handicappate. Questo gruppo provvederà certamente a prendere contatti opportuni con le organizzazioni che rappresentano i disabili.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-899/95

di Anna Terrón i Cusí (PSE)

alla Commissione

(29 marzo 1995)

(95/C 196/125)

Oggetto: Parità di trattamento nei concorsi della Commissione

La Commissione ha previsto meccanismi di riserva di quote o una maggior flessibilità delle date delle prove scritte dei concorsi esterni a favore delle donne che abbiano partorito o che si trovino nell'impossibilità di partecipare ai concorsi per motivi attinenti alla gravidanza nei giorni dello svolgimento delle prove?

La Commissione non ritiene che un simile atteggiamento sarebbe più conforme con la direttiva 76/207/CEE del Consiglio ⁽¹⁾ sulla parità di trattamento, con la raccomandazione 84/635/CEE ⁽²⁾ del Consiglio sulla promozione di azioni positive a favore delle donne e con la risoluzione del Consiglio sulla protezione della dignità delle donne e degli uomini al lavoro ⁽³⁾?

⁽¹⁾ GU n. L 39 del 14. 2. 1976, pag. 40.

⁽²⁾ GU n. L 331 del 19. 12. 1984, pag. 34.

⁽³⁾ GU n. C 157 del 27. 6. 1990, pag. 3.

Risposta data dal sig. Liikanen
a nome della Commissione

(25 aprile 1995)

La Commissione riceve regolarmente domande di partecipazione a concorsi da parte di donne in stato interessante o di madri in periodo di allattamento. Data la natura della procedura concorsuale, e in particolare la necessaria parità di trattamento per tutti i candidati, non è possibile che singoli candidati di uno stesso concorso si presentino a prove diverse a date diverse.

La Commissione non trascurerà comunque alcuno sforzo per agevolare al massimo la partecipazione delle candidate in questione. Ove possibile, vengono adottate disposizioni speciali, compresa quella che prevede lo svolgimento delle prove in sedi d'esame separate.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-905/95

di María Sornosa Martínez (GUE/NGL)

alla Commissione

(16 marzo 1995)

(95/C 196/126)

Oggetto: Riconoscimento della denominazione di origine

La denominazione di origine «Xixona y Alicante» del torrone fabbricato nella città e provincia rispettive è riconosciuta nel diritto spagnolo.

Con una recente sentenza della Corte d'appello di Montpellier, la Francia ha omesso di riconoscere tale denominazione, violando la Convenzione tra Spagna e Francia del 1973 sulle denominazioni di origine dei due Stati; ciò potrebbe produrre gravi conseguenze per la locale industria del torrone.

Considerata la possibilità che tale sentenza violi il diritto comunitario in materia di denominazioni d'origine e di libera commercializzazione negli Stati membri dell'Unione europea, quali misure intende adottare la Commissione a seguito di tale sentenza?

Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione

(29 marzo 1995)

La Commissione si pregia di rinviare l'onorevole parlamentare alla risposta da essa data alle interrogazioni scritte E-107/95 e E-364/95 degli onorevoli Pons Grau, Sanz Fernández e San Miguel ⁽¹⁾.

⁽¹⁾ Si veda pagina 13 della presente Gazzetta ufficiale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-922/95

di Eryl McNally (PSE)

alla Commissione

(31 marzo 1995)

(95/C 196/127)

Oggetto: Crudeltà nei confronti degli orsi

Dispone la Commissione di prove a sostegno delle affermazioni secondo cui taluni Stati membri commetterebbero atti di crudeltà nei confronti degli orsi?

Se tali prove esistono, dispone la Commissione di una legislazione già in vigore per far fronte al problema in questione e, in caso negativo, quali misure può prendere al riguardo?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(8 maggio 1995)

L'orso bruno *Ursus arctos* figura all'allegato IV della direttiva 92/43/CEE ⁽¹⁾ del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche. A tale titolo esso beneficia quindi di una protezione completa nell'intera Comunità.

Inoltre, il problema dell'ammaestramento dell'orso bruno è stato evocato già in precedenza nell'interrogazione scritta E-1784/94 della sig.ra Schleicher ⁽²⁾; l'onorevole parlamentare è pregato di far riferimento alla risposta che la Commissione ha dato a quest'interrogazione.

⁽¹⁾ GU n. L 206 del 22. 7. 1992.

⁽²⁾ GU n. C 24 del 30. 1. 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-932/95

di James Elles (PPE)

alla Commissione

(31 marzo 1995)

(95/C 196/128)

Oggetto: Livelli di nitrati nell'acqua

Notevoli problemi si sono riscontrati nell'applicazione della normativa che disciplina i livelli di sicurezza quanto ai nitrati presenti nell'acqua e li fissa a una quantità pari a 50 mg/l. L'organizzazione mondiale della sanità ritiene invece che non debba essere superato il livello di 100 mg.

Qual è l'opinione della Commissione su tale differenza d'interpretazione?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(8 maggio 1995)

Il fascicolo «Orientamenti per la qualità dell'acqua potabile», pubblicato nel 1993 dalla WHO, afferma chiaramente che «il valore guida per il nitrato è pertanto di 50 mg/l». Il valore di 100 mg/l non viene citato e non sussiste quindi alcuna differenza nell'interpretazione sulla quale la Commissione dovrebbe pronunciarsi.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-953/95

di Mair Morgan (PSE)

alla Commissione

(22 marzo 1995)

(95/C 196/129)

Oggetto: Fondo europeo di sviluppo regionale e imprese private

Può la Commissione comunicare se ha intenzione di destinare delle risorse a titolo del Fondo europeo di sviluppo regionale a imprese private se queste si impegnano a creare posti di lavoro?

Può la Commissione comunicare se attualmente sono in corso azioni di questo tipo in taluni Stati membri?

Quando ritiene la Commissione di poter adottare una decisione in materia?

Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies

a nome della Commissione

(20 aprile 1995)

Ai sensi dell'articolo 1, lettera a) del regolamento (CEE) n. 4254/88, modificato dal regolamento (CEE) n. 2083/93 ⁽¹⁾, il Fondo europeo di sviluppo regionale può partecipare al finanziamento di investimenti produttivi (nelle imprese) che consentano la creazione o il mantenimento di posti di lavoro durevoli. Tale partecipazione si concretizza per lo più in un sostegno finanziario a regimi di aiuto a finalità regionale degli Stati membri o delle regioni ammissibili alle politiche strutturali.

A titolo delle programmazioni del periodo 1994-1999 per gli obiettivi 1 (regioni in ritardo di sviluppo) e 5b (zone rurali) e del periodo 1994-1996 per l'obiettivo 2 (regioni industriali in declino), sono già stati assegnati cospicui aiuti nel quadro sia dei «documenti unici di programmazione» sia dei programmi operativi dei fondi strutturali. Tali aiuti vengono utilizzati dalle autorità responsabili dei fondi strutturali negli Stati membri.

⁽¹⁾ GU n. L 193 del 31. 7. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-978/95**di Hedy d'Ancona (PSE)****alla Commissione***(22 marzo 1995)**(95/C 196/130)*

Oggetto: Articolo K.3, paragrafo 2: diritto d'iniziativa della Commissione per quanto concerne la politica comune d'asilo

1. È a conoscenza la Commissione della risoluzione sulle «garanzie minime per le procedure d'asilo», sulla quale è stato raggiunto un accordo politico nel corso del Consiglio «Affari interni» del 9 marzo 1995?
2. Condivide la Commissione la preoccupazione espressa in particolare dall'UNHCR e da Amnesty International che la suddetta risoluzione sia in contrasto con gli obblighi convenzionali internazionali, tra cui la Convenzione di Ginevra del 1952, modificata dal protocollo di New York del 1967?
3. Per quali motivi la Commissione, malgrado l'articolo K.3, paragrafo 2, primo trattino del Trattato sull'Unione, non ha preso iniziative per giungere ad un'armonizzazione della procedura formale d'asilo nell'Unione europea sulla base di principi comunitari?
4. Per quali motivi la Commissione non ha informato il Parlamento europeo, e più in particolare la commissione per le libertà pubbliche e gli affari interni, degli sviluppi riguardanti le iniziative intergovernative in vista dell'armonizzazione della procedura formale di asilo? Non ritiene che ciò sia in contrasto con l'articolo K.6 del Trattato sull'Unione, a norma del quale la Commissione informa regolarmente il Parlamento europeo dei lavori svolti nei settori che rientrano nel titolo VI del Trattato stesso, tra i quali viene citata per prima la politica d'asilo? E questo quando, a norma dell'articolo K.4, la Commissione è pienamente associata ai lavori nei settori di cui al titolo VI?
5. Può la Commissione rispondere al più presto, data la probabilità che la suddetta risoluzione venga adottata come documento A in una sessione del Consiglio nella settimana del 20 marzo?

**Risposta data dalla sig.ra Gradin
a nome della Commissione**

(8 maggio 1995)

L'articolo K4 del Trattato sull'Unione europea stabilisce che il diritto di iniziativa, in materia di politica comune d'asilo, spetta sia alla Commissione che a qualsiasi Stato membro. Nel caso in questione, l'iniziativa all'origine della risoluzione sulle «garanzie minime» è stata presa dalla Grecia che, durante il periodo della propria presidenza (gennaio-giugno 1994), ne aveva presentato una versione preliminare. Dal

canto suo la Commissione, anziché limitarsi a riprodurre tale e quale l'iniziativa greca, aveva preso parte attiva alle discussioni che ne seguirono, proponendo una serie di emendamenti. Molti, anche se non tutti, di tali emendamenti sono stati poi accolti nella versione definitiva su cui il Consiglio ha raggiunto un accordo politico il 9 marzo 1995.

Spetta tanto alla presidenza quanto alla Commissione informare il Parlamento sulle discussioni concernenti i settori che rientrano nel titolo VI del Trattato. Nel caso di sue iniziative [come la comunicazione del febbraio 1994 circa l'immigrazione e la politica d'asilo⁽¹⁾], la Commissione ha sempre provveduto ad informare in maniera tempestiva ed esauriente il Parlamento, trasmettendogli i propri testi in concomitanza che al Consiglio. Per quanto riguarda la risoluzione sulle «garanzie minime per le procedure d'asilo» — che, come si è detto sopra, non è frutto di un'iniziativa della Commissione — il Parlamento ne è stato informato dalla Presidenza, allora tedesca, nel dicembre 1994, durante il dibattito annuale sui progressi compiuti nella cooperazione nel campo della giustizia e degli affari interni.

Per quanto riguarda il contenuto della risoluzione, la Commissione è consapevole delle preoccupazioni espresse dall'Alto commissario delle Nazioni Unite per i rifugiati. Essa fa comunque presente che, nel testo stesso della risoluzione, il Consiglio si è dichiarato deciso a garantire l'adeguata protezione di quei rifugiati che, in conformità a quanto previsto dalla Convenzione di Ginevra, ne risultino bisognosi.

(¹) Doc. COM(94) 23 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1002/95**di Alexandros Alavanos (GUE/NGL)****alla Commissione***(6 aprile 1995)**(95/C 196/131)*

Oggetto: Inflizione di ammende comunitarie a talune società greche del cemento

Con decisione del 30 novembre 94 relativa al caso IV/33.126 e 33.322, la Commissione ha inflitto ammende a diverse società del cemento tra cui anche tre cementifici greci. Dovendo poi stabilire la data di cessazione dell'infrazione commessa dai suddetti cementifici greci, essa si è basata (si veda parte II «Rimedi» della sua decisione)⁽¹⁾ sulla data del 26 marzo 1993 che coincide con lo scioglimento della Interciment SA. In proposito occorre però notare che detta società era stata creata da alcune imprese europee nell'intento di influenzare i flussi commerciali all'interno della Comunità e che i cementifici greci sopra indicati non solo ne erano soci e non avevano alcuna partecipazione ma, come risulta dalla decisione stessa della Commissione, costituivano proprio l'obiettivo cui mirava Interciment SA.

Può far sapere la Commissione quale logica esiste nel far coincidere il momento della cessazione dell'infrazione commessa dai cementifici greci con la data di scioglimento di Interciment SA con cui detti cementifici non avevano alcun tipo di rapporto, costituendo anzi l'obiettivo manifesto cui mirava Interciment SA?

**Risposta data dal sig. Van Miert
a nome della Commissione**

(3 maggio 1995)

Con la decisione 94/815/CEE del 30 novembre 1994 ⁽¹⁾, la Commissione ha sostenuto che l'insieme delle infrazioni commesse dalle imprese e dalle associazioni di imprese destinatarie della decisione costituiva un accordo unico e continuo. Quest'accordo era il risultato dell'adesione delle imprese e delle associazioni di imprese in causa alla regola comune del rispetto dei limiti dei mercati nazionali che disciplinava e condizionava tutte le altre intese convenute per completare la regola o contribuire alla sua applicazione.

Fra le misure e gli accordi convenuti in applicazione della regola suddetta, la decisione ha enumerato quelli che sono stati adottati nel quadro di Cembureau o European task force. La costituzione di Interciment SA è stata una della misure adottate dalla Cembureau task force.

Nella decisione precitata la Commissione ha affermato anche che tutte le associazioni di imprese e le imprese destinatarie della decisione avevano aderito all'accordo unico e continuo di rispetto dei limiti dei mercati nazionali e avevano partecipato a varie misure d'applicazione dell'accordo.

Ha infine dichiarato che, mentre era in grado di stabilire la data di inizio dell'infrazione costituita dall'accordo unico e continuo di rispetto dei limiti dei mercati nazionali, non era sicura che l'infrazione fosse mai cessata e dunque non poteva determinarne la data di cessazione.

La Commissione ha preso in considerazione il giorno dello scioglimento di Interciment SA come data per determinare il periodo di riferimento dell'ammenda e non come data di fine dell'infrazione, sulla cui cessazione permane l'incertezza.

⁽¹⁾ GU n. L 343 del 30. 12. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1003/95

di John Cushnahan (PPE)

alla Commissione

(24 marzo 1995)

(95/C 196/132)

Oggetto: Aiuti FEAOG alla trasformazione degli alimenti

Può la Commissione elencare le imprese di trasformazione degli alimenti ammesse a beneficiare degli aiuti concessi a titolo dei regolamenti FEAOG dal gennaio 1994 nei seguenti Stati membri: Regno Unito, Germania, Italia, Francia, Grecia e Spagna?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(12 aprile 1995)

Spetta agli Stati membri approvare i singoli progetti d'investimento, mentre la Commissione approva i piani settoriali ed i programmi che sono poi attuati dagli Stati membri.

Poiché l'adozione della maggior parte dei nuovi programmi per il periodo 1994-1999 è avvenuta tra la fine del 1994 e l'inizio del 1995, è poco probabile che gli Stati membri abbiano approvato molti progetti nel 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1006/95

di David Morris (PSE)

alla Commissione

(6 aprile 1995)

(95/C 196/133)

Oggetto: Politica comunitaria nel settore dei servizi postali

Nel dicembre 1993 il Consiglio dei ministri «Telecomunicazioni» ha approvato una risoluzione nella quale invitava la Commissione a introdurre una politica comunitaria dei servizi postali entro il 1° luglio 1994.

Il Consiglio chiedeva in particolare l'adozione di misure concernenti la definizione del servizio universale, l'obbligo dei fornitori di assicurare tale servizio e la definizione di servizi riservati.

Per il momento la Commissione non ha avanzato alcuna proposta al riguardo. Quando prevede di presentare le proposte in questione?

**Risposta data dal sig. Bangemann
a nome della Commissione**

(18 maggio 1995)

In seguito alla riunione del Consiglio del 7 febbraio 1994 ⁽¹⁾ è iniziata un'ampia consultazione con tutte le parti interessate. La Commissione, in seguito, ha cominciato a preparare proposte concrete. La complessità del problema, tuttavia, ha richiesto un'approfondita valutazione di vari aspetti sul piano del diritto, della competitività e dell'economia, che non ha permesso di concludere i lavori della Commissione nel 1994.

Per questo motivo l'elaborazione di un quadro normativo per i servizi postali è iscritto nel programma di lavoro della Commissione per il 1995 ⁽²⁾. La politica proposta comprende la definizione di servizio universale comune, la qualità dei servizi, la normalizzazione tecnica e i servizi che possono essere riservati.

⁽¹⁾ GU n. C 48 del 16. 2. 1994.

⁽²⁾ Doc. COM(95) 26 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1011/95

di José Apolinário (PSE)

alla Commissione

(6 aprile 1995)

(95/C 196/134)

Oggetto: Programma Med-Urbs, 1995

Essendo venuto a conoscenza di un'iniziativa pubblica per il lancio del programma Med-Urbs, chiedo alla Commissione europea di comunicarmi le seguenti informazioni:

Quali sono i progetti a cui verranno concessi aiuti nel 1995, specificando quelli che interessano le località portoghesi e in particolare la regione dell'Algarve?

Qualora, come purtroppo è già avvenuto più volte, non fosse previsto alcun progetto a favore di località della regione dell'Algarve, può la Commissione comunicare quali iniziative pubblicitarie per il Med-Urbs sono state realizzate presso gli enti locali portoghesi?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(4 maggio 1995)

Nel 1995 Med-Urbs cofinanzia 50 reti. Più di 230 comuni e amministrazioni locali sono interessati. La Commissione invierà all'onorevole parlamentare ed al Segretariato generale del Parlamento una guida con tutte le attuali reti Med-Urbs, i leader di progetto, le città partner, i nomi dei contatti, numeri di telefono e di fax. Tale guida conterrà

informazioni riguardo al tema su cui la rete sta lavorando e al budget.

Le seguenti città portoghesi sono interessate dalle reti Med-Urbs:

Città	Reti
Lisbona	Metmed, Sécucites Drogues, Med-Rehab, Ecocycle
Porto	Metmed, Med-water, Aedificare, Gestione integrata delle acque
Loule	Acque usate e scorie

Le informazioni su Med-Urbs sono distribuite attraverso la delegazione della Commissione e i coordinatori nazionali del CCRE (Consiglio dei comuni e delle regioni d'Europa). Med-Urbs organizzerà la sua conferenza annuale con la partecipazione di tutte le reti Med-Urbs a Porto il 7 e 8 luglio 1995.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1026/95

di Liam Hyland (RDE)

alla Commissione

(24 marzo 1995)

(95/C 196/135)

Oggetto: Piselli

La Commissione ha effettuato uno studio sulla possibilità di estendere gli strumenti di aiuto settoriale attualmente disponibili per i prodotti proteici/piselli freschi ai piselli destinati all'essiccazione ed alla liofilizzazione? In caso di risposta negativa, intende effettuarlo adesso?

**Risposta data dal sig. Fischler
a nome della Commissione**

(28 aprile 1995)

La Commissione non intende considerare la possibilità di estendere il regime di aiuto anche ai piselli destinati all'essiccazione o alla liofilizzazione.

La loro inclusione provvisoria nella campagna di commercializzazione 1993/1994 aveva perturbato il mercato dei piselli surgelati e dei piselli in scatola, snaturando altresì la concorrenza tra i produttori nazionali.

La Commissione ritiene inoltre che, con un regime di sostegno disaccoppiato, non sia possibile ricollegare l'azione di sostegno di un prodotto a una destinazione specifica del prodotto stesso, come ad esempio il processo di liofilizzazione o di surgelamento.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1034/95

**di Claude Desama (PSE)
alla Commissione**

(7 aprile 1995)
(95/C 196/136)

Oggetto: Carta di cittadino europeo di più di 60 anni

La raccomandazione 89/350/CEE ⁽¹⁾ della Commissione, del 10 maggio 1989, riguardante i passaporti della persone della terza età riconosce agli anziani diritti specifici tra cui quello di beneficiare di una carta europea per anziani. Questa carta consente agli anziani di ottenere riduzioni sui prezzi di ingresso nei musei, nelle mostre, ecc.

Malgrado questa raccomandazione, si deve constatare che gli anziani tuttora non godono di queste agevolazioni e che comunque non sono trattati allo stesso modo in tutti i paesi dell'Unione.

Può la Commissione fornire precisazioni al riguardo?

⁽¹⁾ GU n. L 144 del 27. 5. 1989, pag. 59.

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(23 maggio 1995)

La raccomandazione aveva lo scopo di far conoscere ai cittadini europei più anziani i vantaggi di cui potrebbero beneficiare in materia di riduzioni tariffarie nel corso di viaggi effettuati al di fuori del proprio paese. L'onorevole interrogante sa che le raccomandazioni non sono giuridicamente vincolanti e, nel caso specifico, nessuno Stato membro l'ha attuata.

La Commissione spera però che un'iniziativa relativa all'obiettivo prefisso nella raccomandazione, cioè una maggiore visibilità dei diritti degli anziani in materia di riduzioni sanitarie, verrà rapidamente avviata. A tale scopo la Commissione esamina attualmente, con associazioni rappresentative degli anziani europei, la possibilità di compiere progressi in questo senso.

Inoltre la discriminazione in base alla nazionalità è illegittima nel settore dell'applicazione del Trattato CEE, specie nell'ambito degli articoli 48 e 59 relativi alla libera circolazione dei lavoratori e alla libera prestazione dei servizi.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1041/95

**di Jesús Cabezón Alonso (PSE) e
Juan Colino Salamanca (PSE)**

alla Commissione
(7 aprile 1995)
(95/C 196/137)

Oggetto: Formazione permanente e le PMI

Attualmente si insiste sulla necessità che i lavoratori possano accedere ad una formazione generalizzata continua, o di carattere permanente.

Tuttavia non tutte le imprese sono in grado di soddisfare questa esigenza; ciò influisce negativamente, in particolare sulle PMI.

Cosa pensa la Commissione in merito alle azioni intraprese nei vari Stati membri perché la PMI possano accedere ai programmi di formazione permanente?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(18 maggio 1995)

L'Osservatorio europeo per le piccole e medie imprese (PMI) fornisce un'analisi della situazione delle PMI negli Stati membri, ivi compreso il settore della formazione. L'obiettivo 4 dei fondi strutturali deve interessarsi in modo particolare delle esigenze delle piccole e medie imprese in materia di azioni destinate a favorire l'adattamento dei lavoratori ai mutamenti industriali e all'evoluzione di sistemi di produzione. La formazione professionale e la riqualificazione, l'orientamento e la consulenza saranno una parte significativa delle misure intraprese nel quadro dell'obiettivo 4. Nelle regioni che rientrano negli obiettivi 1, 2 e 5b, le azioni dell'obiettivo 4 possono favorire la crescita dell'occupazione e la stabilità mediante azioni di formazione destinate ai lavoratori delle piccole e medie imprese.

La Commissione seguirà da vicino, tramite i comitati di controllo, l'attuazione dei programmi in questione negli Stati membri e controllerà che le PMI abbiano accesso a questi programmi. La Commissione inoltre controllerà che gli Stati membri forniscano alle piccole e medie imprese informazioni in merito ai programmi stessi, a livello nazionale e regionale, come stabilito nella decisione 94/342/CEE della Commissione, del 31 maggio 1994, sull'informazione e la pubblicità sui fondi strutturali ⁽¹⁾. Numerose iniziative comunitarie comportano azioni che si riferiscono a questo settore. In particolare Adapt e l'iniziativa comunitaria PMI contengono numerose disposizioni relative alle risorse umane nell'ambito delle piccole e medie imprese. Come per l'obiettivo 4, queste iniziative comprendono l'intervento di comitati di controllo. Leonardo, il pro-

gramma d'azione per l'attuazione di una politica comunitaria della formazione professionale, attribuisce notevole importanza al miglioramento della formazione a livello comunitario e alle esigenze delle piccole e medie imprese in questo contesto.

Inoltre è opportuno ricordare che la raccomandazione del Consiglio del 30 giugno 1993, sull'accesso alla formazione professionale continua ⁽²⁾, sottolinea l'aspetto della formazione nelle piccole e medie imprese. Gli Stati membri riferiranno circa le misure intraprese per attuare l'orientamento della raccomandazione entro il giugno 1995 e la Commissione presenterà una sintesi al Consiglio e al Parlamento.

(1) GU n. L 152 del 18. 6. 1994.

(2) GU n. L 181 del 23. 7. 1993.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1049/95

di **Sebastiano Musumeci (NI)**

alla Commissione

(7 aprile 1995)

(95/C 196/138)

Oggetto: Alluvione e nubifragio nella provincia di Catania

Premesso che il 13 marzo 1995 un'alluvione ed un nubifragio hanno colpito alcune zone della provincia di Catania provocando la morte di quindici persone, tra cui nove marinai, e devastando taluni centri urbani con enormi danni sia ad infrastrutture primarie (vie di comunicazione, reti idriche, condotte fognarie, litorali, edifici pubblici e privati) sia alle colture, la cui produzione è stata pregiudicata anche da una violenta grandinata che ha superato i 50 cm; considerato che la provincia colpita soffre di un alto tasso di disoccupazione e di un forte degrado socioeconomico ed ambientale e risulta essere, per la presenza del vulcano attivo Etna, la zona a più alto rischio sismico d'Europa; considerato che nonostante i tempestivi interventi coordinati dalla Protezione civile, l'opera di ricostruzione e di prevenzione si presenta eccessivamente onerosa per le finanze degli enti locali;

si chiede alla Commissione se non ritenga opportuno stanziare d'urgenza un aiuto finanziario per quelle popolazioni così duramente colpite.

**Risposta data dal sig. Santer
a nome della Commissione**

(11 maggio 1995)

La Commissione tiene a esprimere tutta la propria simpatia ai familiari delle vittime e alle popolazioni vittime delle intemperie che hanno colpito la provincia di Catania il 13 marzo 1995. Tuttavia, vista l'estrema limitatezza degli stanziamenti destinati agli aiuti urgenti alle popolazioni

della Comunità vittime di catastrofi, la Commissione è costretta a riservarli a un numero estremamente limitato di casi, caratterizzati dall'urgenza nonché dalla portata e gravità eccezionale, a livello europeo, della catastrofe. Tale aiuto finanziario non è comunque destinato a finanziare i lavori di prevenzione, né i lavori di ricostruzione delle infrastrutture pubbliche o private, e in particolare di quelle economiche e produttive.

La Commissione non dispone di uno strumento finanziario specifico destinato alla riparazione dei danni materiali e alla ricostruzione delle infrastrutture.

Quanto ai fondi strutturali, è possibile farvi ricorso solo per attuare gli obiettivi di sviluppo previsti nella normativa che li regola, e comunque solo nelle zone ammissibili a titolo di tali obiettivi. Effettivamente la Sicilia è ammessa a beneficiare dell'intervento dei fondi strutturali a titolo dell'obiettivo 1 (regioni in ritardo di sviluppo).

Il 29 luglio 1994 la Commissione ha approvato un quadro comunitario di sostegno (QCS) per le regioni del Mezzogiorno. Esso garantisce un cofinanziamento comunitario per delle azioni a carattere strutturale che saranno proposte alla Commissione nel quadro di un programma operativo regionale.

Attualmente il programma relativo alla Sicilia è oggetto di una trattativa tra le autorità regionali e la Commissione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1065/95

di **Carole Tongue (PSE)**

alla Commissione

(7 aprile 1995)

(95/C 196/139)

Oggetto: «Pépinières européennes pour jeunes artistes»

Quali decisioni sono state adottate, o a che punto è l'esame della richiesta di finanziamento a norma dell'articolo 6 del regolamento del Fondo sociale europeo presentata dalla associazione «Pépinières européennes pour jeunes artistes» di Parigi, Francia?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(22 maggio 1995)

Il processo di selezione delle proposte presentate per l'esercizio 1994 è stato completato. Il progetto in questione non ha ottenuto un cofinanziamento. Dato il carattere competitivo della selezione, il bilancio limitato e l'elevato livello di interesse, è inevitabile che alcune proposte vengano scartate e che alcuni candidati siano delusi.

Una nuova serie di inviti a concorrere verrà nel 1995 e rispetterà, in generale, le modalità del 1994. I candidati saranno liberi di presentare nuovamente le loro proposte, qualora lo desiderino, nel corso della prossima serie di candidature.

Nondimeno il progetto citato ha beneficiato del sostegno comunitario nel 1994, nel quadro della sezione culturale comunitaria e più specificamente nell'ambito del piano Kaleidoscope, azione III (reti). Inoltre nel 1995 è stata presentata una domanda in questo contesto. Fra breve verrà pubblicato l'elenco dei progetti che beneficeranno di un sostegno nell'anno in corso.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1075/95

di Sérgio Ribeiro (GUE/NGL)

alla Commissione

(7 aprile 1995)

(95/C 196/140)

Oggetto: Procedura ex articolo 169 del Trattato UE in materia di infortuni sul lavoro nei cantieri portoghesi

Si è presentata tempo fa un'interrogazione alla Commissione relativa agli infortuni sul lavoro nei cantieri portoghesi per mancanza di sicurezza (interrogazione scritta E-2306/94) ⁽¹⁾, ponendola in rapporto con l'introduzione nel diritto portoghese di una direttiva (92/57/CEE del 24 giugno 1992) ⁽²⁾ che, oltretutto, è stata adottata nel corso della Presidenza portoghese del primo semestre 1992.

Purtroppo la realtà è tale da imporre la presentazione di una nuova interrogazione in materia, considerato il ripetersi degli infortuni mortali di cui sono vittime gli operai, come nel caso recentissimo verificatosi nella regione autonoma di Madera.

Si chiede alla Commissione qual è lo stato di avanzamento della procedura contro il Portogallo, ex articolo 169 del TUE che, stando alla risposta fornitami, la Commissione ha avviato.

⁽¹⁾ GU n. C 36 del 13. 2. 1995, pag. 58.

⁽²⁾ GU n. L 245 del 26. 8. 1992, pag. 6.

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(24 maggio 1995)

La procedura d'infrazione ai sensi dell'articolo 169 del Trattato CEE, avviata dalla Commissione contro il Portogallo per mancanza di comunicazione delle misure nazionali di esecuzione della direttiva 92/57/CEE, è giunta alla fase della lettera di ingiunzione.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1089/95

di Wolfgang Kreissl-Dörfler (V)

alla Commissione

(12 aprile 1995)

(95/C 196/141)

Oggetto: Finanziamenti CE per progetti di sviluppo in Argentina

Può la Commissione fornire un elenco dei progetti di grandi opere (a partire da 500 000 ECU) realizzati nel periodo 1980-1994 o ancora in corso, concernenti in particolare gli insediamenti industriali e la costruzione di dighe e infrastrutture, cofinanziati dalla Comunità in Argentina?

La Commissione prevede di finanziare e realizzare altri progetti analoghi in Argentina nel biennio 1995-1996?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(23 maggio 1995)

La Commissione non ha finanziato progetti legati alle infrastrutture, alla costruzione o agli insediamenti industriali. Tuttavia la Commissione studia la possibilità di finanziare progetti che avrebbero un impatto indiretto sui settori summenzionati.

In proposito, la Commissione sta cercando con le autorità dell'Argentina, del Paraguay e della Bolivia una soluzione per un'adeguata distribuzione delle risorse idriche del fiume Pilcomayo.

D'altra parte, la Commissione prende in considerazione la possibilità di partecipare al progetto di uno studio di navigabilità del fiume Uruguay, in collaborazione con le autorità argentine e uruguayane.

Occorre inoltre sottolineare che il progetto Hidrovia, progetto d'infrastruttura multinazionale fra la Bolivia e il Mercosur, sarà realizzato con il sostegno tecnico della Commissione.

La Commissione studia inoltre la possibilità di finanziare il progetto di potenziamento delle strutture di sostegno delle piccole e medie imprese argentine, che potrebbero avere effetti sulla situazione delle industrie.

Infine, nel quadro dell'accordo sulla pesca tra l'Argentina e la Comunità, esiste la possibilità di finanziare il miglioramento delle strutture portuali, ma tutto dipende dalle proposte delle autorità argentine che potrebbero essere approvate in sede di commissione mista.

Occorre segnalare che, nei progetti di infrastrutture, la Commissione fornisce aiuti nelle fasi seguenti: studi di vitalità e fattibilità, ideazione del progetto ed analisi dell'impatto ambientale.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1090/95**di Wolfgang Kreissl-Dörfler (V)****alla Commissione***(12 aprile 1995)**(95/C 196/142)*

Oggetto: Finanziamenti CE per progetti di sviluppo in Brasile

Può la Commissione fornire un elenco dei progetti di grandi opere (a partire da 500 000 ECU) realizzati nel periodo 1980-1994 o ancora in corso, concernenti in particolare gli insediamenti industriali e la costruzione di dighe e infrastrutture, cofinanziati dalla Comunità in Brasile?

La Commissione prevede di finanziare e realizzare altri progetti analoghi in Brasile nel biennio 1995-1996?

Fra di essi sono compresi anche progetti da realizzare nella regione di Carajas?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**

(12 maggio 1995)

La Commissione non finanzia progetti di infrastrutture nel senso chiesto nell'interrogazione. Fornisce però contributi indiretti nel settore industriale, attraverso il programma ECIP (European Community Investment Partners), al fine di creare joint venture, e anche attraverso il programma di cofinanziamento delle organizzazioni non governative.

La programmazione per l'anno in corso non comprende progetti di infrastrutture e riguarda soprattutto i settori seguenti:

- sociale:
 - programma a favore dell'infanzia svantaggiata in ambiente urbano,
 - progetti di formazione,
 - progetti di ripristino;
- ambiente:
 - programma pilota «foreste tropicali»,
 - progetti specifici,
 - Eco-Brasile;
- cooperazione economica, industriale ed energetica:
 - sostegno alla cooperazione fra imprese, in particolare tra le PMI, nei vari settori,
 - in questo campo la Commissione agevola gli incontri industriali nel quadro del programma AL-Invest;

— Mercosur: sostegno istituzionale all'integrazione in tre settori: dogane, norme tecniche e agricoltura;

— sostegno al TCA (Trattato di cooperazione amazzonica).

Non vi sono progetti nella regione di Carajas. La Commissione sottolinea che il proprio intervento in tale regione risale al 1982, nell'ambito della CECA. Si trattava infatti di un prestito concesso alla CVRD (Companhia vale do Rio Doce) rimborsato prima della scadenza, per la regione del «piccolo Carajas», che è servito a finanziare impianti di estrazione e la costruzione di una ferrovia.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1110/95**di Jesús Cabezón Alonso (PSE) e****Ana Miranda de Lage (PSE)****alla Commissione***(12 aprile 1995)**(95/C 196/143)*

Oggetto: Accesso delle piccole imprese agli aiuti comunitari

I responsabili delle piccole imprese si lamentano spesso per le difficoltà delle loro aziende ad accedere a aiuti, prestiti o programmi finanziati dall'Unione europea.

La Commissione ha effettuato studi o relazioni per valutare questa situazione?

La Commissione intende adottare misure per rendere più agevole alle piccole imprese l'accesso a programmi o aiuti finanziati dall'Unione europea?

**Risposta data dal sig. Papoutsis
a nome della Commissione**

(2 giugno 1995)

Come ribadiscono gli onorevoli parlamentari, le piccole e medie imprese (PMI) incontrano spesso difficoltà ad accedere agli aiuti comunitari.

Nella sua relazione sulle azioni comunitarie a favore delle PMI e dell'artigianato ⁽¹⁾, la Commissione analizza sotto il profilo quantitativo e qualitativo le modalità con cui le PMI hanno partecipato ai programmi comunitari. La seconda parte di detta relazione, dedicata al coordinamento delle attività comunitarie a favore delle PMI, verte in particolare sugli strumenti finanziari comunitari (fondi strutturali e prestiti della BEI) ed i programmi di ricerca e di sviluppo tecnologico, di formazione professionale e quelli a favore della cooperazione internazionale. La relazione constata che sono stati realizzati alcuni miglioramenti onde agevolare l'accesso delle PMI ai programmi ed agli aiuti finanziari.

Tuttavia, per quanto attiene ai fondi strutturali, per esempio, tenuto conto del decentramento dell'attuazione dei programmi, la relazione sottolinea l'opportunità di sensibilizzare ulteriormente le autorità preposte alla realizzazione di detti programmi per facilitarne l'accesso alle PMI.

Peraltro, adottando un'iniziativa comunitaria specificamente destinata alle PMI ⁽²⁾, la Commissione intende agevolare l'accesso delle PMI a provvidenze che gli Stati membri sono stati invitati a presentare. Dotata di 1 000 MECU, prevalentemente per le regioni ammissibili ai sensi degli obiettivi 1, 2 e 5b dei fondi strutturali, l'iniziativa comunitaria PMI dovrebbe contribuire significativamente a migliorare il know-how delle PMI e ad accrescerne la competitività.

Il programma integrato a favore delle PMI e dell'artigianato ⁽³⁾, di cui uno dei principali obiettivi è accrescere la visibilità e l'efficacia delle misure a favore delle PMI, intende contribuire a migliorare l'accesso delle PMI agli aiuti comunitari. La Commissione auspica che vengano condotte delle azioni concertate con gli Stati membri per stimolare i provvedimenti di sostegno alle imprese ivi compresi quelli cofinanziati dalla Comunità.

A tal fine essa prevede, da un lato, di creare dei forum di concertazione sulle migliori prassi in materia di sostegno alle PMI e, dall'altro, di orchestrare un'azione di comunicazione con gli intermediari delle PMI per stimolare la richiesta d'informazione, formazione e consulenza da parte delle PMI. Dette azioni dovrebbero consentire alle PMI di meglio conoscere le possibilità di sostegno loro offerte.

D'altro canto, la Commissione ha altresì proposto, nella sua comunicazione relativa alla tavola rotonda di altre personalità del settore bancario ⁽⁴⁾, misure volte a migliorare l'accesso delle PMI a taluni strumenti finanziari, quali i prestiti globali della BEI.

Infine, nel campo della ricerca comunitaria, è opportuno sottolineare lo sforzo della Commissione in materia di semplificazione e d'informazione delle PMI nell'attuazione del 4° programma quadro di ricerca e sviluppo tecnologico. Infatti è stato messo a punto un pacchetto informativo sulle misure di incentivazione tecnologica per le PMI, comune a dieci programmi, e sempre per le PMI sono stati assegnati bilanci specifici. Tali misure dovrebbero agevolare l'accesso delle PMI ai programmi in parola.

I documenti summenzionati sono trasmessi direttamente all'onorevole parlamentare nonché al segretariato generale del Parlamento.

(1) Doc. COM(94) 221 def. del 7. 9. 1994.

(2) GU n. C 180 del 1. 7. 1994.

(3) Doc. COM(94) 207 def. del 3. 6. 1994.

(4) Doc. COM(94) 435 def. del 28. 10. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1127/95

di Jesús Cabezón Alonso (PSE) e
Juan Colino Salamanca (PSE)

alla Commissione

(20 aprile 1995)

(95/C 196/144)

Oggetto: Vetro riciclato

La Commissione dispone di dati sulla percentuale di vetro riciclato nell'Unione europea?

Può la Commissione far sapere quali sono le percentuali di vetro riciclato nei diversi paesi dell'Unione europea?

Quali azioni raccomanda la Commissione per un aumento di tali percentuali, soprattutto nei paesi in cui il problema non è tenuto in adeguata considerazione?

**Risposta data dalla sig.ra Bjerregaard
a nome della Commissione**

(18 maggio 1995)

Non esistono statistiche ufficiali fornite da Eurostat, riguardanti il riciclaggio di vetro a livello europeo.

Una volta determinate le basi di dati conformemente alla direttiva 94/62/CE sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio ⁽¹⁾ recentemente adottata, sarà possibile controllare in che misura il vetro da imballaggio viene riciclato negli Stati membri.

Tuttavia la Federazione europea del vetro (FEVE) fornisce regolarmente dati sul riciclaggio del vetro. Nel settembre 1994, la FEVE ha presentato le seguenti cifre sul riciclaggio nazionale per il 1993:

Belgio	55 %
Danimarca	64 %
Germania	65 %
Grecia	27 %
Spagna	29 %
Francia	46 %
Irlanda	29 %
Italia	52 %
Paesi Bassi	76 %
Austria	68 %
Portogallo	29 %
Finlandia	46 %
Svezia	59 %
Regno Unito	29 %

La direttiva sugli imballaggi e sui rifiuti di imballaggio si prefigge, tra l'altro, di promuovere il riciclaggio degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio. Circa il 25 %-45 % del

peso della totalità dei materiali da imballaggio contenuti nei rifiuti di imballaggio deve essere riciclato, con un minimo del 15 % di peso per ogni materiale. Questa dovrebbe essere la situazione non più tardi di 5 anni dalla data della attuazione della direttiva. Lo scopo è quello di migliorare questi obiettivi ogni 5 anni.

Spetta agli Stati membri organizzare i loro sistemi di recupero e raccolta e il loro riutilizzo, trasformazione e riciclaggio. Un capitolo specifico sulla gestione degli imballaggi e i rifiuti di imballaggio dovrebbe essere incluso nei piani di gestione dei rifiuti conformemente alla direttiva 75/442/CEE sui rifiuti ⁽²⁾.

Attualmente la Commissione non prevede alcuna azione ulteriore per quanto riguarda il riciclaggio del vetro.

Il riciclaggio del vetro è stato in continuo aumento negli ultimi 15 anni. Per gli Stati membri che non sono ancora molto avanzati in questo settore, potrebbero far riferimento a determinate conoscenze tecniche e sistemi già esistenti negli altri Stati membri come per esempio la ben conosciuta «banca delle bottiglie».

⁽¹⁾ GU n. L 365 del 31. 12. 1994.

⁽²⁾ GU n. L 194 del 25. 7. 1975.

INTERROGAZIONE SCRITTA P-1147/95

di Eryl McNally (PSE)

alla Commissione

(7 aprile 1995)

(95/C 196/145)

Oggetto: Somministrazione di fenobarbitone agli animali domestici

Può la Commissione confermare che la recente decisione di non somministrare alcuni medicinali agli animali da allevamento non riguarda la somministrazione di tali medicinali, su ordinazione del veterinario, agli animali domestici?

L'opinione pubblica è preoccupata perché, nel caso dell'epilessia dei cani, il fenobarbitone, considerato come il medicinale più efficace esistente sul mercato, è stato inserito nella lista dei medicinali vietati agli animali.

Può la Commissione chiarire la suddetta decisione?

Risposta data dal sig. Bangemann

a nome della Commissione

(16 maggio 1995)

Le recenti disposizioni citate dall'onorevole parlamentare sono il risultato del recepimento da parte del Regno Unito

della direttiva 81/851/CEE ⁽¹⁾, modificata dalla direttiva 90/676/CEE ⁽²⁾. Conformemente a questa direttiva i prodotti medicinali veterinari sono autorizzati sulla base di severi criteri di qualità, sicurezza ed efficacia. L'utilizzazione di un prodotto che non è autorizzato per determinate specie di animali ha il rischio potenziale di esser meno efficace di un prodotto autorizzato per quella specie. Di conseguenza si deve sempre dare la priorità a un prodotto autorizzato per la specie di animale da curare.

Tuttavia, per poter alleviare la sofferenza degli animali, la legislazione offre una certa flessibilità per la prescrizione di prodotti medicinali per animali domestici, in virtù di un «cascade system» (sistema a cascata), che permette l'impiego di medicinali umani, in determinate circostanze, vale a dire quando non sono disponibili prodotti medicinali ad uso veterinario. Negli Stati membri in cui non è autorizzato il fenobarbitone per impiego su animali, come nel Regno Unito, i veterinari sono responsabili nel decidere la cura migliore per un determinato animale, pur restando nella sequenza fornita dal «sistema a cascata».

⁽¹⁾ GU n. L 317 del 6. 11. 1981.

⁽²⁾ GU n. L 373 del 31. 12. 1990.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1166/95

di Philipp Whitehead (PSE)

alla Commissione

(20 maggio 1995)

(95/C 196/146)

Oggetto: Inquinamento provocato dalla luce

La Commissione ritiene che la luce possa essere un potenziale fattore inquinante?

In caso affermativo, intende la Commissione avviare studi sugli effetti nocivi per la salute dell'eccessiva o prolungata esposizione alla luce?

Risposta data dal sig. Flynn

a nome della Commissione

(23 maggio 1995)

La luce è un tipo di radiazione elettromagnetica, ma si può difficilmente definire come un inquinante. La luce riveste un'importanza fondamentale per la vita, ma può comportare effetti indesiderati, che possono variare secondo la frequenza e l'intensità della radiazione e le caratteristiche dell'esposizione, in particolare la durata. Per quanto riguarda la parte visibile dello spettro di radiazione ottica, la luce intensa può danneggiare l'occhio a breve termine e, a lungo termine, un'illuminazione ambiente eccessiva può causare lesioni alla retina. Quest'ultima viene lesa anche

quando è colpita direttamente da un raggio laser. Per quanto riguarda la parte invisibile dello spettro, la radiazione ultravioletta, di origine solare oppure proveniente da beni di consumo (lampade, lettini solari) o da attrezzature sul luogo di lavoro (saldatura ad arco) può provocare una serie di effetti fotochimici, di cui alcuni analoghi a quelli causati dalla parte visibile dello spettro; altri effetti sono: l'eritema (irritazione cutanea), la fotocheratite (cecità nivale), l'ingiallimento prematuro e la cataratta della lente oculare, l'invecchiamento prematuro della cute e il cancro della pelle, anche nella sua forma più letale, il melanoma maligno. D'altra parte, l'assorbimento cutaneo di una quantità sufficiente ma non eccessiva di radiazione ultravioletta risulta nella produzione di vitamina D3, una sostanza vitale. La radiazione infrarossa, inoltre, può causare ustioni cutanee a breve termine e cataratte a lungo termine.

Orientamenti sulle misure preventive degli effetti sopra descritti sono stati emessi da organismi nazionali e internazionali, tra cui la Commissione internazionale per la protezione contro le radiazioni non ionizzanti e l'Organizzazione mondiale della sanità, e comprendono raccomandazioni sull'uso dei lettini solari e dei laser nei luoghi pubblici. Esistono inoltre norme di progettazione, fabbricazione e uso dei laser e di beni di consumo quali le lampade.

La Commissione, attraverso il programma comunitario «L'Europa contro il cancro», da più di sette anni sostiene azioni di sensibilizzazione sui rischi dell'esposizione alla radiazione ultravioletta e su come evitarli.

Per quanto riguarda la radiazione ottica sul luogo di lavoro, la Commissione ha presentato una proposta di direttiva sulle norme minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici, tra cui quelli derivanti dalle radiazioni ottiche⁽¹⁾. Inoltre la Commissione sostiene attività volte a rivedere e valutare dati scientifici e conoscenze sugli effetti delle radiazioni non ionizzanti, tra cui le radiazioni ottiche, e sui provvedimenti connessi e tiene in considerazione l'auspicabilità e l'opportunità di un'azione comunitaria nel settore.

⁽¹⁾ GU n. C 230 del 19. 8. 1994.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1231/95

di Fernando Pérez Royo (PSE)

alla Commissione

(28 aprile 1995)

(95/C 196/147)

Oggetto: Sistemi di computo della disoccupazione nell'Unione europea

I sistemi per misurare l'entità della disoccupazione variano da un paese all'altro dell'Unione europea. Ad esempio, in Spagna coesistono due indici, quello basato sulla cosiddetta

rilevazione della popolazione attiva e quello risultante dal numero delle persone iscritte all'INEM (Instituto Nacional del Empleo); in Francia invece il tasso di disoccupazione viene misurato unicamente secondo quest'ultimo metodo, vale a dire in base al numero degli iscritti all'ANPE (Agence nationale pour l'emploi).

Data l'importanza che riveste la questione, potrebbe la Commissione indicare, paese per paese, i sistemi di computo della disoccupazione impiegati nell'Unione europea, onde poter istituire confronti tra i livelli di disoccupazione registrati nei diversi paesi?

**Risposta data dal sig. de Silguy
a nome della Commissione**

(6 giugno 1995)

Non soltanto in Spagna, ma anche in Francia e nella maggior parte degli altri Stati membri coesistono due misure diverse della disoccupazione, corrispondenti a due diverse necessità:

- una misura basata sui disoccupati iscritti presso gli uffici di collocamento, volta a consentire alle amministrazioni nazionali di seguire il numero di disoccupati ufficialmente registrati e in particolare quelli che possono beneficiare di indennità di disoccupazione;
- un'altra misura basata sulle indagini sulle forze di lavoro che consente alle autorità nazionali di disporre di dati comparabili tra Stati membri e pertanto indipendenti dalle normative e dalle legislazioni nazionali.

In un intento di comparabilità, la Commissione utilizza e pubblica, per la Comunità, soltanto i dati sulla disoccupazione elaborati sulla base delle indagini sulle forze di lavoro.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1264/95

di Christine Oddy (PS)

alla Commissione

(5 maggio 1995)

(95/C 196/148)

Oggetto: Lavoro minorile in Pakistan

Secondo la relazione annuale sui diritti dell'uomo per il 1994, pubblicata dal ministero degli esteri statunitense, in Pakistan il lavoro minorile è molto diffuso. Stime non ufficiali indicano che i lavoratori di età inferiore ai 18 anni costituiscono un terzo della forza lavoro complessiva; sempre da queste stime risulta che nel 1993 sono stati sequestrati in media 400 bambini al mese solo nel Punjab e che il 20% delle prostitute sono minorenni.

In considerazione del fatto che nel giugno del 1994 il governo del Pakistan ha sottoscritto un memorandum con l'OIL per la cooperazione a favore dell'abolizione del lavoro minorile, quali provvedimenti pensa di adottare la Commissione al fine di fare in modo che ciò avvenga realmente?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**
(22 maggio 1995)

La Commissione è a conoscenza dell'ampia diffusione del lavoro minorile in alcune industrie del Pakistan.

La Commissione appoggia gli sforzi dell'Organizzazione internazionale del lavoro intesi ad assicurare il rispetto delle convenzioni internazionali sul lavoro minorile.

Nell'impostazione del suo programma di cooperazione allo sviluppo con il Pakistan la Commissione dà particolare importanza ai progetti per l'istruzione, in special modo a quelli che si occupano dell'istruzione elementare per le ragazze delle aree rurali. La Commissione crede che una tale politica possa avere un impatto positivo e concreto a lungo termine sui livelli del lavoro minorile nel paese.

Nel sistema delle preferenze generalizzate (SPG) del 1995 la Commissione ha disposto speciali incentivi positivi per aiutare le imprese a fronteggiare i costi extra derivanti da norme sociali progressiste.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1274/95
di Christine Oddy (PSE)
alla Commissione
(5 maggio 1995)
(95/C 196/149)

Oggetto: El Salvador e la XII relazione della missione di osservazione dell'ONU nel Salvador

Al punto n. 115 della relazione, la missione d'osservazione dell'ONU raccomanda una maggiore professionalità e specializzazione del corpo di polizia civile del paese. Intende la Commissione continuare il sostegno all'addestramento del corpo di polizia civile del paese nel 1995?

La missione ONU giunge inoltre alla conclusione che le trasformazioni del corpo di polizia civile del paese debbano andare di pari passo con l'adozione di provvedimenti anche a livello della magistratura, della carica di avvocato penale dello Stato e di procuratore generale. Intende la Commissione dar sostegno anche al miglioramento delle istituzioni giuridiche di questi paesi?

**Risposta data dal sig. Marín
a nome della Commissione**
(22 maggio 1995)

Nel 1995 la Commissione finanzia in Salvador un progetto riguardante la professionalità dei vari corpi specializzati della polizia civile nazionale nonché un progetto relativo al miglioramento dell'amministrazione della giustizia. Lo sforzo di cooperazione in tali settori deriva dalla constatazione dei problemi ancora esistenti e dalle raccomandazioni degli ambasciatori degli Stati membri e dell'Onusal (Organizzazione delle Nazioni Unite in Salvador).

La delegazione della Commissione in Costa Rica, competente per l'America centrale, attualmente sta conducendo colloqui con rappresentanti dell'Onusal e con le autorità nazionali al fine di portare a termine tali progetti.

La Commissione conta di poter approvare i progetti entro ottobre.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1279/95

di Christine Oddy (PSE)
alla Commissione
(5 maggio 1995)
(95/C 196/150)

Oggetto: La regione dell'Ogon e lo scrittore Ken Saro Wiwa

È a conoscenza la Commissione che Ken Saro Wiwa è stato perseguitato ingiustamente dalle autorità nigeriane in seguito alla campagna di protesta da lui condotta contro i maltrattamenti inflitti al popolo ogoni?

Quali misure intende prendere la Commissione per indurre le autorità nigeriane a garantire un giusto trattamento per Ken Saro Wiwa e il popolo ogoni?

**Risposta data dal sig. Pinheiro
a nome della Commissione**
(22 maggio 1995)

La Commissione è a conoscenza del processo a Ken Saro-Wiwa, presidente del Movimento per la sopravvivenza del popolo ogoni (MOSOP), e ad altri leader della stessa organizzazione. Essa è preoccupata per l'attuale detenzione dei leader ogoni accusati, specialmente per quanto riguarda le loro condizioni di salute, e per lo status del tribunale speciale.

Subito dopo gli arresti la Comunità ha deciso di adoperarsi per avere informazioni sulle accuse. Il caso è stato menzionato in ogni iniziativa della troika durante il 1994 ed anche il 3 febbraio 1995.

Un rappresentante della Commissione, inoltre, è stato presente ai processi tenuti a Port Harcourt. La Commissione

è stata anche in contatto con un membro del comitato esecutivo del MOSOP durante la sua visita a Bruxelles il 2 febbraio 1995.

La Commissione, infine, ha approvato nel febbraio 1995 un programma di aiuti d'urgenza (400 000 ECU) per le famiglie otoni sfollate, che realizzerà in collaborazione con un'organizzazione non governativa.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1282/95

di Christine Oddy (PSE)

alla Commissione

(5 maggio 1995)

(95/C 196/151)

Oggetto: Aiuti al Sudafrica

Data la necessità di assicurare e mantenere la pace e la democrazia nel Sudafrica, intende la Commissione garantire che i livelli di aiuti a questa parte del mondo saranno assicurati?

**Risposta data dal sig. Pinheiro
a nome della Commissione**

(23 maggio 1995)

La Commissione è pienamente convinta della necessità di mantenere la pace e la democrazia nell'Africa meridionale. Essa ribadisce l'impegno preso alla conferenza ministeriale UE-Africa meridionale a Berlino nei giorni 5 e 6 settembre 1994 di rafforzare le relazioni con la Comunità per lo sviluppo dell'Africa meridionale allo scopo di sostenere la democrazia ed il rispetto dei diritti umani e di cooperare per eliminare la povertà. La Commissione non è nella posizione di garantire aiuti, ma si adopererà per mantenere il sostegno sostanziale che ha già dato sia all'intera regione che ai singoli paesi, entro i limiti delle risorse finanziarie messe a disposizione. La Commissione continuerà a mobilitare le risorse per sostenere la transizione democratica nel Sudafrica e per consolidare la pace e promuovere la ricostruzione specialmente nel Mozambico e nell'Angola.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1286/95

di Christine Oddy (PSE)

alla Commissione

(5 maggio 1995)

(95/C 196/152)

Oggetto: Diritti dei disabili e il programma d'azione sociale

Intende la Commissione promuovere corsi di sensibilizzazione ai problemi dei disabili destinati a capi del personale

nell'ambito delle sue proposte per un secondo programma d'azione sociale?

**Risposta data dal sig. Flynn
a nome della Commissione**

(30 maggio 1995)

Nel paragrafo 6.32 del programma d'azione sociale a medio termine ⁽¹⁾, sono indicati i piani della Commissione per elaborare un codice di buona condotta per quanto riguarda l'occupazione dei disabili nella Commissione e nelle altre istituzioni europee, nel corso della seconda metà del 1995, nonché per avviare discussioni, nell'ambito del dialogo sociale nel corso del 1996, allo scopo di favorire pratiche di buona condotta fra i datori di lavoro in tutta l'Unione europea. Data l'importanza dei corsi di sensibilizzazione ai problemi dei disabili, destinati ai responsabili della gestione del personale e ad altro personale, affinché si introduca e si metta in pratica un codice di buona condotta, questo aspetto verrà preso in considerazione nel contesto di entrambe le iniziative.

⁽¹⁾ Doc. COM(95) 134 def.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1394/95

di Allan Macartney (ARE)

alla Commissione

(12 maggio 1995)

(95/C 196/153)

Oggetto: Insegnamento delle lingue straniere

Quali sono le disposizioni attualmente in vigore in ciascuno Stato membro per l'insegnamento di lingue straniere ai bambini di età inferiore ai 12 anni?

Vista l'importanza della conoscenza di lingue per l'integrazione europea, ha la Commissione progetti volti ad estendere i suoi programmi di insegnamento di lingue straniere a bambini di età inferiore ai 12 anni?

**Risposta data dalla sig.ra Cresson
a nome della Commissione**

(2 giugno 1995)

I dati relativi all'insegnamento delle lingue ai bambini di meno di 12 anni nei vari Stati membri si trovano nella pubblicazione «Cifre chiave dell'istruzione nell'Unione europea», comprendente in particolare una documentazione sulle competenze linguistiche dei cittadini, nonché nella pubblicazione Eurydice sull'«Insegnamento delle lingue straniere nei sistemi scolastici della Comunità europea». Tali documenti vengono trasmessi direttamente all'onorevole interrogante, nonché al segretariato generale del Parlamento europeo.

L'insegnamento delle lingue ai bambini in età inferiore ai 12 anni è sempre stato considerato prioritario nelle azioni intraprese nell'ambito di Lingua, programma d'azione volto alla promozione dell'insegnamento e dell'apprendimento delle lingue dal 1990 al 1994, le cui attività sono state riprese ed estese nel programma Socrates. Ad esempio, taluni insegnanti di lingue del ciclo primario hanno potuto beneficiare di una formazione continua, e materiale didattico destinato ai bambini è stato messo a punto.

La Commissione continuerà ad attribuire la massima attenzione all'apprendimento delle lingue ai bambini in età inferiore ai 12 anni.

INTERROGAZIONE SCRITTA E-1500/95

di Sérgio Ribeiro (GUE/NGL)

alla Commissione

(22 maggio 1995)

(95/C 196/154)

Oggetto: Costruzione dell'albergo di Ourém, Portogallo, opera da realizzare (in corso?) con fondi comunitari

Da tempo la storica città di Ourém, al centro del Portogallo, ha assistito a un lento processo di spopolamento e di degrado urbano e amministrativo a fronte dell'indifferenza e della latitanza delle autorità locali e centrali.

Il progetto di un albergo, difeso a oltranza, contribuirebbe a porre rimedio a questo quasi abbandono e l'annuncio della sua costruzione, con il contributo dei fondi comunitari, ha schiuso nuove prospettive in tutti coloro che si augurano che

non si perda — e si valorizzi — un inestimabile patrimonio storico e culturale.

L'inizio delle opere e i grandi tabelloni recanti le dodici stelle con il riferimento ai fondi comunitari, all'ammontare dell'appalto oltre che al termine di 12 mesi per la costruzione sono stati motivo di speranza per il parroco del comune, la rara popolazione e altri amici di Ourém oltre che fonte di prestigio per la Comunità.

Nel frattempo le opere sono state sospese, i succitati dodici mesi hanno già raggiunto vari anni e la vecchia borgata si è trasformata in un enorme e intransitabile cantiere disattivato. E ciò senza una qualsiasi spiegazione, senza un'informazione pubblica o privata da parte di qualsivoglia responsabile. E quanto ai tabelloni, da motivo di prestigio che erano, sono diventati motivo di sollazzo per gli abitanti e i visitatori, ben numerosi, che i castelli e il paese continuano anche in queste condizioni ad attirare.

Ciò premesso, è la Commissione al corrente di questa situazione? Ritiene essa che sia suo dovere — visto che altri non assumono le loro responsabilità — informare i cittadini dei motivi della sospensione o dell'abbandono delle opere di cui è corresponsabile e della scandalosa inosservanza dei termini?

**Risposta data dalla sig.ra Wulf-Mathies
a nome della Commissione**

(16 giugno 1995)

La Commissione sta effettuando presso lo Stato membro interessato un'inchiesta sui fatti evocati dall'onorevole parlamentare. Essa non mancherà di informarlo del risultato di tale inchiesta.